Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 93 del 20 aprile 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 20 aprile 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 79

DECRETI PRESIDENZIALI

Provvedimenti del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2012 relativi allo scioglimento di taluni consigli comunali e alla nomina di commissioni straordinarie, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Salemi e nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Salemi (Trapani) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 giugno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Regione Sicilia in data 29 febbraio 2012, con il quale, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco, presso l'ente locale è stato inviato un commissario straordinario con i poteri del sindaco e della giunta;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Considerato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per gli interessi della collettività e determina lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Salemi (Trapani) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Salemi (Trapani), è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Leopoldo Falco - viceprefetto;

dott. Nicola Diomede - viceprefetto;

dott. Vincenzo Lo Fermo - dirigente di II fascia, Area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012
Interno, registro n. 3, foglio n. 22

ALLEGATO
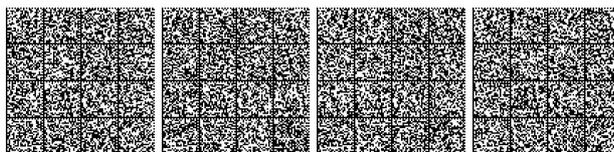
Al Presidente della Repubblica

Il comune di Salemi (Trapani), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 giugno 2008, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Le risultanze di indagini e procedimenti penali e, in particolare, i contenuti di un decreto emesso dal Tribunale penale di Trapani l'11 maggio 2011 con il quale è stata disposta l'applicazione di misure patrimoniali nei confronti di un ex esponente politico, avevano evidenziato come la gestione amministrativa fosse influenzata dalle decisioni e dalle scelte di tale soggetto, pur non ricoprendo questi alcun ruolo all'interno dell'amministrazione comunale.

In relazione a tali aspetti il Prefetto di Trapani, con decreto del 13 giugno 2011, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata delle verifiche ispettive ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Trapani, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore del Tribunale di Trapani e del Procuratore della D.D.A. del Tribunale di Palermo, ha redatto l'allegata relazione in data 16 gennaio 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta. In tale relazione si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

Successivamente, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco, presso l'ente comunale è stato inviato, con decreto del Presidente della Regione Sicilia del 29 febbraio 2012, un commissario straordinario con i poteri del sindaco e della giunta.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame il contesto ambientale, nonché l'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale nel periodo di riferimento, ed hanno messo in rilievo come molti dei componenti della compagine elettiva e dei dipendenti comunali abbiano precedenti penali e di polizia, tra l'altro per reati concernenti la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la turbativa d'asta in appalti nonché per reati associativi di tipo mafioso.

La relazione prefettizia si sofferma in particolare sul ruolo svolto, nell'ambito dell'amministrazione comunale, dal suddetto uomo politico con rilevanti interessi nel settore della sanità, del quale, come emerge dai contenuti del citato decreto del Tribunale di Trapani, viene evidenziata la capacità di condizionare l'attività amministrativa del comune di Salemi.

Lo sviamento dell'attività amministrativa risulta evidente in molteplici episodi in cui viene rilevato come molte delle scelte decisionali dell'ente comunale vengano assunte dal menzionato soggetto, con precedenti per reati contro la pubblica amministrazione.

Questi, partecipando alle riunioni di giunta ed avvalendosi di fidati esponenti della compagine elettiva, sui quali esercita il proprio ascendente, è riuscito a condizionare l'attività dell'ente locale.

Aspetti ancor più rappresentativi delle menzionate forme di sviamento emergono dai contenuti di alcune fonti tecniche di prova. Una di queste mette in evidenza come le dichiarazioni di alcuni amministratori abbiano rivelato che l'assessore alla famiglia ed alle pari opportunità, unitamente ad un altro consigliere si erano recati, con la relativa documentazione contabile, presso l'abitazione del suddetto ex esponente politico, già destinatario di una misura di sorveglianza speciale di P.S., per procedere alla predisposizione del bilancio comunale ed alla variazione di alcuni capitoli di spesa.

Parimenti emblematica di come l'effettivo centro di indirizzo e decisione dell'attività politica comunale sia rappresentato dal menzionato uomo politico è la circostanza in cui l'assessore al patrimonio chiedeva al suddetto ex amministratore l'autorizzazione all'utilizzo dei locali della scuola materna per realizzare uno spettacolo natalizio, rappresentando al contempo che il sindaco era contrario a tale iniziativa; tale autorizzazione viceversa veniva prontamente rilasciata.

I condizionamenti posti in essere dal suddetto soggetto hanno peraltro determinato le dimissioni dalla carica di alcuni assessori. Significative in tal senso risultano le dichiarazioni rese alla D.D.A. presso il Tribunale di Palermo da un assessore dimissionario, totalmente estraneo all'ambiente, il quale, nel riferire di aver deciso di lasciare la giunta a causa delle ripetute interferenze e condizionamenti ha inoltre messo in evidenza come un progetto con apprezzabili finalità sociali, per la cui realizzazione era necessario avvalersi di un finanziamento, sia stato fortemente avversato dal suddetto ex esponente politico e dai suoi contigui all'interno dell'amministrazione comunale, facendo anche ricorso a intimidazioni nei confronti dell'apparato burocratico.

L'evidenziato sviamento dell'attività amministrativa è stato reso possibile, se non addirittura agevolato, dalle ripetute assenze del sindaco dal territorio del comune di Salemi; lo stesso primo cittadino ha peraltro più volte legittimato e delegato il suddetto ex politico alla gestione dell'attività amministrativa dell'ente.

Risulta significativo in tal senso quanto è emerso nel corso di indagini in relazione ad alcune dichiarazioni del primo cittadino che, in occasione di un incontro pubblico ove erano presenti il presidente del consiglio e

diversi consiglieri comunali, precisò che qualsiasi rivendicazione politica, anche relativa a nuove nomine o concernente la gestione del quotidiano e delle dinamiche comunali, doveva essere discussa con il più volte menzionato ex uomo politico.

Elementi sintomatici che evidenziano una serie di cointeressenze, anche contrapposte, tra amministratori locali, apparato burocratico ed esponenti della locale criminalità organizzata sono stati messi in rilievo anche per quanto attiene al vice sindaco, legato da stretti vincoli con noti e storici esponenti delle locali famiglie criminali. Come emerso dai contenuti di una nota dell'Arma dei Carabinieri di Salemi infatti, il vice sindaco nell'esercizio del proprio mandato elettorale non ha posto in essere alcun serio, effettivo contrasto ai condizionamenti posti in essere dal suddetto ex esponente politico ma ha invece perseguito, nel corso del proprio mandato, finalità volte a incrementare i propri interessi economici, in ciò coadiuvato da soggetti con precedenti per reati associativi e contigui alle locali cosche malavitose.

Gli aspetti di condizionamento e di illegalità dell'attività amministrativa risultano evidenti in una serie di condotte o procedimenti che hanno caratterizzato l'attività dell'ente locale, quali l'anomala gestione dei beni confiscati, la mancanza di controlli in materia di contributi statali per la ricostruzione, il mancato rispetto del protocollo di legalità nelle procedure d'appalto, l'illegittima erogazione di contributi economici.

La penetrazione di ambienti controindicati ed il conseguente condizionamento della struttura amministrativa sono stati facilitati dalla carente attività di impulso e controllo, peraltro generalizzata, dal disordine organizzativo, dalla diffusa illegittimità delle procedure amministrative.

La relazione del Prefetto mette in particolare evidenza come la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati al patrimonio dell'ente locale sia stata caratterizzata da una protratta inerzia dell'amministrazione, oltre che dai condizionamenti posti in essere dal più volte menzionato ex esponente politico.

Aspetti particolarmente significativi sono emersi dall'analisi dell'iter procedurale relativo all'assegnazione di uno dei fondi confiscati. La procedura, resa farraginosa e defatigante da una serie di interruzioni, incertezze e dall'assenza di attività propulsiva nel corso della fase istruttoria, ha messo in rilievo, significativamente, come l'attività amministrativa sia stata sviata in favore di ambienti controindicati. E' stato, in particolare, evidenziato che, dopo numerosi solleciti effettuati dalla Prefettura per segnalare i ritardi nell'assegnazione del suddetto fondo, nel corso di una riunione convocata presso l'Ufficio Territoriale del Governo, alcuni amministratori dell'ente assicurarono la sollecita adozione di una delibera di giunta per l'affidamento del bene ad una associazione con la quale erano state concordate le relative modalità. La programmata assegnazione tuttavia non si è perfezionata in quanto, come emerso dalle indagini, nei giorni immediatamente successivi, dopo contatti intervenuti con l'ex esponente politico, l'ente locale ha disposto l'assegnazione del bene ad un'associazione operante nel settore sanitario assistenziale, il cui presidente intrattiene rapporti di lavoro con il suddetto uomo politico, anche lui con interessi economici nel settore della sanità.

Atteso che dopo il conferimento, avvenuto con modalità che presentano evidenti profili di irregolarità, il suddetto bene è rimasto comunque inutilizzato, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ha disposto la revoca della titolarità in capo all'amministrazione comunale.

Elementi sintomatici del penetrante condizionamento posto in essere da ambienti controindicati nei confronti dell'amministrazione sono altresì rinvenibili nella complessiva vicenda relativa all'erogazione di contributi economici, da parte dell'ente locale, in favore di persone giuridiche ed associazioni. Le indagini ispettive hanno accertato che le elargizioni sono state concesse con procedure caratterizzate da profili di arbitrarietà, attesa la carenza di qualsiasi regolamentazione sulle modalità di concessione dei benefici e quindi non in linea con i principi di buon andamento e trasparenza.

Un insieme di cointeressenze è stato messo in rilevo dalla commissione d'indagine in relazione ai diversi contributi erogati nel corso del 2009-2010 a quella stessa associazione operante nel settore sanitario, per la quale il predetto soggetto si era pervicacemente adoperato per l'affidamento del bene confiscato alla mafia.

Di tali contributi e per un rilevante importo hanno anche beneficiato associazioni o persone riconducibili a soggetti contigui ad organizzazioni criminali.

Per quanto, invece, attiene al sistema di aggiudicazione degli appalti di lavori e servizi, l'analisi dei relativi procedimenti ha evidenziato che, benché il comune di Salemi avesse aderito al protocollo di legalità denominato Carlo Alberto Dalla Chiesa, stipulato tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la regione Sicilia, i contenuti dello stesso non sono stati rispettati dall'amministrazione comunale. L'ente locale non ha infatti provveduto a richiedere, per le procedure di appalto di importo superiore a 250.000 euro le informazioni antimafia alla competente prefettura. Analoghe irregolarità sono state messe in rilievo per quanto attiene gli appalti di servizi superiori a 200.000 euro.

Il mancato rispetto del protocollo di legalità ha comportato che, come avvenuto in occasione dell'esito della procedura dell'appalto per il restauro ed il ripristino del palazzo municipale, sia risultata aggiudicataria dei lavori una società il cui rappresentante legale è stato deferito per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, quali la turbativa degli incanti e l'utilizzo di dati falsi per ottenere attestazioni di qualificazione inerenti lavori pubblici.

Ulteriori aspetti di diffusa illegalità nella gestione amministrativa dell'ente emergono dall'esame dei contributi statali erogati ai sensi della legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli eventi sismici del 1968.

Il ruolo di presidente della commissione incaricata della concessione dei contributi statali, che durante l'attuale mandato amministrativo sono stati superiori a 3.700.000 spetta, ex lege, al sindaco. Tale incarico è stato

delegato ripetutamente a diversi soggetti, spesso estranei all'amministrazione, senza alcuna verifica di un seppur minimo possesso di requisiti di professionalità, nei confronti dei quali sono state riscontrate frequentazioni con soggetti contigui ad ambienti mafiosi. Anche per quanto attiene i componenti della commissione preposta alla valutazione dei requisiti legittimanti la concessione di tali contributi sono state messe in rilievo ripetute situazioni di conflitto di interessi e cointeressenze.

Aspetti significativi in tal senso sono emersi dall'analisi delle istanze formulate da alcuni amministratori locali, nonché dall'esame di alcuni avvicendamenti nella proprietà dei beni per i quali erano stati richiesti i relativi contributi, che hanno messo in rilievo come molte delle suddette istanze siano state formulate con intenti speculativi.

In relazione a tali fatti un assessore comunale poi dimessosi dalla carica, è stato condannato, nel corso del 2011, per il reato di truffa aggravata in danno dello Stato, in relazione all'erogazione di contributi pubblici.

L'amministrazione comunale è inoltre venuta meno ai propri doveri di controllo, volti a verificare se, successivamente alla concessione dei menzionati contributi, i beneficiari abbiano effettivamente realizzato i previsti lavori. Nel periodo novembre 2008 - settembre 2011, sono state perfezionate 356 procedure e solamente nei confronti di sei beneficiari di contributi che non hanno effettuato gli interventi programmati sono state avviate le procedure per il recupero delle somme versate. Per contro, nel solo mese di agosto 2011, poco dopo l'insediamento della commissione d'indagine, il competente ufficio ha predisposto accertamenti nei confronti di ventidue beneficiari.

Ulteriori criticità sono emerse a seguito dell'analisi dei debiti fuori bilancio assunti dal comune di Salemi, a decorrere dal mese di luglio 2008, per una ripetuta serie di impegni di spesa per forniture di beni e servizi in violazione delle norme contabili.

I contenuti di una fonte tecnica di prova, hanno messo in rilievo ancora una volta il ruolo decisionale assunto dal citato ex esponente politico. Questi, infatti, in relazione alla possibilità di sostituire un assessore, rappresentava al primo cittadino che, necessariamente, il nuovo assessore dovrà essere rappresentativo di un numero di consiglieri sufficiente per garantire, in sede consiliare, l'approvazione di debiti fuori bilancio.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Salemi che, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, sono stati finalizzati a perseguire gli interessi di ambienti controindicati.

Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Salemi (Trapani) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 22 MAR. 2012

IL MINISTRO
Annamaria Cancellieri
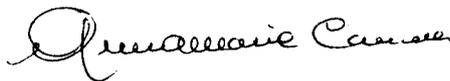
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Trapani

Prot.015/2012/R/O.E.S./Area I Trapani, 16 gennaio 2012

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

R O M A

O G G E T T O: Comune di Salemi (TP) - Articolo 143, 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla legge 15 Luglio 2009, n.94.

Il Comune di Salemi, i cui organi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 giugno 2008, è stato sottoposto, negli scorsi mesi, ad approfonditi accertamenti volti a verificare se la sua vita amministrativa abbia subito interferenze e/o condizionamenti da parte della criminalità organizzata tali da comprometterne la libera determinazione e l'imparzialità o da pregiudicarne il buon andamento e la regolarità delle funzioni e dei servizi.

Le ragioni dell'accesso al Comune di Salemi sono scaturite sia nell'ambito del procedimento penale....OMISSIS....., sia dal decreto ....OMISSIS.....emesso dalla Sezione penale e misure di prevenzione del Tribunale ...OMISSIS.

Dalle indagini, condotte nell'ambito del suddetto procedimento penale....OMISSIS.....a carico di ignoti della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo era emersa una costante presenza del...OMISSIS.., soggetto che formalmente non ricopre alcun ruolo politico all'interno dell'Amministrazione Comunale, nella gestione politico amministrativa del Comune di Salemi.

....OMISSIS ......

Inoltre, con il citato decreto .....OMISSIS.....della Sezione penale e misure di prevenzione del Tribunale....OMISSIS......, il Collegio, dopo aver delineato sinteticamente *"la posizione di vertice assunta dal ....OMISSIS........", si soffermava anche sulla sua accertata capacità di condizionare l'attività amministrativa del Comune di Salemi.*

Sul punto il Collegio osservava quanto segue:

"...Quanto ai rapporti con gli amministratori del Comune di Salemi, giova rilevare che, nonostante il.. ..OMISSIS.... formalmente non ricopra alcun ruolo politico, le captazioni
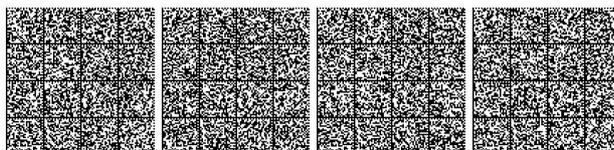
svelano un'inquietante ingerenza dello stesso nelle questioni politiche e amministrative, tanto da dettare le direttive alla Giunta Municipale, partecipando a diverse riunioni, nella sua stessa abitazione e in quella dello……OMISSIS…….

Il……OMISSIS………era finanche nelle condizioni di orientare le maggioranze del consiglio comunale e di arrogarsi la designazione degli assessori che il Sindaco avrebbe dovuto nominare in occasione delle dimissioni dell'assessore……OMISSIS……e nel caso di un eventuale "rimpasto" della Giunta.

Del resto la presenza del……OMISSIS……. nella Giunta Comunale risulta palpabile alla luce della carica di assessore ricoperta dal …….OMISSIS…… e dalla fedelissima……OMISSIS….

Allo stesso modo la regia occulta del………OMISSIS……all'interno del Consiglio Comunale emerge dagli intensissimi rapporti di frequentazione con il proposto intrattenuti dai consiglieri comunali…….OMISSIS……

Peraltro, l'infiltrazione del………OMISSIS…….in seno all'amministrazione comunale risulta ancor più dal dominio esercitato su dipendenti e funzionari del Comune di Salemi……OMISSIS……i quali, in modo sistematico, informavano e consultavano il …….OMISSIS…… sulle decisioni dell'amministrazione cittadina.

Emerge, in tal modo, il metodo mafioso esercitato dal ……OMISSIS……. nel contesto amministrativo e politico, locale e regionale."

Di contro, l'attività tecnica, di delega giudiziaria, ha permesso di intercettare una fitta serie di conversazioni telefoniche su temi - spesso delicati - che riguardano il Comune, intercorse tra amministratori comunali ed altri soggetti, i quali, sebbene ufficialmente non abbiano alcun titolo per intervenire nell'amministrazione della cosa pubblica, partecipano alle fasi decisionali più importanti, o peggio, talvolta risultano essere gli unici ed incontrastati decisori.

Poiché tra i protagonisti di tale "regia occulta" ve ne sono taluni gravati da vari pregiudizi penali, anche per reati di associazione mafiosa, appare dunque del tutto fondata l'ipotesi secondo la quale esista un vero e proprio condizionamento "mafioso" di tutta l'attività amministrativa del Comune di Salemi.
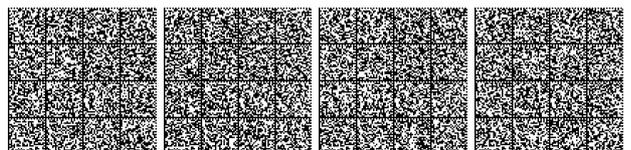
In relazione a quanto su evidenziato, essendo emerso un inquietante quadro dell'amministrazione comunale di Salemi che necessitava di urgenti accertamenti presso quell'Ente al fine di comprovare - anche sul piano amministrativo - quegli elementi concreti, univoci e rilevanti, dei condizionamenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, oltre a quelli già ampiamente suffragati dalle risultanze dell'indagine che ha portato all'adozione della citata misura di prevenzione personale e patrimoniale, ...OMISSIS...., si richiedeva al Ministro dell'Interno di autorizzare l'attività di accesso, ai sensi dell'art. 143, 2° comma del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 30 della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Il Ministro dell'Interno,....OMISSIS....., delegava la scrivente ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento con la nomina di una Commissione di indagine ....OMISSIS.......

La Commissione di indagine procedeva all'accesso nel Comune di Salemi in data 14 giugno 2011, e a seguito di proroga del termine di vigenza, depositava in Prefettura con apposita relazione gli accertamenti in data 9 dicembre 2011.

Gli accertamenti svolti dalla Commissione d'accesso.....OMISSIS......hanno messo in luce molteplici situazioni, corroborate anche da documentati elementi argomentativi, nelle quali la libera determinazione degli organi di autogoverno locale non sembra esplicarsi in pieno, soprattutto per effetto della notoria ed accertata invasività della criminalità organizzata sul territorio.

Dall'attività di indagine e dagli accertamenti condotti, esposti nell'allegata relazione, sono emersi elementi e forme di condizionamento degli amministratori, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati.

Gli esiti dell'attività di indagine disposta ai sensi dell'art. 143, II^ comma, sono stati considerati nell'ottica di perseguire il primario scopo di tutelare, da una parte, il diritto della collettività locale allo svolgimento democratico dell'attività amministrativa, dall'altra, la pienezza dell'autonomia attribuita dall'ordinamento all'ente locale, non competendo il compito di reprimere condotte criminose, in quanto non collegata la disposizione dell'eventuale scioglimento a norme penalistiche di tale natura.
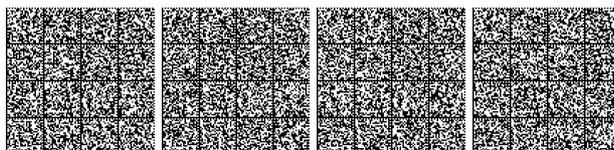
L'attività di accesso è partita, quindi, dal profilo della figura di ....OMISSIS.........il quale risulta, come già riferito nel provvedimento del Tribunale .....OMISSIS..... a carico del quale - alla luce degli elementi sinteticamente indicati nel provvedimento giurisdizionale citato - il Tribunale ha ritenuto prospettarsi *nuovi indizi di appartenenza all'associazione di tipo mafioso Cosa Nostra.*

L'indagine condotta ha mirato alla verifica di quegli elementi univoci, rilevanti e concreti previsti dall'art. 143, I° comma del tuel, tali da suffragare ulteriormente e nella dinamica degli atti gestionali e di indirizzo dell'amministrazione comunale di Salemi, il condizionamento del ....OMISSIS....... che pur non ricoprendo alcun ruolo politico, ha, di fatto, esercitato una continua ingerenza nella gestione della res pubblica.

.......OMISSIS.......

Così nel capitolo relativo ai beni confiscati è stato dimostrato che l'inerzia protratta dell'Amministrazione debba ritenersi imputabile, oltre che ad una disordinata o latitante attività gestionale e di indirizzo politico, ad un interesse specifico del ....OMISSIS.......a perorare l'assegnazione del fondo ......OMISSIS......., sino a determinare, con provvedimento di avocazione della Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la revoca della titolarità del bene in capo alla medesima amministrazione comunale di Salemi.

......OMISSIS......

Peraltro, è lo stesso Sindaco che afferma la centralità della figura del.......OMISSIS.....anche nelle attribuzioni di incarichi e di nomine. .....OMISSIS....

Per ciò che concerne, invece, l'erogazione dei contributi statali ex lege n.120/87, (post-evento sismico del 1968) oltre alle gravi disfunzioni gestionali-contabili rilevate nell'attività d'indagine della Commissione, si evidenzia che gli accertamenti relativi al .....OMISSIS....... non si sono potuti realizzare in quanto i relativi fascicoli sono stati sottoposti a sequestro dalla Sezione di polizia giudiziaria ...OMISSIS..... che in ordine ai suddetti sequestri è stato aperto un procedimento penale, tra gli altri, nei confronti di... .OMISSIS...., per il reato di cui all'art 640 bis c.p. di "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", con rinvio a giudizio ... OMISSIS ... .
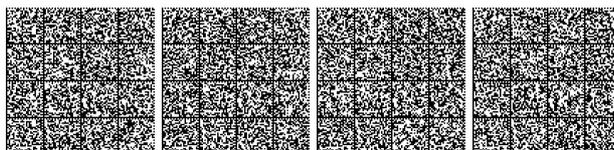
Pertanto, dalle risultanze info-investigative delle Forze di polizia riportate nell'allegata relazione e dalle attività di accertamento svolte dalla Commissione di indagine, si evidenzia un quadro indiziario a carico del.....OMISSIS.......nel condizionare la regolarità gestionale degli atti amministrativi comunali e nella libera determinazione degli organi elettivi e di rappresentanza che sicuramente costituisce un substrato solido nel ritenere che i principi di democraticità nel Comune di Salemi siano fortemente pregiudicati.

Come riferito dalla Commissione di indagine, non ci troviamo di fronte a condizionamenti malavitosi di stampo criminale perpetrati con la forza e la violenza, ma alla più sottile strategia che vede una forma di inquinamento della vita amministrativa del Comune di Salemi, attraverso l'occulta, ma poi non tanto, regia del.....OMISSIS..... con l'inserimento dei suoi uomini negli organi elettivi e gestionali, e capace, per il suo peso elettorale, di far eleggere un Sindaco, al fine di condizionarne l'operato.

.....OMISSIS.....

Come riferito nella proposta di accesso, dall'esame conclusivo degli atti della Commissione emerge chiaramente, oltre alla figura del .....OMISSIS......nella gestione della propria funzione istituzionale persegue anche finalità tese ad incrementare i propri interessi economici e rafforzare, con attività clientelari varie e attraverso la preposizione di uomini di sua fiducia all'interno dell'Amministrazione Comunale.....OMISSIS.....

Inoltre, dalle attività di indagine delle Forze di polizia, risulta avere rapporti ....OMISSIS.....con gravi precedenti penali, vicino alla locale consorteria mafiosa.

....OMISSIS.....

Il quadro che emerge dalla relazione è quello di un comune amministrato e gestito come se fosse bene privato ...OMISSIS....attraverso la pletora dei nominati e fidati dipendenti ed amministratori, con la dimostrata conseguenza che sia negli atti gestionali amministrativi che di natura contabile-finanziaria, l'irregolarità, la *mala gestio*, la violazione delle procedure di legge, rende il Comune esposto, anche, ad una grave possibile situazione di "*default*."

....OMISSIS........
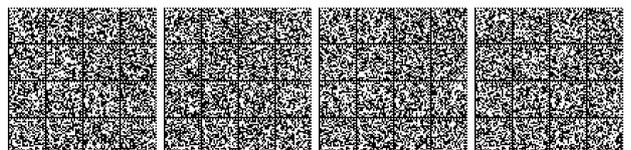
Sulla base delle risultanze, si ritiene che la responsabilità politica, amministrativa e gestionale del Comune fortemente condizionata dal......OMISSIS........ sia da valutare attentamente nell'applicazione delle misure di legge previste dall'art. 143 del Tuel, nonché, da parte dei competenti Organi giurisdizionali e di controllo esterno, per accertare eventuali responsabilità civili, penali, amministrative ed erariali, non solo degli amministratori ma anche dei dirigenti a cui sono ascrivibili le irregolarità evidenziate nei diversi settori oggetto dell'attività di accesso.

......OMISSIS......

Il condizionamento che è emerso, pervasivo nella vita amministrativa del Comune da parte del.....OMISSIS..., fa ritenere che vi siano i presupposti richiesti dalla cennata normativa, sotto una pluralità di indizi concludenti che la giurisprudenza del Consiglio di Stato richiede ai fini della configurabilità di fenomeni di condizionamento e della ricostruzione dei "collegamenti" che vincolano la vita amministrativa dell'ente locale a dinamiche a questi esterne e riconducibili alle mire espansionistiche della persona di....OMISSIS.......

Sotto tale aspetto assumono importanza decisiva i collegamenti esistenti fra singoli amministratori e la figura di attuale pericolosità del....OMISSIS.... per come esplicitati nell'allegata relazione.

Considerato che la ratio della normativa è quella non solo di stroncare l'eventuale commissione di illeciti, ma, in via preventiva, anche quella di supportare la vita dell'ente, previa rimozione di quelle cause d'infiltrazione che ne abbiano "infettato" il regolare e legittimo andamento, va rilevata, in Salemi, una pluralità di situazioni patologiche connesse all'interferenza del......OMISSIS......, sul quale il Tribunale.....OMISSIS....ne ha affermato, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, la "*prospettazione di nuovi indizi di appartenenza all'associazione di tipo mafioso Cosa Nostra.*"

Dalla relazione della Commissione, poi, emergono anche aspetti afferenti lo svolgimento, in modo palesemente anomalo, di attività amministrative poste in essere in chiara violazione delle regole del buon andamento, della regolarità e dell'imparzialità, favorendo e creando quel fertile terreno di *mala gestio della res pubblica* che ancora più facilmente ha consentito il condizionamento della volontà degli organi elettivi ed amministrativi, per piegarli agli interessi
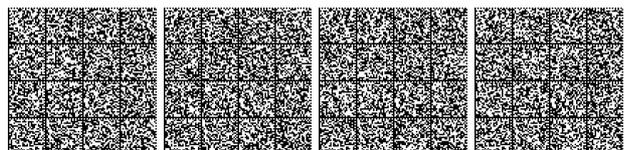
privati soprattutto del.....OMISSIS...il cui profilo di attualità dell'appartenenza alla criminalità organizzata di tipo mafioso è riferito dall'Autorità giudiziaria.

Gli esiti della relazione di accesso sin qui sinteticamente riportati, ai sensi dell'art. 143. III° comma del t.u.e.l., sono stati discussi in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica....OMISSIS.......che, all'unanimità, dopo ampia discussione, hanno espresso parere positivo in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi del Comune di Salemi.

...OMISSIS....

Il delineato clima di condizionamento e degrado in cui versa il Comune di Salemi, connotato da rilevanti omissioni nei riguardi delle ingerenze e delle pressioni territoriali esercitate.....OMISSIS...., piegati a logiche criminali, ha compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali ed ha minato la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Emerge un'attività di forte condizionamento, di pressioni e di connivenze nei confronti di esponenti dell'amministrazione comunale che ha costituito, all'interno di uno scenario complessivo già compromesso dalla tradizionale presenza di organizzazioni criminali operanti sul territorio, un fertile humus per il radicamento degli interessi delinquenziali nel tessuto politico-amministrativo dell'ente.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario avviare un procedimento preordinato ad eliminare, con urgenza, ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL PREFETTO
(Magno)
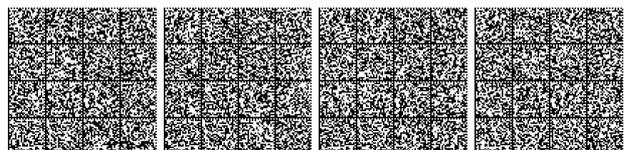
12A04231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Racalmuto e nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Racalmuto (Agrigento) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2007;

Visto il decreto del Presidente della Regione Sicilia in data 4 luglio 2011, con il quale, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco, presso l'ente locale è stato inviato un commissario straordinario con i poteri del sindaco e della giunta;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Considerato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per gli interessi della collettività e determina lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Racalmuto (Agrigento) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Racalmuto (Agrigento), è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Gabriella Tramonti - viceprefetto;

dott. Enrico Galeani - viceprefetto a riposo;

dott. Emilio Saverio Buda - dirigente di II fascia, Area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012
Interno, registro n. 3, foglio n. 24

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Racalmuto (Agrigento), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2007, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il 6 giugno 2011, la Procura della Repubblica di Palermo-Direzione Distrettuale Antimafia ha emesso nei confronti del sindaco di Racalmuto, nell'ambito del procedimento penale n. 4055/2009, invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini per associazione mafiosa, in quanto, nella qualità di vertice dell'amministrazione durante la consiliatura in corso e nelle due precedenti svolte consecutivamente avrebbe avvantaggiato esponenti mafiosi locali.

Successivamente, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco, presso l'ente comunale è stato inviato, con decreto del Presidente della Regione Sicilia del 4 luglio 2011, un commissario straordinario con i poteri del sindaco e della giunta.

In relazione alle vicende processuali ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti dell'amministrazione comunale, il prefetto di Agrigento, con decreto del 29 agosto 2011, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito delle indagini svolte, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato in data 1° marzo 2012 le proprie conclusioni, le cui risultanze sono state esaminate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Agrigento e di un delegato della Procura della Repubblica di Palermo-Direzione Distrettuale Antimafia, nel corso del quale è stato espresso avviso concorde circa la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il prefetto di Agrigento, con l'allegata relazione in data 13 marzo 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, ha pertanto chiesto l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 per aver riscontrato concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi.

Sebbene l'inchiesta giudiziaria sopra riferita si sia conclusa per il primo cittadino con una richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo-Direzione Distrettuale Antimafia il 6 settembre 2011, accolta dal GIP del Tribunale di Palermo il 26 ottobre 2011, tuttavia assumono rilievo, ai fini della misura di rigore proposta, le considerazioni svolte dall'Autorità Giudiziaria circa la vicinanza del predetto amministratore all'associazione mafiosa locale, in quanto lo stesso, nell'esercizio del proprio ruolo, avrebbe di fatto consentito all'organizzazione criminale di potersi infiltrare all'interno del comune di Racalmuto, omettendo di porre in essere interventi decisivi in occasione di una vicenda disciplinare che ha riguardato un dipendente comunale ed in occasione dell'assegnazione di lavori fiduciari, che hanno rafforzato i propositi criminosi della suddetta cosca.

A seguito di altra inchiesta giudiziaria, che nel luglio 2010 ha portato all'arresto di 19 persone, il sindaco è stato condannato in primo grado a 4 mesi di reclusione per istigazione alla corruzione.

Anche le risultanze delle verifiche svolte dalla commissione d'indagine - incentrate sull'attività amministrativa posta in essere dal comune di Racalmuto a decorrere dalle ultime elezioni amministrative tenutesi nella primavera del 2007 - hanno evidenziato il perdurare della mancanza di decisi interventi finalizzati a prevenire infiltrazioni mafiose in quel comune, di un sistema di assegnazione di lavori fiduciari a persone e imprese riconducibili direttamente o indirettamente a soggetti gravitanti nel crimine organizzato ed il permanere di comportamenti omissivi in ordine all'allontanamento dalla gestione della cosa pubblica comunale di un soggetto legato da stretti vincoli di parentela con un esponente della locale consorteria.

In particolare, con riferimento alla vicenda disciplinare, si segnala anche la mancata attivazione dei competenti organi dell'amministrazione comunale, che hanno omesso di assumere qualsivoglia iniziativa, pur in presenza di espressa sollecitazione da parte delle strutture interne all'ente.

Peraltro, lo storico radicamento nel territorio di dette organizzazioni criminali era conoscibile da chi rivestiva incarichi di vertice presso l'amministrazione comunale, in quanto connesso a vicende note che avevano pubblicamente svelato la pervasiva sussistenza del fenomeno.
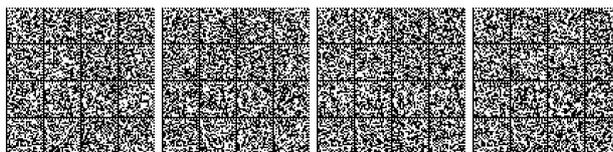
Le anomale cointeressenze sono collegabili ai vincoli di parentela o ai rapporti di frequentazione intercorrenti tra esponenti di cosa nostra ed altre figure di rilievo dell'organo consiliare nonché di alcuni componenti della giunta. In particolare, un consigliere in carica risulta legato da vincoli di parentela con un soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Sono inoltre significativi gli stretti rapporti familiari rilevati dalla commissione d'indagine tra dipendenti comunali e soggetti ritenuti appartenenti alla famiglia di cosa nostra di Racalmuto, colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione "Domino", fra cui anche una persona che, sino all'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale, era impiegata dell'amministrazione comunale come lavoratore socialmente utile.

In conseguenza dei profili sopra delineati, le indagini condotte evidenziano elementi concludenti di situazioni di malgoverno nella gestione della cosa pubblica, soprattutto in alcuni settori sensibili agli interessi economici.

Indizi sintomatici della permeabilità dell'amministrazione comunale emergono dalle numerose irregolarità e violazioni di legge che la commissione di indagine ha riscontrato e che confermano come gli organi dell'ente abbiano sviato la propria azione per favorire, soprattutto nel settore dei lavori pubblici, ditte riconducibili alle consorterie criminali.

Come evidenziato nella relazione del prefetto e in quella di accesso, durante gli anni 2008 e 2009 hanno ricevuto l'incarico di eseguire lavori e forniture, con affidamenti diretti e/o quali ditte di fiducia, due imprese riconducibili in termini diretti o indiretti ad esponenti della famiglia mafiosa di Racalmuto, attualmente detenuti perché condannati per reati di mafia.

Alle predette ditte è stata assegnata in forma diretta l'esecuzione di pubblici lavori o interventi di somma urgenza, incorrendo anche in irregolarità formali nelle procedure e nella tenuta e conservazione della documentazione amministrativo-contabile.

Infatti, per i relativi affidamenti, che riguardano i lavori e le forniture di materiali per la sistemazione di strade interne ed esterne e altri lavori di manutenzione, l'analisi della documentazione effettuata in sede di accesso ha posto in luce molti elementi di criticità e irregolarità, che vanno dal mancato riscontro di documentazione attestante le modalità di invito, all'assenza di ragioni d'urgenza, alla mancata apposizione del timbro della regolare esecuzione della fornitura e della congruità dei prezzi in ordine alla liquidazione.

Nella relazione dell'organismo ispettivo viene individuato come elemento di forte contraddizione il fatto che il comune, costituitosi parte civile in un processo contro esponenti di cosa nostra, otteneva il risarcimento del danno anche da uno stretto congiunto dei proprietari di una delle due citate ditte, mentre continuava ad intrattenere rapporti economici con la stessa.

Il comune di Racalmuto risulta interessato da altre inchieste giudiziarie, riguardanti il settore dell'urbanistica, connesse al rilascio dell'autorizzazione alla locazione di un ponte ripetitore per telefonia mobile in un terreno di proprietà di un dipendente comunale, nonché il rilascio di concessioni edilizie, finalizzato a procurare a ditte private ingiusti vantaggi patrimoniali correlati a finanziamenti con fondi europei.

Tale settore è connotato inoltre da una gestione personalistica condotta dal sindaco in occasione delle nomine dal medesimo disposte del capo dell'ufficio tecnico comunale e del proprio consigliere giuridico nella persona di un parente.

La commissione d'indagine ha evidenziato che le aggiudicazioni di lavori pubblici effettuate ad altre ditte presentano irregolarità e anomalie, nonché mancanza di adeguati controlli e verifiche da parte della amministrazione comunale in sede di esecuzione dei lavori, tali da comprovare la sussistenza di un generalizzato irregolare funzionamento dei servizi affidati alla civica amministrazione.

Tale condizione ricorre in occasione di procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori, risultati assegnati alla ditta di proprietà di un congiunto di un organo di vertice della burocrazia comunale che, nel tempo, ha effettuato diversi lavori per conto del comune di Racalmuto. Dette procedure risultano inficiate da irregolarità che riguardano passaggi determinanti della gara, come per esempio la presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara da parte del titolare della ditta citata in data successiva alla nomina della commissione di gara.

Concorrono a delineare il quadro di cointeressenze gli individuati elementi di collegamento fra la citata ditta e un componente di una cosca locale, che nel 1995 era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e nel 2002 ha lavorato come dipendente della stessa ditta; nonché rapporti di affari intrattenuti dalla medesima ditta in occasione di due aggiudicazioni di lavori di manutenzione straordinaria in alcuni tratti di strade esterne, con una di quelle due ditte sopraccitate, i cui titolari sono legati da stretti vincoli di parentela con componenti delle locali consorterie criminali. La ditta aggiudicataria, che pure aveva dichiarato di non voler subappaltare e concedere a cottimo lavoro alcuno, ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha invece coinvolto la seconda ditta citata, pattuendo con essa, tramite scrittura privata, la fornitura da parte di quest'ultima di materiale necessario per i lavori.
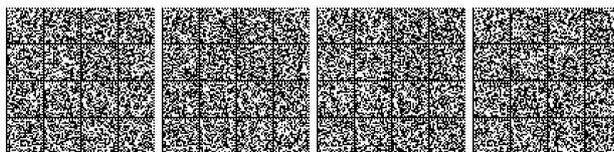
Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Racalmuto che, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, sono stati finalizzati a perseguire gli interessi di ambienti controindicati.

Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Racalmuto (Agrigento) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 22 MAR. 2012
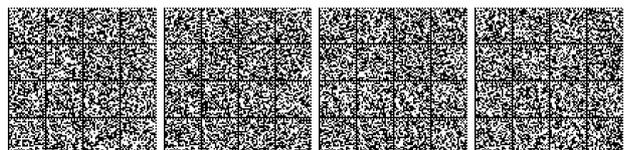
IL MINISTRO

Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

Prot . n. 326 Agrigento, 13 marzo 2012

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

Oggetto: Comune di Racalmuto. Accesso ex art. 143 Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n 267. Relazione.

1. PREMESSA

Il Comune di Racalmuto (8962 abitanti) ha rinnovato i propri organi elettivi in occasione delle consultazioni amministrative del 13 maggio 2007 a seguito delle quali.....OMISSIS ...... è stato eletto Sindaco.
Lo stesso aveva già ricoperto quella carica in due mandati consecutivi: dal giugno 1993 al dicembre 1997 e dal dicembre 1997 al maggio 2002.

Il 6 giugno 2011 la Procura della Repubblica di Palermo Direzione Distrettuale Antimafia ha emesso nei confronti del Sindaco, invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini (art. 375 c.p.p.), per i reati di cui agli artt. 61 n.9, 110 e 416 bis, commi 1,3,4,5 e 6 c.p., poiché " *nella qualità di Sindaco del Comune di Racalmuto (dal giugno 1993 al dicembre 1997; dal dicembre 1997 al maggio 2002; dal maggio 2007 ad oggi), ponendo in essere condotte finalizzate ed univocamente dirette ad avvantaggiare appartenenti all'associazione mafiosa cosa nostra (quali fra gli altri* ....OMISSISIS........ *), ha fornito un contributo specifico consapevole effettivo e causalmente idoneo al rafforzamento della predetta associazione ed alla realizzazione del suo programma criminoso...* ". Si precisa che il ....OMISSIS..... ......pochi giorni dopo avere ricevuto il predetto invito, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco.

In ragione di ciò, lo scrivente ha chiesto, con nota n. 794/R/OES del 6 luglio 2011 la delega ad esercitare i poteri accesso e di accertamento di cui all'1, comma 4, del D.L. 6 settembre 1982, n 629, convertito dalla L. 12 ottobre 1982, n726 e s.m.i. presso il Comune di Racalmuto. Con Decreto n. 17102/128/1(9) del 12 agosto 2011 il Ministro dell'Interno ha adottato il provvedimento richiesto.
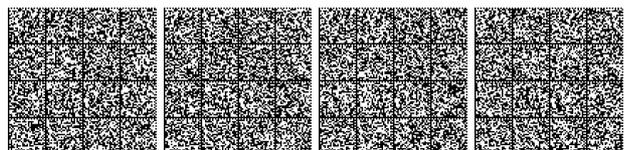
Con proprio atto n. 2011-1013/R/OES del successivo 29 agosto è stato disposto, ai sensi del richiamato art. 143, l'accesso presso il Comune di Racalmuto al fine di verificare l'eventuale sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata o di collegamenti diretti o indiretti con la stessa.

Delle relative attività è stata incaricata una Commissione di indagine.......OMISSIS ......

La citata Commissione si è insediata il 2 settembre 2011 ed ha consegnato in data 1° marzo corrente la relazione contenente le risultanze delle attività di verifica effettuate....OMISSIS....

In ottemperanza alla disposizione contenuta nell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, le risultanze della relazione di accesso sono state esaminate nella corso della seduta del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Agrigento e di un delegato della Procura della Repubblica di Palermo Direzione Distrettuale Antimafia. Al termine della riunione i componenti del consesso hanno espresso concorde avviso circa la sussistenza dei presupposti utili alla proposta di avvio del procedimento finalizzato alla adozione della misura di rigore prevista dal richiamato art. 143.

Si soggiunge che alla riunione non è stato invitato il Commissario che, in forza del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 262 del 4.7.2011, sta esercitando le funzioni di sindaco e giunta presso il Comune di Racalmuto. Ciò nel convincimento che lo scioglimento ai sensi dell' art. 143 del Decreto L.vo 18 agosto 2000, n 267 di una civica amministrazione sia una tematica che abbraccia interessi di carattere generale e vada oltre gli interessi di un singolo ente locale territoriale

2. IL PROCEDIMENTO PENALE Nr. 4055/2009 A CARICO DEL SINDACO DI RACALMUTO

2.a In data 8 giugno 2011, è stato notificato al Sindaco di Racalmuto.....OMISSIS...., l'invito ex art. 375 c.p.p. emesso il 6 giugno 2011 dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo nell'ambito del procedimento penale n. 4055/2009.

Oltre a quanto già indicato in premessa, l'avviso di garanzia in argomento recita: "*....l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri derivanti dalla qualità di Sindaco.......*" per avere, tra l'altro:

- *richiesto ed ottenuto da esponenti mafiosi di cosa nostra della famiglia di Racalmuto* ....OMISSIS ..... – *in occasione delle consultazioni comunali del dicembre 1997 – appoggio elettorale per l'elezione, poi avvenuta, a Sindaco del Comune in cambio della manifestata disponibilità ad offrire vantaggi inerenti il suo ruolo istituzionale, quali tra gli altri, il non aver immediatamente attivato – se non dopo sollecitazione del Prefetto di Agrigento – il procedimento disciplinare a carico di* ....OMISSIS ...., *dipendente comunale, già sottoposto a misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno sin dal luglio 1993;*

- *ritardato coscientemente la sospensione dal servizio del dipendente comunale* ....OMISSIS...., *sottoposto a misura di prevenzione con obbligo di soggiorno dal luglio 1993;*
- *ricevuto somme di denaro dagli esponenti mafiosi di Racalmuto e Grotte* .....OMISSIS ..... *finalizzate sia a sostenere la sua campagna elettorale del dicembre 1997, sia a rendere più spedito l'iter amministrativo e contabile di competenza del Comune (ente appaltante) nei lavori di rifacimento della rete idrica di Racalmuto, aggiudicati, con gara indetta il 29 novembre 1996, in favore dell'A.T.I.* .....OMISSIS ....;
- *favorito imprese riconducibili agli esponenti mafiosi della famiglia di Racalmuto o da questi segnalate, nell'attribuzione di appalti di opere pubbliche e private e nell'affidamento a trattativa privata e/o cottimo fiduciario di lavori alla ditta di* .....OMISSIS.....*(fratello di* ....OMISSIS ...... *nei cui confronti erano già stati emessi decreti di applicazione di misure di prevenzione personale ex L. 576/65), ed alla ditta* ....OMISSIS..... *di Grotte o riconducibili a* OMISSIS.... *Giuseppe, appartenente alla famiglia mafiosa di Racalmuto (nei cui confronti erano già stati emessi decreti di applicazione di misure di prevenzione personale ex L. 576/65);*
- *richiesto a* ....OMISSIS....*al momento dell'apertura del supermercato* ...OMISSIS ..... *in Racalmuto, mentre il predetto era contestualmente sottoposto a richieste estorsive provenienti dagli esponenti mafiosi locali (in particolare* .....OMISSIS....*), somme di denaro a titolo di tangente per ottenere il rilascio della relativa licenza commerciale;* OMISSIS
- *stabilito accordi direttamente con* ..... OMISSIS *allo scopo di evitare che il* .. OMISSIS ... *continuasse a denunziare falsamente di subire atti intimidatori ad opera di soggetti non identificati, riconducibili ad ambienti mafiosi;...*
  In Racalmuto, dal gennaio 1995 in poi".

2.b Dimissioni del Sindaco di Racalmuto

Quindici giorni dopo aver ricevuto l'avviso ex art. 375 c.p.p. della D.D.A. di Palermo, ...il sig. OMISSIS .... ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco.

Il Presidente della Regione Siciliana, con decreto n. 262 del 4 luglio 2011, nel prendere atto della cessazione dalla carica di Sindaco e della Giunta Municipale del Comune di Racalmuto, ha nominato un Commissario straordinario per la gestione del predetto Comune in sostituzione degli organi cessati. Nel citato decreto, risulta specificato che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., la cessazione dalla carica del Sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva Giunta ma non del Consiglio Comunale che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del Sindaco e del Consiglio comunale da tenersi nel primo turno elettorale utile.

Con decreto dell'Assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica del 7 marzo 2012, le elezioni amministrative sono state indette per il **6/7 maggio 2012**.
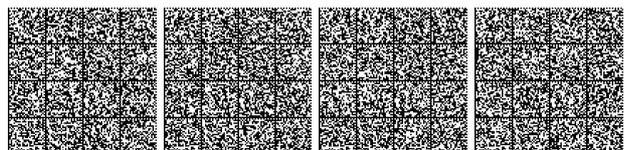
2.c Richiesta di archiviazione della D.D.A.

Il 6 settembre 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo Direzione Distrettuale Antimafia ha richiesto al G.I.P. di quel Tribunale l'archiviazione del procedimento penale n. 4055/09 RGNR iscritto nei confronti di .... OMISSIS......

Nella richiesta di archiviazione - nella quale risultano fra l'altro riportati passi dell'interrogatorio del ....OMISSISI.....svoltosi il 1° luglio 2011 - la D.D.A. ha evidenziato che:

"......OMISSIS, *quando ha avuto l'opportunità, nella qualità di Sindaco, di prendere le distanze dall'organizzazione mafiosa, non ha proceduto ad isolare o allontanare gli esponenti mafiosi presenti e conosciuti in paese.*

......Tale condotta così ricostruita ed accertata non è inquadrabile in alcuna fattispecie penalmente rilevante, non essendo prevista nel nostro ordinamento una norma che sanzioni la condotta consapevole di colui che rafforza, con i propri comportamenti anche omissivi, nella mente dei mafiosi l'idea di poter avere " a disposizione " il Sindaco;......

......Nel caso che ci occupa, non emergono gli impegni – che devono essere caratterizzati da serietà e concretezza e quindi non avere carattere generale - assunti da ..... OMISSIS.... *a favore dell'associazione mafiosa agrigentina ed in particolare della famiglia mafiosa di Racalmuto e la mancata prova di tali impegni....osta alla configurabilità del reato, attesa l'impossibilità della verifica probatoria...*

Non risulta, allo stato, integrato il reato di cui all'art. 416 bis c.p.....Mancano, allo stato, elementi indiziari significativi e tali da sostenere proficuamente l'accusa in giudizio.....

Gli episodi riferiti dai collaboratori di giustizia.........sono collocati temporalmente nell'anno 1996 e quindi appaiono datati così da travolgere, per i termini prescrizionali decorsi o incombenti, eventuali formulazioni di ipotesi di reato diverse rispetto a quelle sopra sostenute.....

La richiesta di archiviazione è stata accolta dal GIP del Tribunale di Palermo con provvedimento n. 2218/10 in data 26 ottobre 2011.

Si precisa che nell'istanza di archiviazione, assume rilievo la circostanza che l'Autorità Giudiziaria, pur nell'evidenziare che "... *Non risulta, allo stato, integrato il reato di cui all'art. 416 bis c.p.....Mancano, allo stato, elementi indiziari significativi e tali da sostenere proficuamente l'accusa in giudizio.....* " ha comunque sottolineato che gli elementi raccolti "... ***portano a ritenere che.....***OMISSIS..... ***a svolto il ruolo di Sindaco di Racalmuto consentendo, di fatto, all'organizzazione mafiosa capeggiata da .....*** OMISSIS..... ***di potersi infiltrare all'interno del Comune di Racalmuto, atteso che i mancati e decisivi interventi, che nella qualità di Sindaco, avrebbe potuto realizzare in occasione della vicenda disciplinare che ha riguardato....*** OMISSIS......***o in occasione dell'assegnazione di lavori fiduciari, hanno rafforzato i propositi***

criminosi della famiglia mafiosa di Racalmuto. OMISSIS ***....quando ha avuto l'opportunità, nella qualità di Sindaco, di prendere le distanze dall'organizzazione mafiosa, non ha proceduto ad isolare o allontanare gli esponenti mafiosi presenti e conosciuti in paese...".***

Le risultanze delle verifiche svolte dalla Commissione di indagine - incentrata sulla attività amministrativa posta in essere nel Comune di Racalmuto a decorrere dalle ultime elezioni amministrative tenutesi nella primavera del 2007 - hanno evidenziato:

- il perdurare della mancanza di decisi interventi finalizzati a prevenire infiltrazioni mafiose in quel Comune;
- il perpetuarsi della assegnazione di lavori fiduciari a persone e imprese riconducibili – direttamente e/o indirettamente – a soggetti gravitanti nel crimine organizzato di stampo mafioso;
- il permanere di comportamenti omissivi in ordine all'allontanamento di esponenti della locale consorteria mafiosa dalla gestione della cosa pubblica comunale.

3. LE FAMIGLIE MAFIOSE DI RACALMUTO

3.a Oltre a quanto già indicato nel paragrafo precedente, la richiesta di archiviazione nei confronti di ......OMISSIS ......, contiene le seguenti osservazioni che si reputano utili ai fini della presente informativa:

- la circostanza che il procedimento penale n. 4055/2009 RGNR - 2218/10 RG GIP trae origine dalle dichiarazioni di.... OMISSIS .....(appartenenti alla famiglia mafiosa di cosa nostra di Racalmuto e, dall'anno 2006, divenuti collaboratori di giustizia) e che quelle dichiarazioni hanno anche riguardato i rapporti intrattenuti nel corso degli anni dal sig..... OMISSIS.... con esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso operante in quel centro;
- a Racalmuto la cruenta guerra di mafia culminata nelle due stragi del 23 luglio 1991 e del 5 novembre 1992 aveva pubblicamente svelato la pervasiva sussistenza del fenomeno mafioso in quel territorio, consentendo di individuare soggetti che ne erano stati protagonisti: ...... OMISSIS ......, tutti sottoposti alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza con provvedimento del Tribunale di Agrigento del 3 luglio 1993;
- le vicende mafiose di quel centro erano analiticamente descritte in provvedimenti giudiziari e quindi conoscibili da chi ha assunto incarichi di vertice presso l'amministrazione comunale per governare un ambiente in parte permeato da vincoli mafiosi.

La Commissione di indagine ha evidenziato, nella propria relazione, che nel periodo preso in esame i nominativi di familiari sia di ......OMISSIS .... che di ... OMISSIS..... "compaiono" quali soggetti titolari di imprese che hanno ricevuto, con affidamenti diretti e/o quali ditte di fiducia, l'incarico di eseguire forniture e lavori da parte del Comune di Racalmuto. Così pure uno stretto congiunto di .....OMISSIS ......risulta far parte dell'organo consiliare in carica.

3.b L'Autorità Giudiziaria, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai citati collaboratori di giustizia, ha emesso, nell'ambito del procedimento penale n. 16100/2006, in un arco temporale che va dal mese di dicembre 2006 al luglio 2007, dapprima un provvedimento di fermo di indiziato di reato (c.d. operazione Domino I) e di seguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (c.d. operazione Domino II) nei confronti di diversi soggetti ritenuti appartenenti alla famiglia di Cosa Nostra di Racalmuto.

Fra questi ultimi sono ricompresi, tra gli altri, ... OMISSIS......nonché .... OMISSIS .....fratello di ......OMISSIS ....che sino all'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale era impiegato al Comune di Racalmuto come lavoratore socialmente utile).

Si soggiunge che fra i soggetti colpiti dalla menzionata Ordinanza figurano anche stretti congiunti di dipendenti comunali: .....OMISSIS ....

Nella richiesta di archiviazione del 6 settembre 2011 viene posto in luce che la **attendibilità dei collaboratori di giustizia** .... OMISSIS .... **risulta accertata** in diversi provvedimenti giudiziari che hanno riconosciuto la piena applicabilità della attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152. Inoltre si evidenzia la circostanza che gli elementi probanti raccolti nei confronti dei soggetti fermati e arrestati in esecuzione della Ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 16100/2006 (c.d. operazione Domino) si fondano sulle propalazioni degli stessi che, come noto, hanno rivestito ruoli di primo piano tanto nella famiglia mafiosa di Racalmuto quanto in Cosa Nostra agrigentina (.....OMISSIS..... ne è stato infatti leader provinciale).

Tale stato di cose induce a ritenere sussistente uno dei presupposti (presenza nel territorio comunale racalmutese di organizzazioni criminali di stampo mafioso) considerato utile ai fini della attivazione della procedura di rigore prevista dall'art. 143 del D.Lgs. n. 267.

3.c Nella menzionata Ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 16100/2006 risulta, altresì, riportato il verbale del 30 aprile 2007 nel quale il collaboratore di giustizia ....OMISSIS.... descrive il concreto operare della famiglia mafiosa di Racalmuto nel settore delle opere pubbliche:.....OMISSIS......

Ancorché le soprariportate dichiarazioni riguardino fatti antecedenti al suo arresto avvenuto nel novembre 2006 (periodo da cui ha iniziato il suo percorso collaborativo), si ritiene che le stesse assumano rilievo per due ordini di ragioni:
- perché descrivono e attestano le modalità attraverso cui la famiglia mafiosa di Racalmuto "controllava", anche in termini di indebiti profitti, lo svolgimento di attività economiche in quel territorio;
- in quanto vengono citati nomi e personaggi che travalicano il dato storico delle dichiarazioni e assumono il dato della attualità.

Compaiono infatti, nelle sopratrascritte dichiarazioni, i nomi di ..... OMISSIS....., **soggetti le cui imprese – .... OMISSIS ...., agli stessi riconducibili in termini diretti o indiretti – hanno,** come dettagliatamente descritto dalla Commissione di indagine nell'allegato A) della relazione dedicato all'analisi dei lavori pubblici, **intrattenuto, in tempi recenti, rapporti economici con l'Amministrazione comunale di Racalmuto.**
La Commissione di indagine ha analiticamente descritto – nel menzionato allegato A della relazione d'accesso - le numerose irregolarità che sono emerse in sede di verifica della documentazione attinente l'affidamento di pubbliche commesse (lavori, forniture, servizi), settore su cui notoriamente si incentra l'interesse e l'attenzione delle consorterie criminali di stampo mafioso sia per ricavare dalle risorse pubbliche illeciti profitti che per esercitare indebite forme di controllo sull'economia locale.

Tanto si reputa di evidenziare nella considerazione che in tema di scioglimento dei consigli comunali, la significatività degli indizi addotti a sostegno dello scioglimento non deve collegarsi ad una finalità repressiva o sanzionatoria (*cfr. Consiglio di Stato Sez. IV n. 925/1994)* dovendo piuttosto trattarsi di elementi che rendono verosimile la possibilità di una soggezione tout court o comunque un sintomatico grado di permeabilità dell'Ente alle logiche e agli obiettivi del crimine organizzato (*cfr. TAR Campania n. 1622/2006*), essendo quindi sufficiente, oltre alla notoria presenza sul territorio di organizzazioni criminali (di cui si è detto al punto 3.b) , una situazione di diffuso cattivo funzionamento di alcuni settori dell'amministrazione locale sensibili agli interessi economici dei sodalizi criminali.

3.d Avuto riguardo ai sopramenzionati soggetti, si precisa che: ......OMISSIS ......

4. ALTRI PROCEDIMENTI PENALI RIGUARDANTI, TRA L'ALTRO, SINDACO E DIPENDENTI DEL COMUNE DI RACALMUTO.

4.1 Oltre alla sopramenzionata operazione "Domino" (che ha interessato il settore dei lavori pubblici), il Comune di Racalmuto risulta interessato da altre inchieste giudiziarie, alcune delle quali concernenti il settore dell'urbanistica.

4.2 L'indagine denominata "Black Projects" (Proc.Pen. nr.8723/99) ha riguardato la commissione di illeciti presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Racalmuto in sede di rilascio di concessioni urbanistiche.
......OMISSIS........
Il procedimento penale si è concluso con il patteggiamento di alcuni imputati, la condanna in primo grado e prescrizione in Corte di Appello di altri imputati.

4.3 L'indagine "Giochi di Potere" (Proc. Pen. n. 5545/2007) riguarda l'illegittimo operato da parte di amministratori e dipendenti comunali del settore dell'urbanistica per l'illecito rilascio di concessioni edilizie, finalizzato a procurare a ditte private ingiusti vantaggi patrimoniali connessi a finanziamenti con fondi europei.

.....OMISSIS ....

Il 15 febbraio 2012, l'Autorità Giudiziaria ha rinviato a giudizio alcuni dipendenti comunali, il Sindaco .....OMISSIS....., l'Avv. ....OMISSIS....., l'Ing. ....OMISSIS..... , professionisti e titolari di ditte, tutti coinvolti nell'illecito rilascio di concessioni edilizie per accedere a pubblici finanziamenti.

Si precisa che il Sindaco, oltre che rinviato a giudizio per il reato di abuso di ufficio, risulta imputato per la violazione degli artt. 51 e 52 della legge n. 142/90.

Nei capi di imputazione, risulta, fra l'altro, evidenziata la violazione del principio di efficienza e buon andamento nell'esercizio dell'azione amministrativa e del combinato disposto delle norme di cui all'art. 97 Cost. in materia di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Risulta, dunque, evidente la condizione di elevata criticità nella gestione della cosa pubblica nel Comune di Racalmuto.

Nel sottolineare che i principi di efficienza e buon andamento nell'esercizio dell'azione amministrativa trovano richiamo anche nell'art. 143 del decreto legislativo n. 267, si sottopone all'attenzione il fatto che il lavoro della Commissione di indagine, ha fatto riscontrare una compromissione della imparzialità e del corretto andamento della attività amministrativa non solo nel settore dell'urbanistica (oggetto di attenzione nell'inchiesta "Giochi di Potere"), ma anche nel settore dei pubblici lavori, notoriamente sensibile agli interessi economici dei sodalizi criminali.

4.4 Le figure del sindaco .....OMISSIS.....e dell'Avv. ....OMISSIS.....emergono anche nella inchiesta denominata "Sorgente"(Proc. Pen. n. 2110/2010) che, il 7 luglio 2010, ha portato all'arresto di 19 persone. Secondo l'accusa, ...OMISSIS..... insieme al ....OMISSIS...., aveva chiesto all'amministratore delegato di Girgenti Acque (società di gestione dell'A.T.O. idrico provinciale di Agrigento) di versargli somme di danaro....OMISSIS.... per non danneggiare la società con iniziative legali. Il reato, secondo quanto letto in atti, non si è consumato per l'opposizione dell'amministratore delegato.

In sede di giudizio di primo grado, ...OMISSIS..... è stato condannato a mesi 4 di reclusione per istigazione alla corruzione

5. PUBBLICI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI

Nel rimandare alla relazione della Commissione di indagine per quel che concerne più dettagliate notizie sui singoli soggetti che hanno ricoperto le cariche di sindaco, assessore, consigliere

comunale a decorrere dalle ultime elezioni amministrative e sui dipendenti comunali (tra cui il Segretario comunale), si riepilogano di seguito gli aspetti ritenuti di maggior interesse per quel che attiene al dettato normativo di cui all'art. 143 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i.

5.1.a La figura del **Sindaco** di Racalmuto viene stigmatizzata attraverso considerazioni espresse dalla Direzione Distrettuale Antimafia nella richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 4055/2009, cui si è fatto precedentemente menzione:

"*.......Gli elementi sopra riportati portano a ritenere che .....* OMISSIS *.....ha svolto il ruolo di Sindaco di Racalmuto consentendo, di fatto, all'organizzazione mafiosa capeggiata da* ......OMISSIS.... *di potersi infiltrare all'interno del Comune di Racalmuto, atteso che i mancati e decisivi interventi, che nella qualità di Sindaco, avrebbe potuto realizzare in occasione della vicenda disciplinare che ha riguardato* ......OMISSIS *.........o in occasione dell'assegnazione di lavori fiduciari, hanno rafforzato i propositi criminosi della famiglia mafiosa di Racalmuto.....* , ...OMISSIS *quando ha avuto l'opportunità, nella qualità di Sindaco, di prendere le distanze dall'organizzazione mafiosa, non ha proceduto ad isolare o allontanare gli esponenti mafiosi presenti e conosciuti in paese....* ".

Come già descritto, il sig. ....OMISSIS....:

- è stato condannato per il reato di istigazione alla corruzione a 4 mesi di reclusione nel procedimento penale n. 5978/2008 RGNR (c.d. operazione "Sorgente"), reato consumato nella qualità di sindaco e quindi di pubblico ufficiale.
- nell'inchiesta giudiziaria denominata "Giochi di potere" gli è stato contestato, assieme ad altri (fra cui dipendenti comunali responsabili del settore tecnico-urbanistico), il reato di abuso di ufficio in occasione di rilascio di concessioni edilizie e concessioni in sanatoria per opere di ristrutturazione edilizia, in violazione anche del principio di efficienza e buon andamento nell'esercizio dell'azione amministrativa e del combinato disposto delle norme di cui all'art. 97 Cost. in materia di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. Nel citato procedimento penale il .....OMISSIS..... risulta rinviato a giudizio anche per la violazione degli artt. 51 e 52 della legge n. 142/90.

L'insieme degli elementi che emergono sulla figura del .....OMISSIS......sono indicativi - specie in considerazione della violazione dell'art. 97 della Costituzione evidenziata dalla Autorità Giudiziaria - della sussistenza di una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica nel Comune di Racalmuto. **L'accesso ispettivo ha peraltro evidenziato che la compromissione del corretto e buon andamento della pubblica amministrazione comunale concerne anche aspetti più specificatamente attinenti l'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000 per l'avvenuto affidamento di pubbliche commesse (forniture e lavori) a imprese riconducibili a soggetti gravitanti nel crimine organizzato di stampo mafioso.**
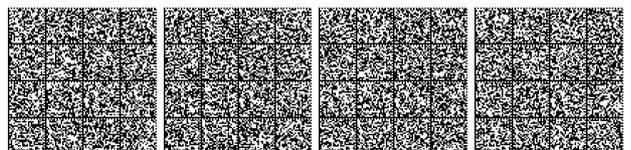
5.1.b **Il Presidente del Consiglio Comunale** **.....**OMISSIS**.....**è ...... nonchè cugino di .....OMISSIS....., menzionato nella ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 3721/07 RGNR denominata "Agorà" (riguardante le interferenze mafiose nella costruzione di un grande centro commerciale a Castrofilippo, Comune sciolto per infiltrazioni mafiose con D.P.R. del 18 aprile 2011). .....OMISSIS.........".

Si soggiunge che .....OMISSIS..... era anche comproprietario con il consigliere comunale .....OMISSIS.......(attualmente in carica) della ditta .....OMISSIS....... (cessata perché fallita).

Elementi di contatto del Presidente del Consiglio Comunale con la famiglia .....OMISSIS....si rinvengono anche nella sfera attinente alla vita privata dello stesso:

- è stato testimone di nozze al matrimonio contratto il 6.10.2010 fra .....OMISSIS.....(figlio di .....OMISSIS..... condannato all'ergastolo per mafia) con .....OMISSIS....;
- è fidanzato con .....OMISSIS....., figlia di ....OMISSIS .....interessata, assieme al marito....OMISSIS....., dal decreto di sequestro dei beni della famiglia di appartenenza) e nipote di ....OMISSIS.....

5.1.c Anche la vita privata dell'ex **consigliere comunale** **......OMISSIS.....**evidenzia punti di contatto con la famiglia ...OMISSIS..... lo stesso è stato testimone di nozze al matrimonio contratto il 5 luglio 2006 fra .....OMISSIS.....(figlio del sopramenzionato ....OMISSIS......, ed interessato dal citato decreto di sequestro dei beni di quella famiglia).

Il consigliere ...OMISSIS.....si è dimesso da quella carica per assumere, nel 2008 a seguito della sua nomina da parte del Sindaco ....OMISSIS..... l'incarico di **assessore con delega ai lavori pubblici e urbanistica.**

Si precisa che l'attività politica del .....OMISSIS.....in seno al Comune è cessata perché lo stesso, mentre era assessore comunale, è stato arrestato per acquisto, importazione, detenzione illecita e cessione a terzi di sostanza stupefacente tipo cocaina; il relativo procedimento penale si è concluso con sentenza di condanna emessa il 3 dicembre 2009.

5.1.d **Il Vice Presidente del Consiglio Comunale**, ...OMISSISI..... è:
- fratello di .....OMISSIS....... Quest'ultimo è coniugato con .....OMISSIS....., sorella di .....OMISSIS..... che è moglie di .....OMISSIS......, dipendente comunale, appartenente alla famiglia mafiosa di Racalmuto ed ora collaboratore di giustizia.
- cognato di ....OMISSIS....., impiegato comunale, coniugato con ....OMISSIS.....
- cugino di.....OMISSIS...., ex assessore comunale.

5.1.e Il **consigliere comunale** **.....**OMISSIS.... era socio della ditta .....OMISSIS..... (cessata per fallimento) fra i cui soci figurava anche ......OMISSIS......(..... e cugino del Presidente del

Consiglio comunale) sul cui conto i collaboratori di giustizia hanno dichiarato che "*...era vicino.... alla cosa nostra di Racalmuto* ......OMISSIS..........".
Il Consigliere comunale ......OMISSIS..... è socio della ......OMISSIS...... fra i cui soci risulta ......OMISSIS...... attualmente indagato per concorso esterno in associazione mafiosa a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

5.1.f **Il consigliere comunale** .....OMISSIS.......

Il padre, ...OMISSIS.....è presente nell'operazione di polizia "Domino". Non è stato tratto in arresto perché il GIP ritenne che: "......*in presenza di documentazione attestante lo stato particolarmente grave di salute dello stesso, tanto da ritenere fortemente scemata la capacità d'intendere e volere, non si ritiene di potere richiedere nei suoi confronti la misura cautelare in carcere, pur in presenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico....*".

Lo zio del consigliere comunale è .....OMISSIS ....., già capo della famiglia mafiosa di Racalmuto, ucciso in un agguato mafioso avvenuto nelle campagne di Castrofilippo a seguito della "guerra tra Cosa Nostra e Stidda".

Il citato consigliere comunale è sorella di .....OMISSIS...... impiegato comunale.

5.2 Da quanto descritto, emerge come nel Comune di Racalmuto sussiste un rilevante intreccio parentale fra soggetti che hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche e dipendenti comunali, nonché di dipendenti comunali con soggetti controindicati, aspetti sui quali si rimanda ai dettagliati prospetti C1 e C2 allegati alla relazione di accesso.

Detto intreccio appare indicativo di una condizione di permeabilità dell'apparato comunale a pressioni esterne e dunque a indebite ingerenze ed interferenze mafiose.

5.2.a Con riferimento al personale alle dipendenze del Comune di Racalmuto si evidenzia, in primo luogo, **che fra i dipendenti figura tuttora** ......OMISSIS.....(ora collaboratore di giustizia, fratello di ......OMISSIS.... capo della famiglia mafiosa di Racalmuto), **al quale il Comune continua a corrispondere il c.d. assegno alimentare.**

Fra i dipendenti comunali è stata rilevata la **presenza di persone a vario titolo imparentate con la famiglia** .....OMISSIS.... fra cui:

.......OMISSIS.....

5.2.b **Si segnalano di seguito i nominativi di altri dipendenti di quell'Ente per i quali sono stati individuati pregiudizi a loro carico o a carico di loro stretti congiunti:**

.....OMISSIS ...

6. IL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI

6.1. La ditta .....OMISSIS...., proprietà della famiglia ....OMISSIS....

La ditta ....OMISSIS....è stata costituita nel 1995 e, all'atto della costituzione, il capitale sociale £. 21.000.000 era diviso in tre parti eguali tra il padre .....OMISSIS... ed i due figli ....OMISSIS.....

Nel 2000 il padre ha ceduto la propria quota ai due figli che sono diventati ciascuno titolari del 50% del capitale sociale

L'analisi sugli affidamenti dei lavori pubblici condotta dalla Commissione di indagine, ha consentito di appurare che alla ditta ....OMISSIS......sono stati affidati – nel periodo 2008/2009 – pubblici interventi a mezzo di affidamento diretto.

In data 6 ottobre.2010, il Tribunale di Agrigento ha emesso il decreto .....OMISSIS......con il quale ha disposto il sequestro dei beni nei confronti di .....OMISSIS....... Tra i beni sequestrati (affidati ad un amministratore giudiziario) risultano, oltre la .....OMISSIS....., anche altri beni per un valore complessivo di euro 1.500.000,00.

Ciò che rileva ai fini della presente informativa e per l'applicabilità del provvedimento di rigore previsto dall'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, è la circostanza che negli anni 2008 e 2009, la ditta .....OMISSIS.....ha avuto un rapporto di privilegio col Comune di Racalmuto, che le ha assegnato in forma diretta l'esecuzione di pubblici interventi nonostante l'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dall'Autorità Giudiziaria nei confronti di componenti di quella famiglia e nei confronti di uno dei proprietari della ditta.

Si riportano di seguito gli elementi informativi ritenuti di maggior rilievo:

.....OMISSIS....

Oltre alle menzionate irregolarità, si pone ancora una volta in evidenza la circostanza che alla data del 31 dicembre 2007 (data del provvedimento di affidamento della fornitura), quando erano ben noti i provvedimenti adottati dalla Autorità Giudiziaria nei confronti di .....OMISSIS....la ditta .....OMISSIS....è stata "*opportunamente interpellata*" e individuata quale ditta affidataria delle forniture per il Comune.

Per di più, detto comportamento si è ripetuto.

a) nel 2009 la ....OMISSIS.....ed il Comune di Racalmuto hanno contratto, senza che fosse specificata la tipologia dell'affidamento, la fornitura di materiale necessario alla sistemazione/manutenzione di strade interne .....OMISSIS.....

....OMISSIS....

Al riguardo si evidenzia che il testo della proposta di determinazione (…..OMISSIS…..ed allegata alla delibera di Giunta citata) evidenzia, tra l'altro, "… *che la ditta* …..OMISSIS….*all'uopo interpellata si è dimostrata disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi al prezzo di € 2.500,00 IVA compresa* …". ….OMISSIS…..

Anche per tale affidamento, l'analisi della documentazione effettuata in sede di accesso ha posto in luce elementi di criticità che di seguito si riportano:
……OMISSIS….

- -non appare osservato l'art. 14 del regolamento comunale n. 42/2008, che tra l'altro recita: "….. *la lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o posta elettronica. Nel caso di intervento di urgenza di cui all'art. 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'art. 20. l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo*…"Invero, agli atti non è stata rinvenuta alcuna documentazione attestante le modalità di invito cui avrebbe dovuto ottemperare l'Ente comunale nelle due ipotesi statuite negli articoli sopra indicati. Né tantomeno è stata rinvenuta idonea documentazione dell'affidataria …..OMISSIS….. attestante l'avvenuto invito;
- -nella determina dirigenziale n. 234 del 29 maggio 2009 citata si rileva la mancanza della descrizione della tipologia dell'affidamento ovvero, attesa l'entità e la natura della fornitura, non è specificato se trattasi di *"affidamento diretto"* o *"cottimo fiduciario"*;
- -l'art. 7 del regolamento comunale n. 42/2008, prevede che la fornitura di beni in economia possa essere eseguita in ragione di *rapporti convenzionali* vigenti con il Comune. Al riguardo si evidenzia che la …..OMISSIS…. non risultava iscritta all'albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo/appalto;
- -sulla fattura n. …..OMISSIS …. in ordine alla liquidazione, non è stato apposto alcun timbro della regolare esecuzione della fornitura e la congruità dei prezzi praticati come previsto dalle disposizioni vigenti;
- -il preventivo di spesa….OMISSIS…..è privo della data di redazione.

b) Sempre nell'anno 2009, la …..OMISSIS…….ed il Comune di Racalmuto hanno contratto, ancora una volta senza specificare la tipologia dell'affidamento, la fornitura di materiale necessario alla manutenzione ordinaria della viabilità e alla sistemazione del cimitero comunale per una spesa complessiva di euro 2.577,84, per lavori da eseguirsi in amministrazione diretta con personale dell'Ente.
La Giunta Comunale (composta da ……OMISSIS….., con la partecipazione per l'assistenza di …..OMISSIS…. n.q. di segretario generale) con delibera n. 128 del 25 maggio 2009 (fornitura di materiale necessario alla manutenzione ordinaria della viabilità e alla sistemazione del cimitero comunale) ha autorizzato sia la spesa di euro 2.577,84, sia …..OMISSIS…. all'adozione dei conseguenti atti.

Il testo della proposta di determinazione, completa di relativo preventivo di spesa ....OMISSIS...... allegata alla delibera di giunta citata, riporta, tra l'altro, "...*che la ditta* ....OMISSIS....... *all'uopo interpellata si è dimostrata disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi al prezzo di € 2.577,84 IVA compresa......*".
L'analisi della documentazione effettuata in sede di accesso ha evidenziato le stesse irregolarità indicate al punto b.

6.2. La ditta .....OMISSIS..... s.n.c.

La Commissione di indagine ha accertato anche altri casi di affidamento di pubblici interventi a ditte considerate di fiducia e nei confronti delle quali sono emerse circostanze che - direttamente e/o indirettamente - le riconducono a personaggi gravitanti in contesti delinquenziali mafiosi.

La società .....OMISSIS....è stata costituita il ....OMISSIS.... dai fratelli .....OMISSIS...... (fratelli di ....OMISSIS....., interessati da provvedimenti di carattere giudiziario, così come riportato nel punto 3.d), che ne detengono tuttora la proprietà.

All'atto della costituzione i tre fratelli hanno conferito nella citata società ....OMISSIS.... le imprese individuali di cui erano prima singolarmente titolari. Si precisa che .....OMISSIS...... è stato lavoratore dipendente della ditta individuale del fratello ....OMISSIS.....negli anni 1998, 2000, 2001, 2002 , 2004 e 2005. In relazione a tale circostanza, si rappresenta che, secondo il convincimento della Commissione di indagine, sussistono circostanziati elementi che pongono in raccordo ....OMISSIS ....col fratello.....OMISSIS..... e correlativamente la .....OMISSIS ..... s.n.c. con l'assetto familiare degli .....OMISSIS.....

Appare utile in proposito richiamare il contenuto del già trascritto verbale del 30 aprile 2007 (riportato negli atti del procedimento penale scaturente dall'operazione "Domino) nel quale il collaboratore di giustizia .....OMISSIS..... descrive come Cosa nostra di Racalmuto controllava le attività economiche connesse alla realizzazione di opere pubbliche, dichiarazioni che chiamano in causa, fra gli altri, sia ......OMISSIS......

La lettura del cennato verbale fa emergere un sistema di "imposizione" , che individuava in .....OMISSIS.... colui cui occorreva rivolgersi per la fornitura dei materiali e OMISSIS....... colui cui rivolgersi per il nolo dei mezzi .....OMISSIS.........).

Anche in tal caso ciò che rileva ai fini della presente informativa e per l'applicabilità del provvedimento di rigore previsto dall'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, è la circostanza che il Comune di Racalmuto ha assegnato la esecuzione di pubblici interventi, a mezzo di affidamenti diretti, alla ......OMISSIS......s.n.c., invitandola anche quale ditta di fiducia a cottimi-appalti. Ciò anche dopo la adozione di provvedimenti giudiziari nei confronti di componenti di quella famiglia.
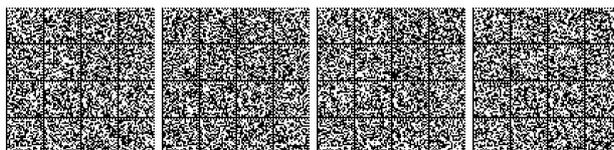
Si riportano di seguito gli elementi ritenuti di maggior rilievo:

.....OMISSIS....

Per completezza di informazione si pone in rilievo la seguente circostanza connessa ai comportamenti dell'Amministrazione comunale racalmutese: la Commissione di indagine ha evidenziato che nel processo relativo alla operazione "Domino II" (conclusosi con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo del 5 marzo 2009) il Comune, costituitosi parte civile, ha ottenuto il diritto al risarcimento del danno anche da ......OMISSIS...., fratello dei soci della .....OMISSIS .... snc. In proposito si evidenzia come nella relazione dell'organismo ispettivo viene individuato come elemento di forte contraddizione il fatto che, la costituzione di parte civile nel citato procedimento penale, non ha impedito a quell'Ente di continuare ad intrattenere rapporti economici ed affidare pubbliche commesse all'.....OMISSIS.... (riconducibile al nucleo familiare degli .....OMISSIS.....).

Si soggiunge, da ultimo, che questa Prefettura aveva emesso, nel 2010, un'informazione antimafia interdittiva nei confronti della società in esame, che ha proposto ricorso al T.A.R..

Il T.A.R. - nel sottolineare che nell'informativa impugnata la Prefettura aveva ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione della società ricorrente, sulla base della sola circostanza che .....OMISSIS....., fratelli dei soci, erano stati tratti in arresto per associazione di stampo mafioso – ha accolto il ricorso ritenendo insufficiente, al fine di ravvisare il tentativo di condizionamento o infiltrazione mafiosa, il mero rapporto di parentela o di coniugio di amministratori o soci di un'impresa con elementi malavitosi. In proposito si precisa che al momento dell'adozione della certificazione antimafia interdittiva risultava agli atti d'ufficio il rapporto di parentela, ma non il prolungato rapporto di lavoro (sviluppatosi nell'arco di 7 anni) di .....OMISSIS..... con la ditta del fratello .....OMISSIS.....Elemento, questo, emerso nel corso dell'accesso ispettivo.

L'insieme degli elementi e delle circostanze descritte nel presente capitolo appaiono ancora una volta indicative di una condizione di permeabilità a condizionamenti ed interferenze di natura mafiosa della struttura comunale.

7. ULTERIORI ANOMALIE E IRREGOLARITA' NEGLI APPALTI PUBBLICI

Oltre a quelle riscontrate nell'affidamento di pubbliche commesse alle ditte ....OMISSIS...., la Commissione di indagine ha individuato anomalie e irregolarità anche in altri affidamenti, non necessariamente riconducibili – almeno allo stato degli atti in possesso – ad interferenze di stampo mafioso.

Si richiama al riguardo l'allegato A) della relazione di accesso, nella quale è stata descritta, per ogni singolo appalto esaminato, la formazione del procedimento, i dirigenti e dipendenti coinvolti nelle fasi procedimentali nonché gli elementi di criticità riscontrati.

In particolare la Commissione ha sottolineato che "..*nel corso delle attività ispettive, attesa l'irregolare tenuta e conservazione della documentazione amministrativo-contabile relativa alle aggiudicazioni (bandi, assegnazioni, cottimo fiduciario ecc.), in particolar modo la parziale scritturazione del registro dei contratti, ovvero l'incompletezza del carteggio da esaminare, si è reso necessario procedere ad una articolata riconciliazione della documentazione mancante che di volta in volta è stata richiesta al personale dell'Ufficio tecnico* ...."

Nel richiamare *in toto* le considerazioni dell'organismo ispettivo, si cita a titolo esemplificativo:
.....OMISSIS....

L'insieme delle irregolarità e anomalie riscontrate dall'organismo di accesso in tema di assegnazione dei pubblici lavori e la mancanza di adeguati controlli e verifiche da parte della amministrazione comunale in sede di esecuzione dei lavori – pure riscontrate - **indicano la sussistenza di un generalizzato irregolare funzionamento dei servizi affidati alla civica amministrazione.**

Siffatta situazione, considerata nel contesto prima descritto dell'attività dell'Ente e dei suoi rappresentanti, offre l'immagine di una struttura permeabile a indebite ingerenze e interferenze, anche di stampo mafioso.

8. IL SEGRETARIO COMUNALE

8.1.a Come noto l' art. 97 del D.Lgs 267/2000 dispone che il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Se da un lato quella figura non può sostituire il dirigente nell'emanazione di un provvedimento di sua competenza, alla stessa si intestano compiti aventi carattere di garanzia, la sua assistenza deve essere esercitata in via permanente su tutta l'attività dell'ente, anche con riferimento ai problemi amministrativi, come l'osservanza dei principi dell'efficienza ed efficacia nell'esercizio dei compiti istituzionali dell'Ente Comune; il che richiama i controlli gestionali interni di economicità ed efficienza di cui all'art. 97 della Costituzione.

La figura del Segretario comunale costituisce il punto di cerniera fra la funzione di indirizzo e controllo (rientrante nelle attribuzioni degli organi elettivi) e la funzione di gestione (devoluta ai dirigenti dell'apparato burocratico) e ad essa si riconnettono pertanto importanti compiti sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e della difesa del pubblico interesse.
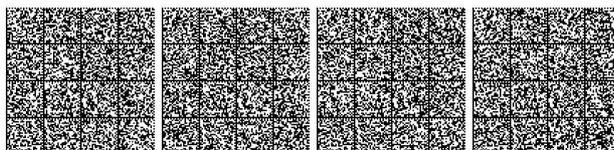
Valutazioni negative sull'andamento della azione amministrativa nel Comune di Racalmuto si ricavano dal provvedimento di rinvio a giudizio di cui al procedimento penale n. 5545/07 ("Giochi di Potere", di cui si è fatto cenno nel cap. 4) nel quale l' Autorità Giudiziaria ha inserito nei relativi capi di imputazione la violazione "*....del principio di efficienza e buon andamento nell'esercizio dell'azione amministrativa e del combinato disposto delle norme di cui all'art. 97 Cost. in materia di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione...*"

Disfunzioni e carenze sono state registrate, dall'organismo ispettivo, anche in altri settori dei servizi comunali: le pratiche per la riscossione dell'ex ICI vedono una elevata situazione di sofferenza (su 111.304, ne risultano non evase 44.161); criticità sono state riscontrate anche nella riscossione della TOSAP e negli introiti del servizio AFFISSIONI.

8.1.b Il Segretario comunale del Comune in esame è **.....OMISSIS....**

Il marito .....OMISSIS......, è titolare di una ditta individuale che, nel tempo, ha effettuato diversi lavori per conto del Comune di Racalmuto, alcuni dei quali sono stati esaminati in sede di acceso ispettivo.

Le verifiche effettuate dalla Commissione d'indagine presso il sistema informativo INPS hanno fatto appurare che la ditta .....OMISSIS....... ha avuto alle sue dipendenze, nel 2002, ...OMISSIS..... (vedasi punto 3.d della presente informativa). Al riguardo si evidenzia come nel 1995 il citato .....OMISSIS ......era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 2 e mesi 6, circostanza da considerarsi ben nota nel 2002, anno in cui lo stesso ha lavorato alle dipendenze della ditta di proprietà del marito del segretario comunale.

Sulla scorta anche di detta circostanza, l'organismo ispettivo ha ritenuto di aver individuato elementi di collegamento fra il citato....OMISSIS...., la ditta ....OMISSIS.....A e la ....OMISSIS.... s.n.c.

Quanto asserito trova fondamento nelle considerazioni svolte dalla Commissione d'indagine che, tenuto conto di due elementi di valutazione (dimensioni medio-piccole del Comune di Racalmuto e continuità nella prestazione lavorativa della ....OMISSIS.....in quel territorio) e dell'esame degli atti, ha posto in luce la circostanza che non era possibile "ignorare" la caratura criminale dello .....OMISSIS......, né che la .....OMISSIS.... – con cui la ditta .....OMISSIS..... ha intrattenuto rapporti economici – era di proprietà dei fratelli del predetto.

A conferma di quanto espresso, si evidenzia che con atto di Giunta n. ....OMISSIS... – presente il segretario comunale .....OMISSIS ...... – è stata deliberata l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria in alcuni tratti di strade esterne (paragrafo 2.7.1. dell'allegato A della relazione di accesso) da affidarsi mediante cottimo appalto. L'ing. .....OMISSIS.... - dirigente del Settore III-

ha invitato alla gara 5 ditte di fiducia dell'Amministrazione, fra cui la .....OMISSIS**...... s.n.c e la ditta......**OMISSIS**....., risultata aggiudicataria.**

L'analisi della relativa documentazione svolta dagli ispettori ha evidenziato che:

- i componenti della commissione di gara che hanno provveduto all'aggiudicazione dei lavori sono stati nominati con determina dirigenziale n. 64 del 15 febbraio 2008 del segretario comunale .....OMISSIS.... (moglie di .....OMISSIS..... titolare dell'omonima ditta individuale, poi risultata aggiudicataria);
- la determina n. 64 non ha rispettato il contenuto dell'art. 84 del c.d. codice degli appalti per il quale la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; si evidenzia al riguardo che l'istanza di partecipazione alla gara della ditta .....OMISSIS.... è datata 18 febbraio 2008;
- in luogo della stipula del contratto per l'assegnazione dei lavori, sul verbale di affidamento di gara datato 22 febbraio 2008 è stata apposta a mano la seguente dicitura: *"il presente verbale di gara, ai sensi dell'art. 34, comma 2° del Regolamento dei contratti approvato con Del. C.C. n. 4/94 tiene luogo a contratto"*; tale dicitura, in rappresentanza del Comune, è stata sottoscritta, tra gli altri, dalla .....OMISSIS....., moglie di ....OMISSIS.....;
- la ditta .....OMISSIS....., nell'istanza di partecipazione alla gara, datata 18 febbraio 2008, in ottemperanza a quanto disposto dal bando, ha dichiarato, al *punto 8* della stessa, di *" di non voler subappaltare e concedere a cottimo ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 163/2006, lavoro alcuno e di volersi avvalere di noli a freddo"*. **In data 20 maggio 2008,** invece, **con scrittura privata la ditta .....**OMISSIS **...... ha pattuito con la ditta ...** OMISSIS.. **la fornitura, da parte di quest'ultima, del materiale "*tout-venant*".**

Si ritiene che tale operazione sia elusiva della sopra citata norma, nonché del punto 4) dell'articolato di cui al bando di gara, atteso che con la scrittura privata in parola sembra essersi comunque concretizzato un sub-contratto.

Analogo comportamento è stato tenuto in occasione di un'altra aggiudicazione di lavori (manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade esterne –paragrafo 2.7.2 dell'allegato A della relazione di accesso*)*, atteso che nell'istanza di partecipazione alla gara, datata 7 luglio 2008, in ottemperanza a quanto disposto dal bando, la ditta..... OMISSIS a .....ha dichiarato, al *punto 8* della stessa, di *" di non voler subappaltare e concedere a cottimo ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 163/2006, lavoro alcuno e di volersi avvalere di noli a freddo"*. **Diversamente, in data 24 settembre 2008, con scrittura privata, la ditta ....** OMISSIS **..... ha pattuito con la** .....OMISSIS ......**S.n.c. la fornitura, da parte di quest'ultima, del materiale "*tout-venant*".**

Inoltre la Commissione d'indagine ha posto in luce una violazione del punto 3 del bando di gara da parte della ditta.... OMISSIS ......atteso che la stessa non ha indicato nella domanda di

partecipazione le targhe e/o i numeri di telaio dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione dei lavori. Circostanza questa che avrebbe dovuto determinare la esclusione dalla gara.

Al di là di quanto desunto dalla documentazione degli atti per l'affidamento dei lavori di cui sopra, la Commissione di indagine ha appurato tramite il sistema informativo dell'INPS, che la ditta .....OMISSIS .... alla data di affidamento dei lavori non disponeva di maestranze: approfonditi riscontri dei tabulati INPS hanno permesso di rilevare che l'ultimo periodo in cui risultano operai dipendenti presso la ditta ..... OMISSIS .... è l'anno 2006.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il comportamento tenuto dal Segretario comunale si è negativamente caratterizzato per i motivi già indicati, che assumono maggior negativa incidenza in quanto la coinvolgono, attraverso il rapporto di coniugio, con il titolare della ditta ...... OMISSIS .... In ragione di ciò si reputa concretizzato un *vulnus* alla immagine di trasparenza e imparzialità che deve caratterizzare l'operato di una pubblica amministrazione.

8.1.c La figura della...... OMISSIS ....emerge anche con riferimento alle vicende riguardanti..... OMISSIS..... (in ordine ai rapporti parentali dello stesso con pubblici amministratori e dipendenti comunali, si rimanda al punto 5.2. della presente informativa) **nella sua qualità di dipendente comunale.**

Con determina nr. 576 dell'11 dicembre 2006, il responsabile dell'Ufficio Tecnico ha disposto la sospensione dal servizio del ....OMISSIS..... e con la retribuzione dell'assegno mensile alimentare per carichi di famiglia pari al 50% dello stipendio. Il provvedimento era stato adottato atteso che quest'ultimo in data 5 dicembre.2006, era stato sottoposto in stato di fermo (successivamente tramutato in arresto) perche' ritenuto partecipe della famiglia mafiosa di Racalmuto.

In data 16 agosto 2009, il responsabile dell'ufficio stipendi - con missiva n. 8304 indirizzata anche al Segretario comunale e per conoscenza al Sindaco .....OMISSIS....- ha chiesto indicazioni sulla posizione retributiva di .....OMISSIS....., poiché, pur essendo in stato di arresto continuava a percepire regolarmente ogni mese lo stipendio nella misura di 50%. **Detta richiesta è rimasta inevasa tant'è che .....OMISSIS.... continua tuttora a percepire emolumenti e ciò nonostante sia stato condannato il 5 marzo 2009 con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 18 febbraio 2010, ad anni 3 e mesi 8 di reclusione e interdizione dai pubblici uffici per anni 5: al gennaio di quest'anno, ... OMISSIS......risulta ancora dipendente e continua a percepire la somma di 795,20 euro lorde (596,08 euro al netto) a titolo di assegno alimentare.**

A mente della vigente normativa (peraltro richiamata nel Regolamento del Comune) in simili fattispecie è obbligatorio adottare il provvedimento di licenziamento senza preavviso. In ragione di ciò si ritiene che, al di là delle specifiche competenze di altre figure dell'apparato comunale, la ......OMISSIS.... avrebbe dovuto - in ragione del proprio ruolo e della evidente rilevanza che riveste la questione della presenza del .....OMISSIS..... in seno all'apparato comunale farsi carico

di promuovere ogni indispensabile iniziativa che portasse a ricondurre la posizione lavorativa del .....OMISSIS....... alla piena osservanza della legge e del regolamento vigenti. Ciò in omaggio al ruolo di garante che si intesta alla figura del segretario comunale e nella considerazione che già nel 1993 (allorché il .....OMISSIS...... venne sottoposto alla misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno) vi furono ritardi nella adozione dei necessari provvedimenti di carattere disciplinare.

Le vicende riportate sono certamente note alla .....OMISSIS....., atteso che la lettura dell'interrogatorio del 1° luglio 2011 di ....OMISSIS..... (procedimento penale n. 4055/2009) indica come "......*comunque all'epoca del provvedimento di sospensione il segretario comunale era* ...... OMISSIS ...", e precisa che su quella questione "...*ci fu una riunione in Prefettura.. alla presenza mia, del segretario comunale* ....OMISSIS ....".

Il comportamento descritto è stato mantenuto anche dopo la notifica al Segretario comunale, della nota n. 354 del 22 novembre 2010 con la quale il Ministero dell'Interno-Direzione Centrale della Polizia Criminale Servizio Centrale di Protezione-, nel precisare che ......OMISSIS.... era stato condannato ai sensi dell' art. 416 bis c.p. con pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, ha chiesto notizie sulla posizione lavorativa dello stesso. A tale richiesta il Comune ha risposto che "... OMISSIS....*a tutt'oggi risulta sospeso dal servizio atteso che questo ente non è stato mai informato né sono stati notificati atti che comprovino cambiamento alcuno della sua situazione di carcerato..*".

Il mancato licenziamento del .....OMISSIS.... configura un non indifferente danno ai valori della chiarezza e imparzialità che devono connotare l'agire di una amministrazione municipale. Appare, in proposito, poco giustificabile la condotta tenuta da quella civica amministrazione e dal Segretario comunale che, anche dopo aver ricevuto la nota del Ministero dell'Interno, non si è curato di assumere qualsivoglia iniziativa.

9. ELEMENTI CONCLUSIVI

E' noto che in tema di scioglimento dei consigli comunali, la significatività degli indizi addotti a sostegno dello scioglimento non deve collegarsi ad una finalità repressiva o sanzionatoria (*cfr. Consiglio di Stato Sez. IV n. 925/1994)* dovendo piuttosto trattarsi di elementi che rendono verosimile la possibilità di una soggezione tout court o comunque un sintomatico grado di permeabilità dell'Ente alle logiche e agli obiettivi del crimine organizzato (*cfr. TAR Campania n. 1622/2006*), essendo quindi sufficiente, oltre alla notoria presenza sul territorio di organizzazioni criminali, una situazione di diffuso cattivo funzionamento di alcuni settori dell'amministrazione locale sensibili agli interessi economici dei sodalizi criminali.

L'inchiesta giudiziaria "Domino" ha ricostruito l'assetto della famiglia mafiosa racalmutese, decrivendo un contesto criminale che non esaurisce la propria attività nella commissione di reati
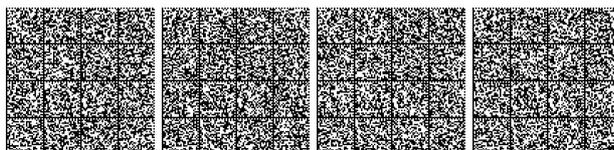
"comuni", ma tende ad estendere il proprio controllo sull'economia e sulla amministrazione comunale, come è consuetudine delle più pericolose e pervasive associazioni mafiose. Quanto riferito trova conferma anche nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia citati nel corpo della presente informativa.

Alterazioni nel **settore dell'urbanistica** sono state recentemente accertate dall'indagine "Giochi di Potere", sfociata nel procedimento penale n. 5545/2007, che ha determinato il rinvio a giudizio, in data 15 febbraio scorso, di alcuni impiegati comunali e del Sindaco .....OMISSIS....per il reato di abuso di ufficio nel rilascio di concessioni edilizie, consumato per procurare ingiusti vantaggi patrimoniali a ditte private. Al Sindaco e ai dipendenti comunali viene contestato di aver commesso gli abusi di ufficio "... *in violazione degli obblighi istituzionali.... sorgenti dal combinato disposto delle norme di cui alla legge regionale n.10/1991 di recepimento della legge n. 241/1990, del principio di efficienza e buon andamento nell'esercizio dell'azione amministrativa e del combinato disposto delle norme di cui all'art. 97 della Costituzione in materia di efficienza e buon andamento della P.A....*".

Al di là delle indagini giudiziarie si evidenzia come le verifiche svolte dalla Commissione di accesso hanno consegnato l'immagine di un Comune dove il contesto socio-territoriale è inquinato dalla presenza di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e si riflette nella gestione dell'Ente: nel **settore dei lavori pubblici** l'attività ispettiva ha messo in luce una serie di elementi che hanno contribuito a considerare concreta la compromissione del buon andamento di quella civica amministrazione, evidenziando non solo l'irregolare funzionamento dei servizi di competenza comunale, ma minando gravemente lo stato della sicurezza pubblica in quel territorio.

L'alterazione ed il **diffuso cattivo funzionamento di settori del Comune sensibili agli interessi dei sodalizi criminali,** si è palesata attraverso le verifiche svolte dalla Commissione di indagine che ha accertato l'attribuzione di esecuzione di pubblici lavori o forniture a ditte considerate "imprese di fiducia" (.....OMISSIS......), nei cui confronti sono emerse circostanze che - direttamente e/o indirettamente - le riconducono a soggetti che gravitano in contesti delinquenziali mafiosi.

Le considerazioni sopra esposte non possono essere disgiunte da elementi valutativi sui **pubblici amministratori di Racalmuto e sul Segretario comunale.**

Al riguardo si reputa utile evidenziare che il principio della separazione fra funzione di indirizzo e controllo e funzione di gestione non esclude le responsabilità che fanno capo agli organi di vertice politico-amministrativo i quali hanno comunque pregnanti compiti di pianificazione, di direttiva, di impulso, di vigilanza e verifica che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee

Non può in proposito non evidenziarsi che in una realtà come quella di Racalmuto (centro di non rilevanti dimensioni, con una popolazione di 8962 abitanti), coloro che ricoprivano una pubblica carica erano facilmente in grado di rendersi conto della sussistenza di "situazioni sensibili" che

potevano incidere negativamente sulla trasparenza e sulla imparzialità dell'azione amministrativa nella gestione della cosa pubblica. Il fermo di PG di ....OMISSIS.... del 5 dicembre 2006, gli arresti di .....OMISSIS..... del 31 luglio 2007 per associazione di tipo mafioso, la condanna per reati di mafia di ....OMISSIS...... del 20 marzo.2008, la condanna all'ergastolo di ....OMISSIS..... per reati di mafia del 16 gennaio 2009, erano tutte notizie, in un centro come Racalmuto, risapute e gli amministratori avevano certamente la possibilità di accorgersi che pubblici lavori disposti dal Comune venivano eseguiti dalla ditta di proprietà della famiglia ....OMISSIS.....

Tutti dati dei quali Sindaco, Assessori, Consiglieri e Segretario comunale "sembrano" non accorgersi, all'atto dell'individuazione delle ditte cui affidare i lavori in qualità di stazione appaltante (si richiama, in proposito quanto riferito nei capitoli 5 e 8).

In ragione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano, nel Comune di Racalmuto, concreti, univoci e rilevanti elementi di collegamento diretti o indiretti con la criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché forme di condizionamento degli organi elettivi che hanno compromesso il buon andamento e l'imparzialità di quella civica Amministrazione, con pregiudizio del regolare funzionamento dei servizi comunali. Gli ispettori hanno inoltre descritto una serie di elementi che, valutati nel loro insieme, possono essere ritenuti tali da delineare un quadro indiziario sintomatico di un atteggiamento complessivo dell'amministrazione dell'ente locale che non è teso alla esclusiva cura degli interessi pubblici di cui lo stesso è attributario. **Ciò anche con riferimento alla figura del segretario comunale nei cui confronti si reputa risultino sussistenti circostanze ed elementi riconducibili all'art. 143 del D.Lgs.n. 267/2000 (anche con riferimento ai contenuti del V comma del citato articolo).**

In conclusione si evidenzia come le risultanze delle attività di accesso e di verifica hanno messo in luce un insieme di circostanze tali da far ritenere concreta la sussistenza di collegamenti fra pubblici amministratori e la locale famiglia mafiosa, tanto da minare il buon andamento, la imparzialità e il corretto funzionamento dei servizi affidati a quella civica Amministrazione, con conseguente grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica in quel centro.

Gli elementi sopra riferiti inducono a considerare sussistenti i presupposti utili per l'attivazione delle procedura di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000 sia nei confronti degli organi elettivi, sia nei confronti del Segretario comunale....OMISSIS.....

Appare al riguardo utile evidenziare che, al momento, il Comune di Racalmuto, retto da un commissario di nomina regionale (in sostituzione del sindaco e della giunta e permanendo in carica il Consiglio Comunale) è stato inserito dalla regione Siciliana nell'elenco dei Comuni chiamati a rinnovare gli organi elettivi nelle consultazioni amministrative che si svolgeranno il 6/7 maggio 2012.

Si allega copia della relazione redatta dai componenti della commissione di indagine e si comunica che la stessa verrà trasmessa, per debito d'ufficio, alla Procura della Repubblica di Palermo Direzione Distrettuale Antimafia.

IL PREFETTO
(Ferrandino)
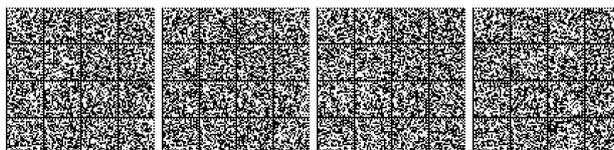
12A04232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Gragnano e nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Gragnano (Napoli) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Ritenuto che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per gli interessi della collettività e determina lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Gragnano, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gragnano (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Gragnano (Napoli), è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Salvatore La Rosa - prefetto a riposo;

dott.ssa Rosalia Mazza - viceprefetto;

dott. Francesco Greco - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012
Interno, registro n. 3, foglio n. 23

ALLEGATO
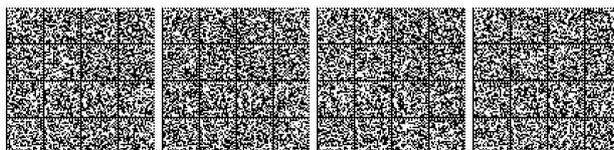
Al Presidente della Repubblica

Il comune di Gragnano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Un'operazione di polizia giudiziaria disposta nel mese di ottobre 2010, che aveva portato all'arresto di numerosi affiliati a clan camorristici, aveva rivelato come la locale criminalità organizzata, oltre ai tradizionali interessi connessi alla realizzazione di profitti o vantaggi illeciti, si fosse adoperata per indirizzare le libere scelte degli elettori anche attraverso atti di violenza o richiesta ai candidati di corrispettivo in denaro.

Il procedimento penale relativo ai fatti suddetti ha portato, nel mese di gennaio 2011, all'adozione di un decreto di rinvio a giudizio nei confronti del presidente del consiglio comunale.

In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il Prefetto di Napoli, con decreto del 10 giugno 2011, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Napoli, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli, ha redatto l'allegata relazione in data 26 gennaio 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.

Sono stati posti in evidenza i forti legami, a diverso titolo intercorrenti tra alcuni amministratori e dipendenti del comune di Gragnano, molti dei quali con precedenti penali per reati associativi, con esponenti di ambienti controindicati; tali rapporti, consolidatisi nel tempo, hanno prodotto un condizionamento dell'attività amministrativa dell'ente in funzione degli interessi e delle regole della criminalità organizzata.

La relazione del Prefetto si sofferma sulla figura del sindaco, ora dimissionario, nei cui confronti vengono evidenziati rapporti di parentela con personaggi di punta della locale cosca. Lo stesso è coniugato con l'organo di vertice di un vicino comune, recentemente destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini ispettive hanno posto in rilievo come quest'ultimo influenzasse le dinamiche politiche del comune di Gragnano partecipando alle riunioni di maggioranza che si svolgevano presso l'abitazione del sindaco.

L'organo ispettivo, avvalendosi anche delle risultanze dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria, ha posto in rilievo la sussistenza di un materiale contributo offerto da esponenti della locale malavita nel corso della campagna elettorale in favore di soggetti collegati con la maggioranza e con il sindaco eletto all'esito della competizione elettorale della primavera 2009.

Emblematicamente significativo in tal senso è l'episodio concernente l'esercizio fraudolento del voto, avvenuto durante il turno di ballottaggio, all'esito del quale sono state arrestate due persone per aver votato con i duplicati delle tessere elettorali intestate ad altri due soggetti. Tali duplicati, come emerso dalle indagini delle forze di polizia, erano stati rilasciati dall'ufficio elettorale del comune. Nella stessa circostanza era stata denunciata una scrutatrice per aver attestato falsamente le generalità dei predetti, poi arrestati, ammettendoli al voto.

Il citato procedimento penale che ha fatto seguito a tale vicenda ha visto la condanna, in sede di patteggiamento, delle persone suddette mentre il presidente del consiglio comunale, successivamente dimessosi dalla carica, è stato condannato per reati concernenti la turbativa del voto.

Nell'ambito delle indagini è stata accertata l'esistenza di un gran numero di duplicati delle tessere elettorali, rilasciati dagli uffici comunali, al fine di porre in essere il meccanismo fraudolento del voto nonché quanto alle modalità di rilascio di tali duplicati, un confuso controllo delle procedure ed una gestione dell'ufficio elettorale a dir poco inaffidabile.

In tale contesto assumono significativa rilevanza i contenuti dell'ordinanza di conferma della misura cautelare di custodia in carcere dalla quale si evince che esponenti del locale clan miravano ad assumere il controllo di attività economiche e di servizi pubblici e che le stesse avevano svolto un ruolo attivo nelle predette elezioni, sostenendo il futuro presidente del consiglio anche attraverso la minaccia e l'aggressione.

Diversi settori dell'ente locale risultano caratterizzati da una serie di irregolarità funzionali al mantenimento di determinati assetti e cointeressenze con soggetti in organico o contigui all'organizzazione camorristica egemone, la cui attività si è inserita anche nel circuito legale.

Emblematico in tal senso si è rivelato l'esito della verifica di una procedura concernente il rilascio di una licenza per l'attività di ristorazione volturata a favore del figlio del locale capo clan.

Non è stato effettuato alcun controllo sulla regolarità edilizia ed urbanistica del manufatto da parte degli uffici comunali, controllo che avrebbe consentito di accertare che il locale adibito a ristorazione era abusivo. Tale violazione è stata invece accertata dai competenti uffici dell'Arma dei Carabinieri che, nell'evidenziare anche lo stato di detenzione in carcere del titolare dell'attività, chiedevano la revoca dell'autorizzazione amministrativa. Solo a seguito di tale intervento il comune ha revocato la licenza amministrativa ed ha ordinato la demolizione delle opere abusive.

L'elusione di ogni principio di buon andamento è manifestato dalla circostanza che la mancata ottemperanza del destinatario dell'ordinanza di demolizione è stata verbalizzata a distanza di mesi e solamente dopo l'insediamento della commissione d'indagine.

Un ulteriore elemento che denota la sussistenza di cointeressenze tra componenti dell'apparato politico e ambienti controindicati è emerso dall'esame della procedura per il rilascio di un'autorizzazione amministrativa ad un'azienda agrituristica. La dichiarazione di inizio attività prevedeva la vendita di prodotti in azienda ed in forma itinerante e non in locale aperto al pubblico come invece accertato.

Le verifiche svolte dall'organo ispettivo hanno messo in rilievo che, dai grafici prodotti a corredo della citata istanza, era chiaramente desumibile che i locali ivi riportati erano adibiti allo svolgimento dell'attività di ristorazione e intrattenimento, in luogo di quella dichiarata di vendita di prodotti aziendali.

Risulta ancor più significativa la circostanza che nel verbale redatto in occasione di un sopralluogo effettuato da un tecnico comunale, successivamente all'insediamento della commissione d'indagine, la struttura del fabbricato viene attestata in una consistenza diversa dalla effettiva destinazione d'uso.

I gestori di tale attività, peraltro, avevano occupato un'attigua area di proprietà comunale adibendola a parcheggio. Tale occupazione abusiva non è mai stata contestata dai competenti uffici comunali e sebbene dopo l'impulso della commissione d'indagine sia stata effettuata una formale ricognizione della violazione, non risulta sia stata posta in essere alcuna concreta azione per far cessare l'abuso.

L'insieme delle evidenziate illegittimità e negligenze dell'amministrazione comunale si è risolto in favore di soggetti legati ad esponenti della criminalità organizzata atteso che l'effettivo titolare del bene, secondo quanto emerso nel corso delle indagini ispettive, sarebbe una persona strettamente riconducibile ad ambienti controindicati.

Nel contesto delineato si inserisce la procedura seguita dall'ente in occasione dell'iniziativa promossa dalla regione Campania in base alla quale, soggetti pubblici e privati, erano invitati a proporre e realizzare progetti finalizzati all'attuazione di programmi per la risoluzione di problematiche abitative. Sulla base di tale programma erano pervenute al comune di Gragnano le manifestazioni di interesse di alcune aziende. Il commissario straordinario al tempo incaricato della gestione del comune di Gragnano aveva evidenziato la necessità che tali istanze fossero valutate sulla base delle reali esigenze di ulteriori vani residenziali e che i relativi progetti servissero effettivamente a ridurre il disagio abitativo di fasce deboli.

L'assenso al progetto regionale è stato successivamente formalizzato dall'attuale amministrazione, disattendendo le indicazioni formulate dal predetto commissario.

La giunta comunale ha, inoltre, approvato le proposte formulate da due aziende senza alcuna verifica istruttoria delle pratiche ed in carenza dei relativi poteri atteso che, sulla base della vigente normativa, competente a deliberare in materia è il consiglio comunale.

E' stato, altresì, messo in rilievo come i progetti promossi dalla giunta, motivati quali interventi di natura sociale, abbiano invero celato interventi meramente speculativi, tenuto anche conto che l'anagrafe edilizia redatta per l'elaborazione del piano urbanistico comunale aveva escluso qualsiasi bisogno di nuovi vani abitativi. Ulteriore elemento, che indirettamente conferma la natura speculativa di tali interventi, è dato dalla circostanza che detti progetti non sono stati esitati favorevolmente dalla regione Campania.

E' indicativo di anomale cointeressenze che una delle istanze sia stata prodotta da un'azienda che non aveva alcuna disponibilità delle aree interessate dall'intervento, parte delle quali di proprietà della famiglia di un ex assessore comunale e che l'altra è stata formulata da una persona riconducibile a locali ambienti controindicati.

Anche le verifiche svolte presso il settore edilizio - urbanistico hanno fatto emergere carenze sia nell'organizzazione degli uffici che nell'attività di vigilanza.

Infatti, come evidenziato dall'organo ispettivo, gli unici abbattimenti deliberati dal comune di Gragnano sono stati quelli disposti dall'autorità giudiziaria o da commissari ad acta.

Alla rilevata inadeguatezza degli interventi da parte della struttura burocratica non si è contrapposta un'efficace attività di impulso e controllo da parte degli organi di governo a ciò deputati.

Alcune iniziative si sono significativamente rivelate in favore di soggetti legati ad ambienti controindicati; in particolare la modifica di alcune previsioni del regolamento edilizio ha consentito un mutamento di destinazione d'uso di fabbricati non ancora condonati, permettendo interventi sugli stessi, di cui hanno tratto vantaggio i proprietari di esercizi di ristorazione, alcuni dei quali hanno legami con la criminalità organizzata.
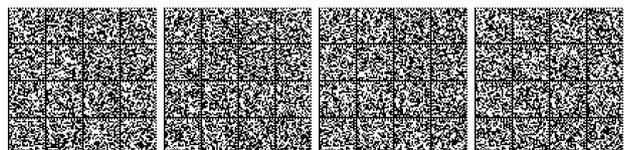
La compromissione dell'attività amministrativa è stata rilevata altresì nell'affidamento del servizio di trasporto scolastico, caratterizzato da una serie di ripetute illegittimità concernenti la tipologia di gara a cui è stato fatto ricorso, i contenuti dei bandi di gara, le forme di pubblicità, aspetti che nel loro insieme evidenziano una preordinata volontà di avvantaggiare soggetti permeabili a richieste provenienti da ambienti controindicati.

Viene evidenziato che, tramite procedura negoziata, detto servizio è stato aggiudicato ad una società che aveva subordinato l'accettazione dell'incarico alla condizione che l'amministrazione rinunciasse al contenzioso instaurato contro la stessa per un precedente inadempimento contrattuale; condizione che, in palese pregiudizio degli interessi pubblici, l'amministrazione ha accolto.

Gli accertamenti svolti sul personale impiegato nel servizio di trasporto scolastico hanno posto in luce elementi sintomatici delle ingerenze della criminalità organizzata su tale ditta.

Significative in tal senso le dichiarazioni rese da esponenti dell'amministrazione ai componenti della commissione d'indagine, ai quali è stato riferito che, all'esito della gara, alla società affidataria del servizio era stata fornita, da parte di un assessore comunale, la lista dei soggetti che verranno in effetti assunti, alcuni dei quali con precedenti penali ed affiliati alla locale cosca o riconducibili a colui che aveva organizzato la campagna elettorale per il sindaco ed il presidente del consiglio.

Le risultanze delle indagini svolte mettono in rilievo come l'amministrazione comunale abbia fatto ricorso alle procedure di somma urgenza pur in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore, atteso che in alcuni casi è stato fatto riferimento a situazioni non caratterizzate dall'elemento dell'imprevedibilità.

Gran parte dei suddetti lavori sono stati affidati ad operatori economici gravati da precedenti penali o comunque riconducibili ad ambienti controindicati.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto denotano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Gragnano che, disattendendo ogni principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza, hanno compromesso il regolare funzionamento dei servizi con grave pregiudizio degli interessi pubblici.

Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Gragnano (Napoli) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 22 MAR. 2012

IL MINISTRO
Annamaria Cancellieri

Mod 4
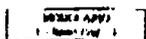
Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Prot.n.6522/Area II/EE.LL. Napoli, 26 gennaio 2012

Al Sig. Ministro dell'Interno
ROMA

OGGETTO: Comune di GRAGNANO (Na) - Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi, giusta delega in data 3 maggio 2011, volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Con nota prot. n. 1193/11/R/ Area II EE.LL. in data 12 aprile 2011 è stata ravvisata la necessità di chiedere l'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982, conferito, poi, con delega del 3 maggio 2011, giusta ministeriale del 10 maggio 2011, nei confronti del comune di Gragnano (ab. 29.553), i cui organi elettivi sono stati rinnovati a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del giugno 2009, che hanno visto l'elezione a Sindaco dell'avv. OMISSIS- appoggiata da una coalizione di centro destra (sostenuta da PDL, Alleanza di Centro, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Gragnano Libera, Lista per Gragnano, Gragnano Giovane)- e di n. 20 consiglieri comunali.

L'accesso ispettivo è stato originato da un periodo elettorale travagliato, caratterizzato da episodi di intimidazione nei confronti dei candidati, da piccoli atti vandalici, nonchè da un gravissimo episodio di esercizio fraudolento del voto e da varie risse tra candidati all'interno di un seggio nel corso dello svolgimento delle operazioni di voto.

Il complesso di tali episodi, in parte riconducibili all'attività della criminalità organizzata, e su cui ci si soffermerà in seguito in dettaglio, s'inquadra, comunque, in un più ampio contesto di virulente presenze della stessa su quel territorio.

Acquisita la delega ministeriale si è proceduto, quindi, a costituire, con proprio decreto n. prot. n. 742/Area II EE.LL. del 10 giugno 2011 e successiva proroga con decreto prot. n. 1057/Area II EE.LL. del 14 settembre 2011, apposita commissione d'indagine per verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'ambito della gestione politico amministrativa dell'Ente in questione, ai fini dell'adozione

eventuale del provvedimento sanzionatorio previsto dall'art.143 del D.Lgs. n.267/2000.

Al termine dell'attività dell'Organo ispettivo, che ha incentrato le sue verifiche sull'operato dell'amministrazione in carica dal luglio 2009, è stata rassegnata una relazione in data 13 dicembre 2011, il cui contenuto si va ad illustrare attraverso il richiamo delle vicende più significative.

Si ritiene opportuno evidenziare che analoga attività ispettiva d'accesso era già stata svolta nell'anno 2002 – allorquando l'amministrazione in carica, eletta il 15 maggio 2000, era guidata dal sindaco *OMISSIS* analogamente appoggiato da una coalizione di centro destra - all'esito della quale, in esecuzione di analogo provvedimento ministeriale, l'Ente veniva sottoposto a monitoraggio.

1) INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO E SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Il territorio comunale di Gragnano ha un'estensione di 14,56 km e una popolazione censita nel 2010 di 29.719 unità, con una densità demografica di circa 2040 abitanti per chilometro quadrato. Il comune confina con Agerola, Casola di Napoli, Castellamare di Stabia, Lettere, Pimonte, Sant'Antonio Abate e Santa Maria la Carità in provincia di Napoli e con Ravello e Scala in provincia di Salerno.

La particolare collocazione territoriale, in prossimità della Penisola Sorrentina, meta internazionale del turismo, ha, comunque, favorito un forte sviluppo di attività commerciali di ristorazione, soprattutto pizzerie, per un totale di circa 50 esercizi, nonché di 5 strutture ricettive di buon livello e profitto. Tuttavia, l'economia locale è sostenuta dai famosi pastifici gragnanesi (ben quattro noti marchi ed oltre 10 pastifici artigianali), la cui attività è stimata sul 5 - 10 % della produzione nazionale. Altre fonti di reddito sono legate all'agricoltura, a varie attività produttive e commerciali, tra cui si annovera un'industria conserviera che impiega circa trecento dipendenti, nonché – attesa la consistente presenza di uliveti e vigneti, soprattutto nelle zone pedemontane – ad aziende produttrici di vino.

La limitata distanza dal Comune di Castellammare di Stabia (circa 2 km) e l'eccessivo sviluppo urbanistico (non assistito dai necessari servizi ed infrastrutture) hanno alterato notevolmente l'equilibrio del territorio gragnanese, divenuto, quasi inevitabilmente, un "quartiere dormitorio" di Castellammare di Stabia.

Inoltre, negli anni immediatamente successivi al sisma del 1980, il territorio di Gragnano è stato interessato, come tutti gli altri centri vicini, da un notevole sviluppo dell'attività edificatoria abusiva, che incide su un area vincolata perché di rilevante interesse paesistico e a rischio sismico e

idrogeologico (cosiddetta "zona rossa" per il rischio Vesuvio).

Il territorio, presidiato dalla Stazione dei Carabinieri e dal Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia, anche per la sua particolare posizione geografica di area di confine tra le zone di riferimento dei clan camorristici dei comuni limitrofi, si è trovato spesso coinvolto nei fatti di camorra dell'ultimo trentennio.

L'area stabiese e gragnanese è stata interessata da una guerra di camorra tra le più ostili e sanguinose, generata dalla spaccatura del clan OMISSIS che ha dato origine, da una parte, al clan OMISSIS vero e proprio, operante in Castellammare di Stabia, Gragnano, Casola di Napoli, e, dall'altra, al clan OMISSIS, che, invece, ha insediato la propria roccaforte nei Comuni montuosi di Pimonte, Lettere, Agerola ed in parte di S. Antonio Abate.

Dopo la morte del boss OMISSIS , avvenuta il 15 marzo 1993, è seguita un'ennesima lotta all'interno di tale gruppo che ha delineato un nuovo assetto organizzativo, ancora in evoluzione. Tuttavia l'organizzazione criminale meglio radicata nel territorio di Gragnano è oggi il clan " OMISSIS " - al quale si è, poi, affiancato il gruppo facente capo a OMISSIS che opera anche nei Comuni di Pimonte e Agerola. I principali interessi criminali di tale gruppo sono le estorsioni ed il traffico di sostanze stupefacenti e lo stesso annovera circa 50 tra affiliati e fiancheggiatori.

Sul territorio del comune di Gragnano, esercita, altresì, la propria influenza anche il clan OMISSIS la cui figura criminale di spessore è OMISSIS, divenuto esponente di spicco del clan anche a seguito del matrimonio contratto con OMISSIS .

I sospetti di un' ingerenza della criminalità organizzata nell'attività gestionale del comune di Gragnano sono sfociati, nel tempo, in una precedente commissione di accesso inviata in data 14.5.2002.

2) ELEMENTI INFORMATIVI SOGGETTIVI SUGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Si riferiscono di seguito gli elementi più significativi accertati dalla commissione d'indagine dopo lo screening effettuato.

2 a) Sindaco

Il Sindaco *OMISSIS* figlia dell'ex senatore *OMISSIS*, condannato OMISSIS, Presidente del Consiglio comunale durante la seconda Amministrazione *OMISSIS* (2004 - 2009), nel 2009 è stata eletta Sindaco per il primo mandato, a conclusione della campagna elettorale e delle operazioni di voto di cui si dirà in seguito.

Oltre alla sopraindicata vicenda penale del padre, si segnala che il Sindaco è in rapporti di affinità con *OMISSIS*, titolare dell'omonima impresa di onoranze funebri ubicata a Gragnano . Il figlio *OMISSIS*, infatti, è coniugato con

OMISSIS, sorella del Sindaco. **OMISSIS** è, a sua volta, cugino di primo grado di OMISSIS , esponente di punta del clan OMISSIS. Infatti la madre del **OMISSIS**, è sorella del padre del sopracitato pregiudicato. La Commissione ha fatto riferimento alla circostanza che **OMISSIS** - la cui impresa di pompe funebri possiede, di fatto, l'assoluto monopolio dell'attività di onoranze funebri nel comune di Gragnano – in data 8 luglio 2009 è stato arrestato OMISSIS. In proposito va aggiunto, ad integrazione di quanto riportato nella relazione di accesso, che, con sentenza del GIP presso il Tribunale di Napoli n. 244555 del 15 ottobre 2010, il predetto **OMISSIS** è stato condannato OMISSIS con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91, in quanto, in sede processuale, non sono state rinvenute nelle modalità esecutive della condotta delittuosa ascritta al medesimo, le connotazioni mafiose che integrano la circostanza aggravante.

Il Sindaco **OMISSIS** è sposata dal 4 ottobre 2010 con **OMISSIS** , Sindaco del Comune di S. Cipriano di Aversa (CE), già sciolto in passato per infiltrazioni camorriste. La figura del marito della Patriarca, sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione, assume un ruolo non secondario nelle vicende del comune di Gragnano. **OMISSIS** è parente di un omonimo esponente del clan dei "Casalesi" dal quale riceve "pizzini" con precisi ordini, come si evince dall'ordinanza di custodia cautelare OMISSIS citata dalla Commissione d'indagine. Lo stesso è stato, altresì, controllato OMISSIS

La Commissione ha, altresì, acquisito notizia che in una nota dei Carabinieri di Gragnano del 14 dicembre 2010 si dà atto che **OMISSIS**, consigliere comunale di maggioranza, presentatosi alla Stazione dell'Arma, lamentava che erano state "messe in giro" voci infondate di una sua relazione con la sorella del Sindaco. In tale nota si riferisce testualmente:" **OMISSIS**".

L'episodio viene citato dalla Commissione come rivelatore sia dell'influenza del **OMISSIS** nelle dinamiche politiche del comune di Gragnano, sia del clima intimidatorio ivi esistente.

Tra l'altro, nel corso di un audizione con la Commissione di accesso, il consigliere comunale **OMISSIS**, ha dichiarato che il **OMISSIS** risulterebbe presente, secondo quanto a lui riferito dal **OMISSIS**, a quasi tutte le riunioni di maggioranza che si svolgevano presso la casa dei coniugi **OMISSIS**.

2b) AMMINISTRATORI COMUNALI

Va, in primo luogo, fatto rilevare che esiste una continuità tra l'attuale amministrazione comunale e le precedenti; in particolare degli attuali 21 amministratori in carica ben 13 sono stati presenti in entrambe o almeno in una delle precedenti Amministrazioni, delle quali una sottoposta all'accesso.
Inoltre la Giunta comunale ha subito, dal suo insediamento ad oggi, diversi mutamenti che lasciano trasparire assetti politici e sottese dinamiche non coese.

Gli accertamenti compiuti dall'organo ispettivo hanno consentito di acquisire i seguenti elementi d'interesse a carico dei singoli amministratori:

- *OMISSIS*, con delega a *OMISSIS* annovera precedenti *OMISSIS*
- *OMISSIS* (Assessore) *OMISSIS* è nipote, da parte di madre, di *OMISSIS*;
- *OMISSIS* (Assessore) *OMISSIS* risulta essere stato imputato nei procedimenti penali *OMISSIS*;
- *OMISSIS* (con delega alla *OMISSIS*)è stato oggetto di informativa di Polizia per *OMISSIS* ;
- *OMISSIS*, con delega alle *OMISSIS*, è stato controllato *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, Assessore *OMISSIS*, è stato controllato *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, dal *OMISSIS* nonché Assessore *OMISSIS* è imputato presso il Tribunale di Torre Annunziata per *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, già consigliere *OMISSIS* è stato condannato con sentenza del Tribunale di Napoli *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, Assessore *OMISSIS* è stato condannato con decreto penale del GIP di Torre Annunziata per *OMISSIS*.

2 c) I CONSIGLIERI COMUNALI

Per quanto riguarda i consiglieri comunali si riportano di seguito gli elementi più significativi acquisiti dalla commissione sui precedenti penali e sui rapporti con esponenti della criminalità:

- *OMISSIS* ,presidente del consiglio comunale, già consigliere nella precedente Ammministrazione OMISSIS . La sua frequentazione con il OMISSIS capo dell'omonimo clan, è documentata già agli atti della Commissione d'accesso del 2002. Nel corso delle elezioni del 2000 ha ottenuto un elevatissimo numero di voti nella frazione Iuvani, zona "feudo" del citato *OMISSIS*. Analoga circostanza, si è ripetuta nel corso delle elezioni di giugno 2009, quando è stato eletto con ben 425 preferenze quale esponente di spicco *OMISSIS*, seconda lista più votata, a breve distanza dalla prima lista, il *OMISSIS*. *OMISSIS* ha ottenuto nella sez. n. 11 ben n. 130 voti e nella sez. n. 27 n. 52 voti, cioè complessivamente 182 preferenze in due sole sezioni (che sono quelle ubicate nelle zone più strettamente controllate dal clan *OMISSIS*): quasi la metà delle 425 preferenze ottenute in tutte le 27 sezioni del comune (egli è, tra l'altro, l'unico candidato che ha ottenuto oltre 100 voti in un'unica sezione).

La sezione n. 27, si ricorda, è proprio quella teatro del "broglio" elettorale più grave e innanzi alla quale stazionavano molti esponenti del clan *OMISSIS* .

- *OMISSIS*, consigliere *OMISSIS* condannato OMISSIS. Il predetto è stato coinvolto, altresì, *OMISSIS* ;
- *OMISSIS*, consigliere comunale *OMISSIS* ,già destinatario nel 1994 di *OMISSIS*, in piena campagna elettorale, è stato controllato *OMISSIS* ;
- *OMISSIS* , consigliere *OMISSIS* controllato nel *OMISSIS* con alcuni soggetti gravati da precedenti pregiudizi, tra cui *OMISSIS*;

- *OMISSIS* , consigliere *OMISSIS* controllato *OMISSIS* con *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, consigliere *OMISSIS* , (figlio di *OMISSIS*)è nipote di *OMISSIS* il quale, come si è sopra riferito, è imparentato con il pregiudicato *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, consigliere di *OMISSIS*. L'Arma dei Carabinieri locale ha riferito che il consigliere OMISSIS, in occasione dell'arresto dei cugini OMISSIS per la vicenda del "broglio elettorale", si è presentato immediatamente alla Stazione di Gragnano OMISSIS.

2 d) STRUTTURA BUROCRATICA

Il Comune di Gragnano ha un corposo numero di dipendenti comunali ed alcuni di essi registrano collegamenti diretti o mediati con la criminalità organizzata locale, circostanza che rappresenta elemento di potenziale condizionamento dell'azione della P.A. per comprometterne il buon andamento o l'imparzialità.

Al riguardo, si riportano alcuni dei casi più significativi riferiti dalla Commissione d'acceso:

- *OMISSIS*, impiegato presso *OMISSIS*,, pluripregiudicato per una serie numerosissima di reati relativi, tra l'altro, *OMISSIS*, affiliato al clan *OMISSIS* , fratello del sopra citato *OMISSIS* ucciso in agguato di camorra e di *OMISSIS*, pluripregiudicato, anch'esso affiliato allo stesso clan. Al riguardo si deve segnalare che nel mese di agosto 2011, quindi solo dopo l'insediamento della Commissione d'accesso, l'amministrazione comunale ha avviato nei confronti del predetto il procedimento disciplinare per l'irrogazione della sanzione del licenziamento con un preavviso di quattro mesi (previsto dall'art. 12 del CCNL);
- *OMISSIS*, agente della Polizia Municipale. Il padre *OMISSIS* pluripregiudicato, è stato vittima di omicidio di camorra OMISSIS;
- *OMISSIS*, impiegato nel Settore *OMISSIS*, è legato ad elementi di spicco della criminalità organizzata, perché la sorella *OMISSIS* è coniugata con il noto *OMISSIS*, avente ruolo apicale nell'ambito del clan *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, impiegato nel Settore *OMISSIS*, risulta imputato *OMISSIS*; è, inoltre, cognato di *OMISSIS*, fratelli della moglie, ritenuti affiliati al clan *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, è architetto, dirige *OMISSIS* nonostante le sue imputazioni per *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, Ingegnere, già dirigente del Settore *OMISSIS*, è ora passato a dirigere di nuovo il Settore *OMISSIS*,, nonostante sia imputato per *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, impiegato nel Settore *OMISSIS*, pregiudicato per *OMISSIS*, imputato in due procedimenti penali, rispettivamente, per *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, impiegato nel Settore *OMISSIS*,, è pluripregiudicato, in quanto condannato per una serie numerosissima di reati, tra cui *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, impiegato nel Settore *OMISSIS*, pregiudicato per *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, impiegato nel settore *OMISSIS*, nonostante sia imputato in
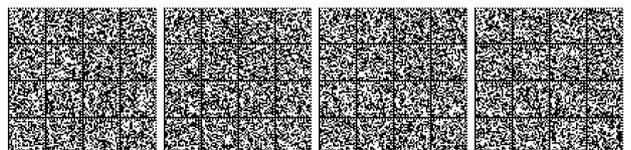
numerosissimi procedimenti per *OMISSIS*.
Inoltre diversi dipendenti hanno precedenti per abuso edilizio ed alcuni di essi lavorano proprio presso il settore Servizi sul territorio ed edilizia privata.

Si sottolinea, altresì, che *OMISSIS*, unitamente al caposettore *OMISSIS*, risultano essere stati indagati nell'ambito del procedimento *OMISSIS*.

Rileva l'Organo ispettivo che l'Amministrazione *OMISSIS*, tra l'altro, non risulta aver preso alcuna iniziativa nei confronti degli impiegati comunali pregiudicati, salvo l'inevitabile procedimento disciplinare per l'irrogazione della sanzione del licenziamento per *OMISSIS*, avviato, peraltro, solo dopo l'insediamento della Commissione di accesso ed osserva che, in un comune non particolarmente grande, i precedenti penali degli impiegati non sempre rimangono sconosciuti.

3) <u>LA CAMPAGNA ELETTORALE - LE OPERAZIONI DI VOTO, I BROGLI ELETTORALI E IL CONDIZIONAMENTO CAMORRISTICO</u>

La prima e più significativa vicenda su cui si è focalizzata l'attività ispettiva ed in relazione alla quale sono stati evidenziati elementi pregnanti a supporto della sussistenza di un materiale contributo offerto da esponenti della malavita locale alla campagna elettorale in favore di soggetti, inseriti in liste ufficialmente collegate con la maggioranza e il Sindaco eletto, è quella relativa allo svolgimento della campagna elettorale del 2009 e al fondamentale episodio di esercizio fraudolento del voto.

Sin dalla fase preliminare della campagna elettorale del 2009, ricorda l'Organo ispettivo, si sono registrati taluni episodi preoccupanti e segnatamente:

- le abusive affissioni di manifesti elettorali per candidati di liste sostenitrici dell'attuale Sindaco ad opera di pregiudicati, tra le quali la lista *OMISSIS* all'interno della quale è stato eletto *OMISSIS*, nominato poi Presidente del Consiglio Comunale, protagonista di un più significativo episodio di "brogli" che si illustrerà di seguito in dettaglio;
- l'episodio di intimidazione del candidato *OMISSIS*, ad opera di due persone con casco su una moto, "invitato" a "togliersi di mezzo";
- l'incendio di uno striscione del *OMISSIS*;
- le minacce formulate da un candidato di una lista collegata all'attuale Sindaco nei confronti del segretario cittadino del *OMISSIS*.

Il clima particolarmente teso durante la campagna elettorale, dove non sono mancati episodi di risse, è continuato anche durante le operazioni di voto, connotate da un altrettanto clima di particolare tensione. Emblematica è la rissa scoppiata il 22 giugno 2009, all'interno di un seggio elettorale, tra candidati di opposte fazioni. Nell'occasione i Carabinieri in servizio al seggio hanno arrestato tre persone.

Tuttavia l'episodio più rilevante ed indicativo dei tentativi di condizionamento delle consultazioni elettorali è quello della vicenda dell'esercizio fraudolento del voto allorquando, durante i giorni di svolgimento delle operazioni elettorali amministrative del turno di ballottaggio del 22 e 23 giugno 2009, i Carabinieri di Gragnano hanno tratto in arresto i cugini *OMISSIS* per avere fraudolentemente votato in luogo di altri elettori. Nella medesima circostanza, è stata denunciata *OMISSIS*, scrutatrice della sezione elettorale n. 27, per aver attestato falsamente l'identità degli arrestati ammettendoli al voto.

Gli arrestati, infatti, accompagnati alla sezione elettorale dal rappresentante di lista del partito *OMISSIS* (nonché candidato al consiglio comunale, nominato poi Presidente del medesimo Consiglio) *OMISSIS* - successivamente rinviato a giudizio e poi condannato per tale vicenda - hanno votato con i duplicati delle tessere elettorali intestate ad altre due persone, grazie all'identificazione diretta effettuata dalla scrutatrice, che li ha formalmente indicati come "conosciuti al seggio".

Dalle indagini dell'Arma locale, è emerso, altresì, che i duplicati delle tessere elettorali sono stati fraudolentemente (o con palese superficialità) rilasciati dall'Ufficio elettorale del comune, di cui è responsabile *OMISSIS*, parente, per quanto non stretta, del Sindaco *OMISSIS*.

Mentre si verificava il "broglio elettorale" di cui sopra, i Carabinieri hanno notato la presenza fuori del seggio di *OMISSIS*, fratello del capo clan *OMISSIS*. Inoltre, mentre era in corso la formalizzazione degli arresti, all'esterno della locale caserma dell'Arma, erano presenti esponenti del clan " *OMISSIS*", intenti ad informarsi sull'esito dell'intervento dei Carabinieri.

Sulla base di quanto riferito alla Commissione dal consigliere *OMISSIS*, davanti a vari seggi sarebbe stato anche visto *OMISSIS* - titolare di un punto scommesse e arrestato nell'ambito dell'inchiesta Golden Goal 2, - che sarebbe notoriamente il "braccio operativo" dei OMISSIS.

Il procedimento penale instaurato a seguito della vicenda di cui sopra presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha visto dapprima, in data 3/02/2011, le condanne in sede di patteggiamento di *OMISSIS* alle pene rispettivamente di *OMISSIS*.

Successivamente, il 5 gennaio u.s., con sentenza R.G. Dib.n.147/GR/11 (all.n. 1) emessa dal giudice del Tribunale monocratico di Gragnano, *OMISSIS* è stato condannato *OMISSIS* per i reati di cui agli artt. *OMISSIS*. Il predetto si è, poi, dimesso il 9 gennaio u.s., dalla carica elettiva di Consigliere, nonché da quella di Presidente del Consiglio comunale.

L'episodio già di per sé grave, con sufficiente probabilità non è rimasto isolato e ha permesso di svelare un disegno criminoso molto più ampio che ha certamente coinvolto altre persone non identificate.
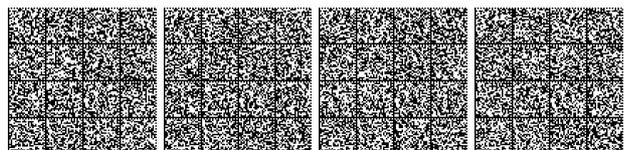
Tale assunto è emerso anche in sede processuale, come esposto durante il Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza pubblica del 23 gennaio scorso, dal P.M. che ha sostenuto l'accusa, il quale ha riferito di colloqui, ascoltati da alcuni finanzieri presenti al seggio, durante i quali elettori invitavano telefonicamente altri a raggiungere il seggio, anche senza la tessera elettorale.

Infatti, proprio il gran numero di duplicati di tessere elettorali rilasciati dagli uffici comunali nei giorni delle elezioni ed in quelli immediatamente precedenti, ha consentito di porre in essere il meccanismo fraudolento di voto. L'Ufficio elettorale comunale, invero, come verificato dagli accertamenti effettuati dalle FF.O., aveva rilasciato, su richiesta, addirittura 828 duplicati a persone la cui firma si discosta palesemente dal nome dell'intestatario (molte firme sono illeggibili o semplice sigle) e ulteriori 89 duplicati a persone che non avevano apposto alcuna firma né di richiesta né di avvenuto ritiro.

E' stato ipotizzato dal P.M. che al ritiro della tessera elettorale da parte di una persona non realmente intestataria della stessa sia seguito, poi, l'esercizio di voto da parte di persona identificata al seggio tramite conoscenza diretta dello scrutatore. Inoltre lo stesso ha fatto presente che dai riscontri investigativi circa le modalità di rilascio di tali duplicati, è emersa una situazione alquanto confusa e poco attenta alle procedure da parte dell'ufficio elettorale comunale.

Ad arricchire e confermare tale ipotesi contribuiscono anche le dichiarazioni rese alla commissione d'indagine dall'ex Sindaco *OMISSIS* e dal consigliere *OMISSIS*, secondo i quali i "brogli" sarebbero stati molto più ampi e rilevanti di quelli scoperti e tutta la maggioranza sarebbe coinvolta. Vi sarebbe stata addirittura una cena, poco prima delle elezioni, dove la maggioranza avrebbe trovato l'accordo per far uso della "scheda ballerina" in alcune sezioni - tra le quali la 27 dove sono state scoperte le irregolarità- grazie alla connivenza di alcuni presidenti di seggio.

Siffatta inquietante vicenda dell'esercizio fraudolento del voto si è arricchita, poi, di altri elementi ancor più gravi che hanno ulteriormente suffragato l'ipotesi dell'ingerenza della criminalità organizzata nelle elezioni del 2009.

In tale contesto assumono significativo rilievo alcune risultanze emerse nel contesto dell'attività investigativa delle FF.O. di contrasto ai clan camorristici dell'area stabiese *OMISSIS*, in relazione a numerose ipotesi delittuose *(OMISSIS)*.

Da quanto riportato nell'ordinanza n.707/2010 del 3/11/2010 di conferma della misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di esponenti dei clan OMISSIS è emerso, infatti, che affiliati di vertice delle associazioni camorristiche di cui sopra, operanti nelle zone di Gragnano e
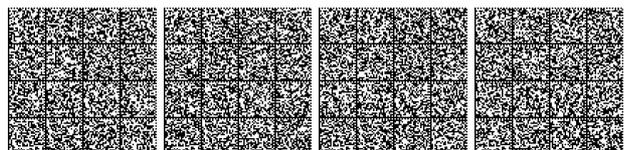
comuni limitrofi, miravano ad acquisire il controllo, diretto od indiretto, di attività economiche e di appalti di servizi pubblici, nonché avevano avuto un ruolo attivo durante le elezioni svoltesi nel giugno 2009, che hanno visto vincere l'attuale Amministrazione comunale di Gragnano.

Nella circostanza, dalle attività tecniche di intercettazione, è risultato che esponenti del clan OMISSIS erano a conoscenza dei brogli elettorali dianzi richiamati (la vicenda a carico di *OMISSIS* e altri) e che avrebbero sostenuto ed imposto *anche attraverso la minaccia e l'aggressione* la candidatura del predetto *OMISSIS.*

Durante il colloquio intercettato in carcere tra *OMISSIS* viene fatto riferimento al grande fermento che c'era a Gragnano per le elezioni e a un andirivieni di persone presso l'abitazione dei *OMISSIS* per richieste d'aiuto per far votare in favore di alcuni candidati. In particolare per 100/200 voti venivano chiesti 200.000 euro.

Nell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere summenzionata, il GIP scrive testualmente: *OMISSIS e la sua famiglia continuano a mantenere un'attenzione alle dinamiche del territorio, continuando ad esercitare il proprio controllo criminale. Manifestazione evidente di tale obiettivo è, anche, la vicenda che li vede coinvolti nei brogli elettorali attuati attraverso il ricorso a "ripetizioni di voto" ed a sostituzioni di persona in occasione delle ultime elezioni comunali: dalla lettura delle conversazioni la scelta compiuta dalla famiglia OMISSIS è stata quella di sostenere OMISSIS e d'imporre il sostegno anche attraverso la minaccia e l'aggressione fisica recandosi, il OMISSIS, a votare al posto del fratello OMISSIS....."*

Oltre all'indubbio appoggio fraudolento da parte del clan *OMISSIS* al *OMISSIS*, disvelato in modo inconfutabile dalle intercettazioni soprarichiamate e dagli atti di un procedimento penale, la Commissione di accesso ha, peraltro, sottolineato che la costituzione di parte civile da parte del comune nel procedimento relativo ai brogli nei quali era coinvolto il *OMISSIS*, è parsa assumere il carattere di un'operazione di mera "facciata", considerato, ad avviso della stessa Commissione, che, se la maggioranza avesse inteso prendere realmente le distanze da tali episodi, avrebbe dovuto evitare la nomina del *OMISSIS* a Presidente del Consiglio Comunale.

4) ATTIVITÀ COMMERCIALI RICONDUCIBILI A CONGIUNTI STRETTI DEL PREGIUDICATO *OMISSIS*

Sul territorio di Gragnano l'attività del gruppo criminale *OMISSIS*, oltre che nei tradizionali settori d'interesse criminale (droga, estorsione ecc) si è inserita anche nel circuito legale delle attività commerciali, settore particolarmente sensibile al riciclaggio del danaro illecito.

L'esame in questa sede, ad integrazione di quanto riferito dalla

Commissione d'indagine, prende le mosse dai riferimenti alle attività commerciali dei *OMISSIS* fatti da parte del Sindaco *OMISSIS* nel corso delle audizioni della medesima presso la "Commissione d'inchiesta Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata", istituita presso il locale Consiglio regionale, tenutesi lo scorso 28 novembre e 1 dicembre 2011 (all. n.2).

In tale contesto la predetta ha anche citato l'abbattimento fatto dal Comune della casa abusiva dei *OMISSIS* in località Iuvani.

Va evidenziato, peraltro, che la vicenda non si inquadra nell'autonoma iniziativa del Comune di repressione degli abusi edilizi sul territorio, ma trae origine da una sentenza di condanna per abuso edilizio, con la quale è stata impartita dall'Autorità Giudiziaria una precisa disposizione al Sindaco di provvedere all'abbattimento.

E' del tutto evidente che, nella fattispecie, non vi erano margini per condotte omissive, pena ulteriori conseguenze.

4 A) RISTORANTE *OMISSIS*

L'esercizio commerciale già nella sua denominazione individua la sua riconducibilità alla famiglia camorrista dei *OMISSIS*. Infatti *OMISSIS* è padre del capo clan OMISSIS e nonno dell'attuale titolare.

La prima licenza per l'attività di Ristorazione e Pizzeria con annessa cucina e somministrazione di alimenti e bevande è stata rilasciata in data 21.10.2005 alla sig.ra *OMISSIS* in qualità di legale rappresentante della società *OMISSIS* La predetta è stata tratta in arresto nella recente operazione "Golden Goal", unitamente al marito *OMISSIS*, ciò a testimonianza della gravitazione della stessa in circuiti criminali.

Solo due mesi dopo il rilascio delle citate autorizzazioni, in data 30.12.2005, è stata denunciata al Comune la variazione della denominazione sociale da *OMISSIS a OMISSIS*.

OMISSIS è figlio del capoclan *OMISSIS*, alleato con il clan *OMISSIS* di Castellammare di Stabia, ed è tuttora detenuto in quanto imputato *OMISSIS*.

La predetta istanza è stata oggetto di integrazioni successive, in data 17.10.2006, 26.11.2009 e 19.03.2010 e, infine, solo il 24.03.2010, l' ente comunale ha recepito la variazione della titolarità dell'attività in questione.

Con l'ultima integrazione del 17.03.2010, il *OMISSIS* ha allegato anche una relazione tecnica, con indicazione dei locali costituenti la struttura di ristorazione, ma in tale occasione non è stata indicata alcuna conformità urbanistica dei locali oggetto dell'attività, né, in ogni caso, alcun controllo sulla regolarità edilizia ed urbanistica del manufatto è stato effettuato da parte degli uffici comunali.

Ciò avrebbe consentito di accertare che in realtà il locale adibito a

sala ristorante, della superficie di mq 158,00, altezza media mt 2.95 e cubatura mc 466, risultava abusivo, in quanto eseguito in assenza di titolo abilitativo.

L'abuso edilizio è stato, invece, accertato da personale dei NAS dei Carabinieri che, unitamente al Comando Tutela del Lavoro dei CC e alla locale stazione CC, ha effettuato diversi controlli presso l'esercizio di ristorazione a partire dal 6 dicembre 2010 e fino al 10.3.2011, nel corso dei quali sono state riscontrate anche diverse violazioni della specifica normativa di settore.

Si evidenzia che solo dopo la comunicazione da parte dei Carabinieri dell'esito di tali accertamenti è iniziata l'attività comunale e, con l'Ordinanza n. 01/SS.TT. del 12.3.2011, è stata revocata l'autorizzazione amministrativa n. 212/05 con variazione del 24.03.2010.

In data 21.03.2011, prot. n. 7722 è stata, invece, emessa l'ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate a servizio dell'attività commerciale, notificata alla sig.ra *OMISSIS*, indicata quale proprietaria dell'immobile abusivo.

In data 03.10.2011, quindi dopo l'insediamento della Commissione d'accesso, è stata verbalizzata da parte del Comando di Polizia Municipale l'inottemperanza all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi- ben oltre i 90 gg previsti dall'ordinanza del 21.03.2011- che costituisce titolo per l'immissione in possesso del manufatto abusivo e la trascrizione nei registri immobiliari, non ancora avvenuta fino al completamento degli accertamenti ispettivi.

L'intera vicenda della variazione della ragione sociale dell'attività commerciale *OMISSIS* recepita dal comune in data 24.03.2010, registra un'assenza totale di controlli edili ed urbanistici, avviati solo a seguito delle ispezioni dei Carabinieri.

Grave e sospetto è anche il ritardo nell'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

4.B) BAR E CAFFETTERIA *OMISSIS*

La vicenda non è stata oggetto di esame da parte della Commissione d'accesso, ma viene affrontata per i riferimenti fatti alla stessa dal Sindaco *OMISSIS* nel corso delle audizioni soprarichiamate presso la "Commissione d'inchiesta Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata", istituita presso il locale Consiglio regionale (all. n.2) tenutesi lo scorso 28 novembre e 1 dicembre 2011,

Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, che l'intestatario dell'attività commerciale *OMISSIS* - è figlio del pregiudicato *OMISSIS*, nonché fratello di *OMISSIS*, di cui si è sopra detto in relazione alla vicenda del ristorante *OMISSIS*. Il medesimo è attualmente latitante in quanto colpito da decreto di fermo emesso dalla DDA di Napoli per *OMISSIS*.

In data 7.12.2009 il predetto *OMISSIS* ha presentato DIA per l'attività di

somministrazione di alimenti e bevande di tipologia B nei locali siti in via ex SS per Agerola n.268.

In proposito il Sindaco, nella citata audizione presso la Commissione regionale ha fatto rilevare di aver chiesto sul conto della persona in argomento il certificato antimafia a questa Prefettura, essendo venuta a conoscenza che il padre del medesimo era stato arrestato.

Il 17 febbraio 2011 il Comando Stazione CC di Gragnano, d'iniziativa, ha operato, un controllo del Bar in argomento, avendo preannunciato nei giorni precedenti al Sindaco la verifica al summenzionato Bar al fine di ottenere la collaborazione di personale comunale per il supporto sotto il profilo amministrativo.

L'esito delle verifiche eseguite ha evidenziato diverse irregolarità di natura commerciale ed edilizia tali da comportare il ritiro immediato della licenza commerciale.

Conseguentemente il Comune ha adottato – quale atto dovuto-l'ordinanza n.63/URS del 17. 2.2011 di chiusura ad horas dell'attività di pubblico esercizio ed, in data 23.2.2011, il provvedimento n.166 di rimozione delle strutture abusive.

La ricostruzione fattuale e cronologica della vicenda messa in relazione alle dichiarazioni rese dal Sindaco nella succitata audizione dinanzi alla commissione regionale evidenzia discrasie.

Infatti il Sindaco, da un lato, ha ritenuto di far rilevare la propria fattiva e solerte operosità fatta valere nei confronti della Prefettura per ottenere tempestivamente il certificato antimafia richiesto nei confronti di *OMISSIS*, ma, dall'altro, nulla ha riferito circa l'omissivo comportamento assunto dall'amministrazione sul proprio territorio in ordine alla doverosa attività di controllo edilizio, di esclusiva competenza comunale.

Gli abusi edilizi - certamente risalenti nel tempo e peraltro visibili all'esterno del Bar, come parimenti quello della sala ristorante di ben mq 158,00- sono stati riscontrati solo grazie al controllo operato dall'Arma d'iniziativa.

E' indubbio che le vicende sopradescritte lasciano intravedere comportamenti omissivi e di acquiescenza da parte comunale nei confronti di noti esponenti criminali locali.

5) <u>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO ALLA DITTA *OMISSIS*</u>

La Commissione d'accesso, oltre alle vicende fin qui riferite, ha esaminato compiutamente e nel dettaglio anche gli atti documentali relativi ad una serie di appalti pubblici, nell'ambito dei quali assume rilievo significativo, ai fini che qui interessa, l'appalto per il servizio di trasporto scolastico affidato
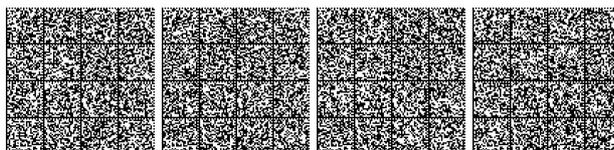
alla ditta *OMISSIS*, connotato da anomalie amministrative e/o illegittimità che appaiono preordinate ad avvantaggiare soggetti permeabili a richieste provenienti dalla criminalità organizzata.

In data 23.03.2009, con determinazione dirigenziale n. *OMISSIS* del Settore *OMISSIS*, è stata indetta gara aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per alunni delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado, per gli anni scolastici 2009/2010- 2010/2011 - 2011/2012, per un importo presunto di € *OMISSIS* , con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006.

Il Capitolato Speciale di Appalto, all'uopo predisposto, ad avviso dell'Organo ispettivo, ha evidenziato profili di anomalia nei criteri di assegnazione dei punteggi parziali per la valutazione della qualità del servizio. Inoltre l'esame dei criteri di valutazione delle offerte è apparso penalizzante per le esigenze di garanzia di un'ampia partecipazione alla gara.

Infatti alla procedura di gara, avente inizio in data 13.05.2009 e termine in data 16.09.2009, hanno partecipato solo due imprese: la ditta "*OMISSIS* e la ditta *OMISSIS*.

Nel corso della gara la ditta *OMISSIS* è stata esclusa in quanto è stato rilevato che, nei confronti della medesima ditta, nel dicembre 2007, era stata disposta la risoluzione del pregresso contratto di aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2007-2008-2009 per violazioni contrattuali.

Quanto sopra ha comportato l'aggiudicazione provvisoria del servizio alla *OMISSIS* il cui Direttore Tecnico, *OMISSIS*, è risultato gravato da decreto penale di condanna *OMISSIS*.

Il prosieguo dell'iter della procedura dell'appalto in parola è connotato da aspetti notevolmente critici, analiticamente esaminati dalla Commissione d'accesso, in quanto a seguito della risoluzione del contratto con la *OMISSIS* per inadempimento contrattuale per il mancato inizio del servizio nei termini prescritti e per la mancata produzione della documentazione concernente gli autobus utilizzati, l'ente indice due procedure negoziate, di cui una andata deserta e l'altra ha visto la partecipazione della sola ditta *OMISSIS*, nonostante non fossero previste clausole restrittive e si prevedesse l'aggiudicazione unicamente in ragione del prezzo più basso.

Singolare è in tale contesto, la circostanza, ha osservato la Commissione di accesso, che l'offerta, fatta pervenire dalla ditta *OMISSIS* nell'ultima procedura di gara, fosse condizionata all'accettazione da parte dell'Amministrazione comunale della risoluzione del precedente contenzioso con la stessa.

Condizione che l'Amministrazione Comunale, ha accettato, adottando la deliberazione n. 86 del 16.03.2010 di definizione bonaria delle vertenze in corso con la predetta ditta *OMISSIS*. Nella delibera succitata non sono, in modo

palese, esplicitate le motivazioni a suffragio della convenienza per l'Ente ad effettuare la transazione, per cui traspare il sospetto di un sotteso interesse volto unicamente ad avvantaggiare la ditta in argomento, nonostante l'amministrazione comunale avesse già constatato l'inaffidabilità della medesima ditta, destinataria in precedenza di risoluzione del contratto per violazioni contrattuali.

La risoluzione delle vertenze in atto ha permesso, poi, alla citata ditta *OMISSIS* di partecipare alla nuova gara, indetta in data 30.07.2010, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, per gli anni 2010/2011-2011/2012-2012/2013, mediante il criterio dell'offerta più vantaggiosa.

Anche in questo caso, ha rilevato la Commissione di indagine, alcuni tra i criteri di valutazione dell'offerta appaiono "ritagliati" su una o più aziende partecipanti, al fine di precostituire l'affidamento del servizio.

Anche a questa gara ha partecipato la sola ditta *OMISSIS*, che, con un ribasso irrisorio, si è aggiudicata il servizio di trasporto scolastico del Comune di Gragnano per gli anni scolastici 2010/2011-2011/2012 e 2012/2013, per l'importo complessivo di € *OMISSIS* IVA compresa.

L'appalto in argomento è stato anche oggetto delle dichiarazioni rese da politici locali alla Commissione d'indagine, che completano il quadro informativo raccolto ed avvalorano l'ambito di preordinazione della procedura di gara per avvantaggiare soggetti specifici.

Secondo quanto riferito nell'audizione presso la Commissione d'accesso dall'ex sindaco *OMISSIS*, il *OMISSIS* – direttore tecnico della *OMISSIS*- avrebbe organizzato in piena campagna elettorale una cena con la *OMISSIS* presso il ristorante *OMISSIS* (gestito tra l'altro dal pregiudicato *OMISSIS* di cui si è già diffusamente riferito) alla quale hanno partecipato tutti i dipendenti della ditta di trasporto scolastico; nell'occasione, il *OMISSIS* avrebbe minacciato i suoi dipendenti, dicendo loro che se non avessero votato la *OMISSIS* avrebbero perso il lavoro (confronta all. A) della relazione della Commissione d'indagine).

Successivamente il predetto *OMISSIS*, escusso a verbale di sommarie informazioni testimoniali da personale della Compagnia CC di Castellammare di Stabia il *OMISSIS*, ha confermato l'episodio a lui riferito da alcuni dipendenti della ditta del *OMISSIS* (all.n.3).

Inoltre il consigliere *OMISSIS*, nell'audizione presso la stessa Commissione, ha riferito che il citato *OMISSIS* era originariamente un uomo di fiducia di *OMISSIS* e della *OMISSIS*, ma per le divisioni esistenti tra i suoi lavoratori e, soprattutto, per le sue frequentazioni con esponenti della malavita, è stato, poi, giudicato troppo "ingombrante" e, di conseguenza, "sostituito" con la ditta *OMISSIS* (confronta all. C) della relazione della Commissione d'indagine).

Lo stesso Consigliere ha soggiunto che la lista dei nomi da assumere
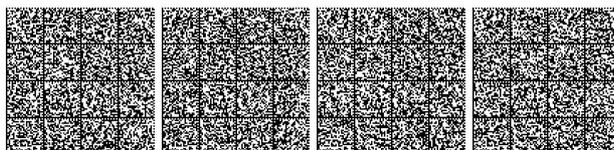
sarebbe stata fornita alla ditta *OMISSIS* dal cugino dell'Assessore *OMISSIS* l'uomo che aveva sobillato sindacalmente i lavoratori di *OMISSIS*, dividendoli al loro interno.

E' proprio quanto emerso all'esito degli accertamenti sul personale impiegato nel servizio di trasporto scolastico, effettuato dalla Commissione di accesso, che ingenera sospetti sul condizionamento da parte della criminalità organizzata delle due ditte, sia la *OMISSIS* che la *OMISSIS*.

Infatti buona parte degli autisti della ditta *OMISSIS* è la stessa che svolgeva il servizio per la *OMISSIS*.

Molti di questi hanno precedenti penali ovvero sono stati controllati con pregiudicati del posto o ritenuti affiliati ai locali sodalizi criminali.

In tale contesto assumono rilievo *OMISSIS*, ritenuto affiliato al clan *OMISSIS*, ed anche la figura del nuovo assunto, *OMISSIS*, ad ulteriore testimonianza della permeabilità della ditta *OMISSIS* ad ingerenze criminali.

Il predetto è fratello di quel *OMISSIS* che, in base a quanto dichiarato dal consigliere *OMISSIS* alla stessa Commissione, ha organizzato la campagna elettorale per la *OMISSIS*. Inoltre, sulla base di quanto riferito alla stessa Commissione d'indagine dalle Forze dell'Ordine, la sua assunzione sarebbe stata richiesta ed ottenuta dal pregiudicato *OMISSIS*. Tra l'altro *OMISSIS*, il figlio di *OMISSIS*, è stato controllato con *OMISSIS* (come detto, figlio del boss *OMISSIS* e interessato alla vicenda del ristorante *OMISSIS*").

****

Tra le altre procedure relative ad appalti o ad autorizzazioni rilasciate dal Comune ed esaminate dalla Commissione di indagine, si riportano di seguito quelle che, all'esito degli accertamenti effettuati, hanno fatto intravedere - anche se in misura più affievolita rispetto a quanto fin qui riportato- anomalie amministrative e/o illegittimità che appaiono preordinate ad avvantaggiare soggetti in qualche modo vicini ad ambienti criminali: **a)** i lavori di adeguamento alle norme federali e di sicurezza del campo sportivo S. Michele – affidati in subappalto alla ditta *OMISSIS* -, **b)** l'autorizzazione commerciale rilasciata per il fabbricato sito alla via Incoronata n.46 di proprietà di *OMISSIS*, **c)** la manifestazione di interesse per la formazione di programmi di edilizia sociale e di riqualificazione di ambiti urbani degradati e dismessi (cd "housing sociale").

6 A) <u>APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME FEDERALI E DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO S. MICHELE – AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO ALLA DITTA</u> *OMISSIS*

Il progetto esecutivo dell'appalto in oggetto è stato approvato con
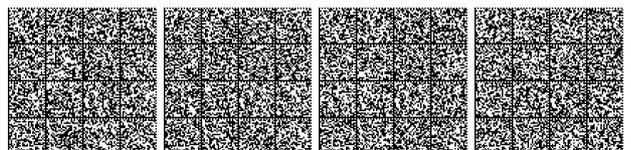
deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 17.06.2008 e durante il corso dei lavori, con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10.02.2010, è stata approvata una variante e suppletiva in corso d'opera, adottata per sopravvenute modifiche alla normativa circa le distanze di sicurezza

A seguito di gara, espletata ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. N. 163/2006, utilizzando il criterio del prezzo più basso posto a base di gara, i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa *OMISSIS* on sede in *OMISSIS* (CE), con il ribasso del 29,333 % per l'importo netto di € *OMISSIS* oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, di € *OMISSIS*

I lavori, iniziati in data 13.03.2009, sono stati sospesi e ripresi più volte.

Nel corso di un'ispezione al cantiere in questione, effettuata in data 07.10.2009 da personale della locale Stazione CC - si badi bene di propria iniziativa -, è stata riscontrata la presenza della Ditta *OMISSIS*, con sede in Gragnano, subappaltatrice della *OMISSIS* giusta richiesta di subappalto prot. n. 6560, del 26.03.2009 per un importo di subappalto di € *OMISSIS*.

Amministratore unico della predetta impresa è il sig. *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*", pregiudicato, affiliato al clan camorristico *OMISSIS*, come in precedenza ricordato.

In merito al subappalto, l'Organo ispettivo ha evidenziato che l'articolo 118 del D. lgs. 163/2006, al comma 2, impone che il subappaltatore dimostri di possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata. Dalla documentazione esaminata dalla Commissione non risulta che il subappaltatore abbia dimostrato il possesso di tali requisiti, ma da parte comunale non è stata eccepita tale mancanza.

In data 26.11.2009, è stata presentata una seconda richiesta - dopo quindi il controllo d'iniziativa dei Carabinieri -, per la modifica del subappalto in aumento, per un importo di € *OMISSIS*. Tale richiesta è stata, invece, denegata dall'Ufficio comunale il 30.11.2009, per carenza di qualificazione della ditta subappaltatrice.

Nell'audizione presso la Commissione d'accesso, l'ex sindaco *OMISSIS* ha sostenuto, tra l'altro, che il Comune avrebbe pagato circa *OMISSIS* per lavori mai eseguiti (confronta all. A) della relazione della Commissione d'indagine).

Pure se la vicenda svoltasi nel periodo di riferimento dell'attuale amministrazione (secondo subappalto del 26.11.2009 negato) non rileva aspetti di criticità, più in generale per le omissioni dell'ufficio tecnico comunale nella trattazione del primo subappalto (26.03.2009) e nel controllo dell'esecuzione dei lavori - segnatamente alla circostanza riferita in sede di audizione dall'ex sindaco *OMISSIS* - , evidenziano la presenza di una struttura burocratica non dotata di sufficienti meccanismi di resistenza ad eventuali pressioni provenienti da un contesto ambientale, caratterizzato, come detto, da forti ramificazioni di

soggetti controindicati.

6.B) FABBRICATO SITO ALLA VIA INCORONATA N. 46 DI PROPRIETÀ *OMISSIS*

La vicenda esaminata dalla Commissione d'accesso ha per oggetto l'azienda agrituristica denominata "*OMISSIS* di cui è titolare *OMISSIS* e segnatamente il procedimento relativo alla dichiarazione di inizio attività, inviata dalla predetta al comune in data 01.09.2010, per la vendita di prodotti agricoli ricavati in misura prevalente per coltura o allevamento dalla propria azienda. La dichiarazione prevedeva la vendita in azienda ed in forma itinerante, ma non in locale aperto al pubblico.

Il fondo rustico- censito in catasto per complessivi mq 15.659 con annesso fabbricato-, dove si svolgeva tale attività, è stato venduto in data 29.01.2009 per il prezzo complessivo di € *OMISSIS* a *OMISSIS* dalla Sig.ra *OMISSIS*. Il fabbricato presente sul fondo è oggetto di condono edilizio ex lege 724/1994, con destinazione d'uso dichiarata di casa privata.

Preliminarmente, la Commissione di indagine ha fatto rilevare che la comunicazione di inizio di attività agrituristica andava respinta sotto il profilo edilizio ed urbanistico, atteso che, dai grafici prodotti a corredo della medesima istanza, è possibile desumere che l'attività da svolgersi, in luogo di essere destinata alla vendita di prodotti aziendali, prevedeva una vera e propria attività di ristorazione, con locale pizzeria e ben tre sale ristorante, sale esterne e zona con pedana per il ballo. Si trattava sostanzialmente di una complessa attività di ristorazione.

Dall'esame della documentazione fotografica agli atti, l'Organo ispettivo ha individuato, in adiacenza alla proprietà in argomento, un'area di proprietà del Comune di Gragnano, adibita a parcheggio riservato per gli utenti dell'attività di ristorazione, in violazione delle normative di settore.

Tale illegittima occupazione di aree comunali non è stata rilevata e sanzionata come dovuto dall'amministrazione e, solo su impulso della Commissione di accesso, che ha chiesto un sopralluogo al personale del Settore Edilizia, è stata constatata la presenza dello spiazzo di terreno in parola, adibito a parcheggio.

Tuttavia, pur sussistendo una formale ricognizione della violazione, non risulta che sia stata promossa (perlomeno fino alla data del termine degli accertamenti ispettivi) alcuna azione al riguardo da parte dei competenti uffici.

Nel verbale del 15.09.2011, stilato dal tecnico comunale, è stato riferito, altresì, che il fabbricato in generale risulta come riportato nei grafici allegati alla richiesta di condono edilizio, omettendo, invece, di far rilevare la diversa destinazione d'uso - di fatto dell'immobile, come evincibile dai grafici allegati alla succitata DIA. Anzi nel verbale di sopralluogo da parte del tecnico comunale è stato fatto riferimento all'"*l'attività di vendita prodotti agricoli*

ricavati in misura prevalente per coltura o allevamento dalla propria azienda".

Tra l'altro, parte dell'area d'insediamento ricade in zona rischio frane elevato e parte in zona a rischio moderato e in zona a rischio medio di alluvione.

Da quanto verificato dalla Commissione d'accesso traspare, quindi, una chiara volontà di voler avvantaggiare il richiedente, sospetto che trova ulteriore conferma in quanto accertato dal personale della GdF che ha collaborato negli accertamenti ispettivi. Infatti è stata rilevata l'incongruenza tra il rilevante importo dell'investimento e le risorse economiche degli intestatari del bene, che - sulla scorta dei succitati accertamenti della GDF – risultano praticamente nullatenenti.

In un esposto relativo a quest'immobile, si afferma che lo stesso sarebbe in realtà di proprietà di *OMISSIS*.

Tale circostanza, secondo la Commissione, potrebbe essere avvalorata dal fatto che con il medesimo atto di acquisto dell'azienda agricola in argomento è stata venduta a *OMISSIS* una zona di terreno di mq 1.130, confinante con la proprietà di *OMISSIS*. Al riguardo - è ricordato nella relazione d'accesso- che la succitata *OMISSIS* fa parte della famiglia *OMISSIS* che come sopra detto è imparentata con il pregiudicato *OMISSIS*.

Si soggiunge, infine, che l'ipotizzata riconducibilità di fatto della proprietà del complesso agrituristico in argomento ad *OMISSIS*, cugino del pregiudicato *OMISSIS* è stata riferita a questa Prefettura anche dal Comandante Provinciale CC di Napoli *OMISSIS*

Quanto sopra fa ipotizzare atteggiamenti di riguardo nei confronti di soggetti in qualche misura legati a esponenti della criminalità organizzata, connotando l'inerzia comunale quale elemento sintomatico di condotte condizionanti provenienti dal contesto ambientale esterno.

6 C) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI PROGRAMMI DI EDILIZIA SOCIALE E DI RIQUALIFICAZIONE DI AMBITI URBANI DEGRADATI E DISMESSI (HOUSING SOCIALE)

Con decreto dirigenziale n. 294/08, pubblicato sul BURC del 03.07.2008, la Regione Campania ha chiesto, con una manifestazione di interesse per la formazione di programmi di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione di ambiti urbani degradati e dismessi, la disponibilità di soggetti pubblici, privati e di operatori economici a proporre e realizzare interventi di riqualificazione edilizia e di Edilizia Residenziale Sociale. Lo scopo dell'iniziativa regionale era quello di attuare programmi finalizzati alla risoluzione delle problematiche abitative ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbano esistente, allo scopo di perseguire obiettivi sociali ed ambientali.

Le manifestazioni d'interesse ammesse dalla Regione venivano segnalate
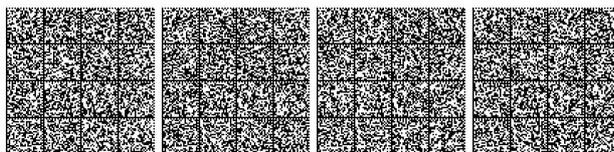
all'Amministrazione comunale competente per il necessario preventivo assenso. Quelle manifestazioni d'interesse che non acquisivano il nulla osta del Comune si intendevano non adottate.

Nella fase di approfondimento ed analisi della qualità della proposta preliminare, si teneva conto, tra l'altro, della consistenza urbanistica ed edilizia dell'intervento, con riguardo al numero di alloggi sociali o del loro costo, sul totale degli alloggi o del costo totale (con un minimo di rapporto tra housing/consistenza non inferiore al 30%, suscettibile di riduzione al 20% in presenza di considerazioni infrastrutturali) con preferenza per le proposte con un maggiore rapporto housing/consistenza.

Nell'ambito di tale quadro normativo, con nota del 12.03.2009, la Regione Campania ha trasmesso al comune di Gragnano i nominativi di coloro che avevano aderito alla manifestazione di interesse, i quali risultavano essere: *OMISSIS*

In riscontro alla citata nota della Regione, il Commissario Prefettizio pro-tempore presso il Comune di Gragnano, in data 27.04.2009, ha rappresentato l'opportunità che le istanze presentate venissero valutate previo accertamento dell'effettivo fabbisogno residenziale del Comune e della compatibilità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione sovraordinati. Quanto sopra sulla scorta di quanto riferito dal Caposettore del Servizio Urbanistica del Comune, con nota n. 510 del 23.04.2009, il quale, nella propria relazione preliminare istruttoria, ha evidenziato la necessità che si dovesse procedere ad una preventiva attenta valutazione circa la effettiva necessità ed opportunità di realizzare ulteriori vani residenziali, verificando, nel contempo, che la realizzazione degli interventi proposti servisse effettivamente a ridurre il disagio abitativo delle fasce sociali più deboli.

Ad esito della nota del Commissario dianzi citata, la Regione ha ribadito la competenza del Comune e fatto presente di restare in attesa della preventiva valutazione di assenso procedurale da parte del Comune stesso sulle iniziative proposte.

Tale assenso preliminare è stato, poi, formalizzato dal Comune di Gragnano, con nota del 10.11.2009, ignorando le osservazioni e le obiezioni mosse a suo tempo dal Caposettore dell'Urbanistica e la nota del Commissario prefettizio pro-tempore.

Successivamente, con le delibere di G.M. nn. 396 e 397, in data 10.12.2010 sono state approvate le sole proposte della *OMISSIS*

Preliminarmente la Commissione di accesso ha fatto rilevare che la Giunta ha assunto le proprie determinazioni senza alcun presupposto istruttorio complessivo delle pratiche Le due delibere sopracitate, ad avviso dell'Organo ispettivo, appaiono illegittime sotto il profilo formale e sostanziale.

Sotto il profilo formale, la competenza in materia di pianificazione

urbanistica del territorio (quale quella di accettare le proposte in argomento, che prevedevano la promozione di procedure di variante degli strumenti urbanistici sovraordinati, come il PUT) non poteva essere della Giunta, ma del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 43 del D. Lgs. 267/2000. Sempre sotto il profilo formale, è stato, altresì osservato che tali deliberazioni riportano il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Caposettore Urbanistica, che nella sua precedente nota diretta al Commissario Prefettizio era stato particolarmente critico sulle iniziative promosse.

Sotto il profilo sostanziale l'Organo ispettivo ha fatto presente che, per entrambe le istanze, l'intervento edilizio produceva un abnorme aumento di volumetria e l'insediamento proposto non era conforme né al PRG né al PUT.

Si sarebbe trattato in sostanza di un intervento meramente speculativo, occultato sotto la veste di intervento sociale, in ragione delle abitazioni che sarebbero state cedute al Comune.

Inoltre anche se si esamina la vicenda sotto il profilo del fabbisogno abitativo, la Commissione ha fatto presente che l'anagrafe edilizia redatta per l'elaborazione del Piano Urbanistico Comunale esclude qualsiasi fabbisogno di nuovi vani abitativi e l'utilità di procedere a nuove costruzioni, auspicando, invece, il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Inoltre, per quanto concerne l'istanza della *OMISSIS*, sebbene la proprietà delle aree fosse dei signori *OMISSIS*, il richiedente è *OMISSIS* in assenza di qualsiasi titolo reale di disponibilità dei suoli. Tra l'altro, è emerso che uno dei proprietari dell'area interessata all'intervento edilizio è *OMISSIS*, padre dell'ex Assessore *OMISSIS*.

Per quanto concerne l'istanza di *OMISSIS, la proprietà delle aree è intestata a OMISSIS*, ma non esiste agli atti alcuna procura a *OMISSIS* da parte degli altri proprietari.

La richiedente è cugina di *OMISSIS*, che come sopra ricordato ha sposato la sorella del Sindaco *OMISSIS*.

Inoltre la famiglia *OMISSIS* è, a sua volta, imparentata con la famiglia *OMISSIS* esponente di punta del clan *OMISSIS*, come sopra esplicitato.

Infine in sede di audizione con i componenti della Commissione di accesso, il consigliere *OMISSIS* ha dichiarato che "per una mera battuta sull'housing sociale è stato minacciato da quelli che ne traggono vantaggi, ovvero da *OMISSIS* e dalla famiglia *OMISSIS* (confronta all. C) della relazione della Commissione d'indagine).

Per completezza di informazione di codesto Ministero va riferito che il Sindaco *OMISSIS*, ricevuta dallo scrivente in data 4 gennaio u.s. ha consegnato copia di una comunicazione prot. n.928736 datata 6 dicembre 2011 ed acquisita al protocollo del comune di Gragnano in data 14 dicembre 2011 (all. n. 4) con la quale la Regione Campania ha dichiarato concluso con esito
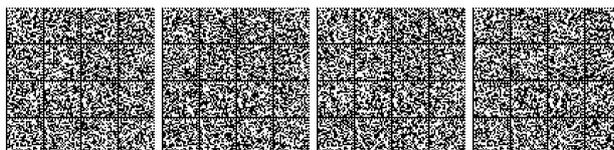
negativo l'istruttoria per le proposte avanzate dalla *OMISSIS* e da *OMISSIS*.

Tale circostanza non inficia, comunque, le irregolarità riscontrate dagli accertamenti ispettivi in questa vicenda, connotata da un carattere speculativo a vantaggio di soggetti specifici, tra i quali compaiono esponenti della famiglia *OMISSIS* che, come sopra ricordato, hanno legami di parentela col pregiudicato *OMISSIS*

Inoltre la vicenda in argomento è stata affrontata anche dalla Commissione regionale anticamorra che ha trasmesso a quest'ufficio i verbali delle audizioni del 28 novembre, 1 e 7 dicembre 2011 nel corso dei quali sono stati ascoltati, tra gli altri, il Sindaco *OMISSIS* e il consigliere *OMISSIS*, che hanno, rispettivamente, sostenuto la regolarità e la illegittimità della procedura in argomento (cfr.all.n. 2)

7) ULTERIORI APPALTI ESAMINATI DALLA COMMISSIONE E URBANISTICA

Con riferimento, inoltre, agli ulteriori appalti esaminati dalla Commissione d' accesso (*Lavori di completamento funzionale e sistemazione delle strade Via Serbatoio e Via Vicinale dei Molini* - *Restauro conservativo Chiesa cimiteriale di Via dei Sepolcri* - *Servizio di mensa scolastica affidato alla* *OMISSIS* *Affidamenti relativi alla Festa della pasta edizione 2011*) , si rinvia a quanto nel dettaglio nella relazione meglio esplicitato, rilevato che per gli stessi, pur non essendo emersi fatti comprovanti il condizionamento da parte della criminalità organizzata, è possibile intravedere – in ragione delle irregolarità e turbative d'asta rilevate - uno scenario di una gestione amministrativa non improntata a criteri di trasparenza e buon andamento.

Quanto, poi, all' *appalto OMISSIS ex Convento San Nicola Dei Miri ed a quello relativo ai lavori di ripristino della sede stradale di via Vecchia Aurano ed opere connesse aggiudicato alla OMISSIS*, si evidenzia che entrambe le vicende sono state riferite dal Sindaco *OMISSIS* alla "Commissione regionale d'inchiesta Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata", già in precedenza citata (cfr. all.n.2).

Nel rinviare per quanto concerne le vicende dei succitati appalti agli approfondimenti svolti dalla Commissione di accesso, si rileva che i fatti riferiti, pur avendo messo in luce procedure non scevre da irregolarità con ricadute di vantaggio in favore degli aggiudicatari degli appalti, tuttavia gli stessi non consentono di riscontrare, con sostenibile certezza, le caratteristiche di alterazione della libera volontà degli organi elettivi per condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Inoltre, qualora si ritenesse, comunque, di annoverare i predetti fatti tra quelli presi a motivazione di un eventuale provvedimento di scioglimento del

consiglio comunale, si rischierebbe di indebolire tutto l'impianto logico del medesimo e ciò finirebbe per non consentire di suffragare l'assunto con elementi di supporto di pregio, in grado di resistere a facili censure in sede di contenzioso.

In relazione, poi, alle problematiche attinenti il *settore dell'urbanistica* esaminate dalla Commissione d' accesso (repressione dell'abusivismo edilizio - procedure di verifica dell'ottemperanza alle ordinanze di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi e di acquisizione al patrimonio), si rinvia a quanto, nel dettaglio, esplicitato nella relazione dell'Organo ispettivo.

La Commissione d'indagine ha rilevato che da parte dell'amministrazione comunale, al di là della mera attività di indirizzo per il controllo e la vigilanza dell'abusivismo edilizio, di fatto, gli unici abbattimenti eseguiti dal comune di Gragnano sono risultati essere solo quelli disposti dall'A.G. o da commissari ad acta e che alcuna attività, congruente e conseguente da parte del comune è stata posta in essere.

In tale contesto – osserva la Commissione di accesso – assume rilievo la modifica dell'articolo 32/bis del Regolamento Edilizio, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2010, che nell'alterare, di fatto, le previsioni del PRG, ha consentito, sostanzialmente, di intervenire sugli edifici oggetto di istanza di condono e mutare la destinazione d'uso di fabbricati abusivi non ancora condonati, in violazione della specifica normativa di settore.

Siffatto intervento è apparso alla Commissione preordinato ad avvantaggiare una categoria ben definita di utenza - vale a dire i proprietari di pizzerie in "zona rossa"-, tra i quali gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato la presenza di qualche soggetto con legami con la criminalità organizzata o gravato da precedenti penali.

PROVVEDIMENTI NECESSARI PER RIMUOVERE GLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI PER L'INTERESSE PUBBLICO.

Le vicende soprarichiamate, come ricostruite ed analiticamente esaminate dalla Commissione d'indagine, hanno evidenziato, illegittimità sotto l'aspetto del procedimento amministrativo, sfociate anche in taluni casi in determinazioni finali a vantaggio di soggetti collegati, a vario titolo, direttamente o indirettamente con la criminalità organizzata, con la diretta riconducibilità sia alla burocrazia comunale, in ragione dei comportamenti omissivi, sia agli organi elettivi in virtù degli interventi di specifica competenza.

Da quanto fin qui esposto risalta la sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su tali collegamenti, che hanno determinato un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi dell'ente e compromesso il buon andamento e l'imparzialità

dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati.

Si richiamano in particolare al riguardo le seguenti vicende ritenute più significative in tale contesto:

1) **Vicenda brogli elettorali**;

E' indubbio l'intervento della criminalità organizzata (clan *OMISSIS*) nel sostenere la candidatura del Consigliere e Presidente del Consiglio comunale, *OMISSIS*. Le trascrizioni delle intercettazioni ambientali in carcere del colloquio tra *OMISSIS*, acquisite agli atti di un procedimento penale nei confronti di gruppi criminali operanti nelle zone di Castellammare, Gragnano, Pimonte, Lettere e comuni limitrofi, nonché l' elevato numero di voti riportato dal *OMISSIS* nella frazione Iuvani- zona "feudo" del citato *OMISSIS* - testimoniano, il sostegno dato dal clan *OMISSIS* all'elezione del predetto e non solo a lui, anche se per altri candidati non è stato possibile giungere alla loro identificazione, come, peraltro, riferito dal rappresentante della Procura della Repubblica di Torre Annunziata in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre l'ampio numero di duplicati di tessere elettorali rilasciate- con evidente perlomeno superficialità da parte dell'ufficio elettorale comunale- induce ad ipotizzare un sistema fraudolento di voto molto più ampio di quello scoperto.

Ad ulteriore supporto soccorrono anche le dichiarazioni rese da alcuni esponenti politici alla Commissione d'indagine sull'ampio ricorso al c.d. sistema della "scheda ballerina".

Quanto sopra incide sul momento genetico dell'organo elettivo, sulla fase fondante dell'amministrazione nascente e condiziona fortemente i processi di democrazia che l'ordinamento ha apprestato.

A ciò si aggiunge la recente condanna del *OMISSIS* per l'episodio a lui addebitato di alterazione del voto, ad ulteriore suffragio della compromissione evidente della libera determinazione degli elettori di Gragnano.

Pertanto può, conseguentemente, sostenersi che l'amministrazione eletta nella tornata elettorale amministrativa di giugno 2009 è nata profondamente viziata in virtù del ruolo inquietante svolto da esponenti delle locali consorterie criminali.

Non appare, peraltro, sostenibile che il condizionamento sia stato limitato al solo *OMISSIS* e che, venuta meno - per le sue dimissioni lo scorso 9 gennaio- la presenza dello stesso in seno al civico consesso, sarebbe, quindi cessato, ogni elemento pregiudizievole.

Va in proposito ricordato che il predetto ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio comunale e, quindi, è stato votato da tutta la maggioranza, anche se era già nota la sua partecipazione alla "vicenda brogli

elettorali" e nonostante alcuni dissensi manifestatisi in seno alla maggioranza per tale nomina, come riferito alla Commissione d'indagine sia dall'ex sindaco *OMISSIS* che dal consigliere *OMISSIS* (cfr. allegati A e C della relazione della Commissione d'accesso).

L'appoggio della maggioranza, inoltre, non è venuto meno né con il rinvio a giudizio dello stesso, né a seguito della divulgazione pubblica del testo del colloquio tra gli esponenti del gruppo criminale *OMISSIS*, dove si faceva riferimento al loro sostegno al *OMISSIS*.

2) Attività commerciali di stretti congiunti del pregiudicato *OMISSIS*

L'attività dell'amministrazione comunale nel contrasto alle illegittimità commesse sul territorio di Gragnano da stretti congiunti del capo del gruppo criminale *OMISSIS*, come ampiamente sopra delineato, non può essere considerata avulsa e scevra da rilievi sotto il profilo di un autentico impegno per la legalità.

Al riguardo si deve porre in evidenza che, mentre gli interventi repressivi posti in essere dal comune, nelle vicende in argomento, si sostanziano in atti dovuti conseguenti a disposizioni dell'A.G. ovvero susseguenti a recenti controlli delle Forze dell'Ordine, gli stessi, di contro, risultano tardivi e testimoniano, con evidenza, l'assoluta mancanza di autonoma iniziativa da parte comunale nell'accertamento e nell'avvio delle procedure sanzionatorie degli abusi edilizi.

Si ricorda che l'abbattimento delle strutture abusive di pertinenza dell'abitazione del pregiudicato e detenuto *OMISSIS* è stato disposto dall'A.G. in sede di condanna passata in giudicato, comminata per *OMISSIS* nei confronti del predetto, con esplicito incarico di esecuzione della demolizione in capo al Sindaco.

Parimenti atti dovuti sono da considerarsi le ordinanze di chiusura sia del bar *OMISSIS* che del ristorante *OMISSIS*, entrambi nella titolarità di due figli del succitato pregiudicato, in quanto conseguenti ad accertamenti svolti d'iniziativa da personale delle Forze dell'Ordine.

Preme evidenziare, inoltre, che la variazione di titolarità del ristorante in questione - da *OMISSIS* a *OMISSIS* - avvenuto da parte comunale in data 24.3.2010 in favore del pregiudicato *OMISSIS*, non è stata preceduta da un riscontro sulla regolarità edilizia e urbanistica del manufatto e la sala ristorante abusiva è stata accertata, solo, grazie all'intervento dei Carabinieri il 10.3.2011.

Sempre a comprova dell'ipotizzato condizionamento è dato rilevare che il certificato antimafia per *OMISSIS* è stato chiesto alla Prefettura di Napoli per il *OMISSIS* in data 5.2.2010, con nota non a firma del funzionario comunale preposto, ma dello stesso Sindaco, mentre, a solo a un mese di distanza

(24.3.2010), per la variazione di titolarità del ristorante "*OMISSIS* nulla è stato chiesto dall'amministrazione comunale quale cautela antimafia sul conto di *OMISSIS*.

Appare, pertanto, poco plausibile credere che , in un contesto territoriale non particolarmente ampio, tale legame di parentela non fosse noto agli uffici comunali e allo stesso Sindaco.

Si precisa ancora che, analogamente, dopo l'arresto per associazione di tipo mafioso, avvenuto il 15 ottobre 2010, di *OMISSIS*, titolare dell'attività commerciale *OMISSIS* nessuna iniziativa di revoca dell'autorizzazione è stata adottata dal Comune, pur essendo venuti meno i requisiti soggettivi del titolare.

La chiusura del ristorante è avvenuta, invece, solo il 24.3.2011, dopo i controlli effettuati - d'iniziativa - dai Carabinieri.

In proposito non può non rilevarsi che la notizia dell'arresto di *OMISSIS* era, indubbiamente, di pubblico dominio, in quanto a seguito di tale operazione, giornali locali hanno riportato, con ampio risalto, il testo delle trascrizioni delle intercettazioni sopracitate relative all'appoggio dei *OMISSIS* per far eleggere *OMISSIS*.

Siffatti comportamenti omissivi lasciano trasparire una indubbia permeabilità della struttura comunale e dello stesso Sindaco, non dotati di sufficienti meccanismi di resistenza ad eventuali pressioni da parte di un contesto ambientale dove sono presenti forti ramificazioni di soggetti controindicati.

Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che dalla lettura del verbale di audizione dinanzi alla Commissione d'accesso (cfr. allegato A della relazione d'accesso) l' ex sindaco *OMISSIS* ha riferito di essere venuto a conoscenza della presenza del Sindaco *OMISSIS* nel ristorante *OMISSIS* 5 giorni prima delle elezioni ad una cena elettorale; circostanza confermata, poi, dallo stesso nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese innanzi a personale della Compagnia CC di Castellammare di Stabia il *OMISSIS*.

3) **Appalto trasporto scolastico alla** *OMISSIS*

Le argomentazioni sopra riferite sugli esiti degli accertamenti ispettivi relativi a tale appalto fanno emergere il sospetto di una precisa volontà, manifestata dall'amministrazione con la richiamata delibera di Giunta comunale n. 86 del 16.03.2010, di favorire una ditta che - proprio in ragione della presenza, anche tra i nuovi assunti, di soggetti con pregiudizi penali o ritenuti contigui alla criminalità organizzata - appare permeabile da parte delle locali consorterie criminali.

Sul punto si richiama l'esito degli accertamenti ispettivi operati nei confronti dei nominativi degli autisti della ditta *OMISSIS*, tra i quali vi sono anche affiliati al clan *OMISSIS*. Elementi controindicati si rinvengono, altresì,
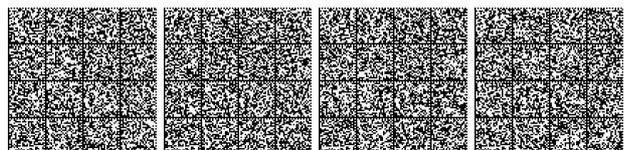
tra i nuovi assunti e, in tale ambito, significativa è la figura di *OMISSIS*, che sarebbe stato assunto, sulla base di quanto le Forze dell'Ordine hanno riferito alla Commissione d'indagine, su richiesta del pregiudicato *OMISSIS*. Tra l'altro *OMISSIS*, è stato controllato con *OMISSIS* (come detto, figlio del boss *OMISSIS* e interessato alla vicenda del ristorante *OMISSIS*.

Tale circostanza suffragherebbe l'ipotesi che l'affidamento alla ditta *OMISSIS* - previa l'eliminazione del pregresso contenzioso con l'ente da parte dell'amministrazione- potrebbe essere stato preordinato proprio al fine di favorire una ditta che, successivamente all'aggiudicazione del servizio, avrebbe garantito l'occupazione – come è avvenuto- anche in favore di soggetti gravitanti in ambienti criminali locali.

4) a) i lavori di adeguamento alle norme federali e di sicurezza del campo sportivo S. Michele - affidati in subappalto alla ditta *OMISSIS* **- , b) l'autorizzazione commerciale rilasciata per il fabbricato sito alla via Incoronata n. 46 di proprietà** *OMISSIS*, **destinato ad agriturismo** *OMISSIS*; **c) la Manifestazione di interesse per la formazione di programmi di edilizia sociale e di riqualificazione di ambiti urbani degradati e dismessi (cd "housing sociale")**

Ulteriori elementi di condizionamento indiretto dell'attività gestionale da parte della criminalità organizzata, se pur in maniera meno pregnante rispetto ai fatti esplicitati nei tre punti precedenti, si rinvengono anche nelle vicende amministrative richiamate nel titolo del presente paragrafo.

Quanto sopra in ragione:

a) della mancanza di verifiche da parte della burocrazia comunale- con riferimento al subappalto per i lavori del campo sportivo S. Michele- nei confronti della ditta del fratello del pregiudicato *OMISSIS;*

b) dei comportamenti omissivi della burocrazia comunale e delle determinazioni della Giunta comunale, assunte nelle vicende dell'housing sociale e dell'agriturismo *OMISSIS* in favore di appartenenti alla famiglia *OMISSIS*, imparentati con il pregiudicato *OMISSIS*

c) del tacito utilizzo del terreno comunale, di fatto adibito a parcheggio utilizzato dai clienti dell'agriturismo "*OMISSIS* in assenza di alcuna attività sanzionatoria operata dall'amministrazione, nonché dell'omessa rilevazione da parte comunale della diversa attività svolta nei locali del predetto agriturismo (non la vendita di prodotti agricoli, ma attività di ristorazione).

0000

Le risultanze ispettive svolte sul comune di Gragnano sono state oggetto di approfondimento da parte del Comitato Provinciale per l'Ordine e la
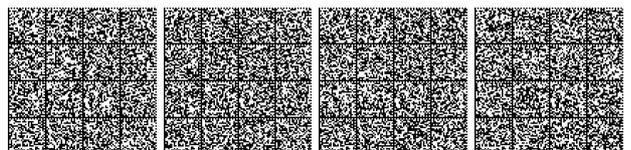
Sicurezza Pubblica nella seduta del 23 gennaio 2012, allargato anche alla partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, accompagnato dal P.M. che ha svolto l'accusa nel processo contro il Presidente del Consiglio comunale *OMISSIS*, del Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, e con la presenza, oltre che dei responsabili provinciali delle Forze dell'Ordine, anche del Presidente della Provincia, del Vice Sindaco di Napoli e dell'Assessore alla Legalità del Comune di Napoli.

Tenuto conto delle risultanze rassegnate dalla Commissione d'indagine al termine dell'incarico, si ritiene, in conformità con il parere espresso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella citata seduta, di proporre, quale primo provvedimento necessario per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi, lo scioglimento del Consiglio comunale di Gragnano ai sensi dell'art. 143 del d. lg. n. 267/2000, come modificato con legge 15.7.2009 n. 94.

Le responsabilità personali penali emerse a carico di *OMISSIS*, nonché la condotta complessiva, per certi versi contraddittoria, tardiva o omissiva, tenuta dal *OMISSIS*, nella qualità di capo dell'amministrazione, appaiano, inoltre, tali da costituire presupposti sufficienti per richiedere l'incandidabilità prevista dal comma 11, art. 143 citato.

IL PREFETTO
(De Martino)

12A04233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2012.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Bova Marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 13 dicembre 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) è stato sciolto a causa delle dimissioni contestualmente rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra ex componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Considerato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Bova Marina, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Bova Marina (Reggio Calabria), il cui consiglio comunale è stato sciolto con il citato decreto è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Giovanni Meloni - viceprefetto;

dott.ssa Franca Tancredi - viceprefetto;

dott. Stefano Tenuta - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012
Interno, registro n. 3, foglio n. 27

ALLEGATO
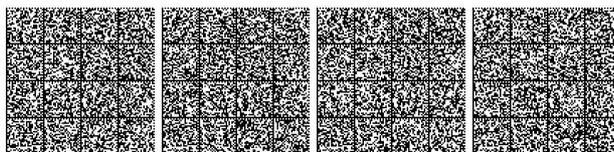
Al Presidente della Repubblica

Il comune di Bova Marina (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di attività investigativa condotta dalla locale Procura Distrettuale Antimafia, il 17 giugno 2008 sono stati sottoposti a provvedimento di fermo, e successivamente condannati in primo e secondo grado per il reato previsto dall'articolo 416 bis c.p., un consigliere e tre dipendenti comunali, perché ritenuti appartenenti alla struttura organizzativa dell'associazione di tipo mafioso presente sul territorio.

L'attività di osservazione avviata ha fatto emergere alcune criticità che hanno reso necessario l'avvio della procedura di accesso presso l'ente, al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti dell'amministrazione comunale.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, con decreto del 10 agosto 2011, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

In costanza dell'attività espletata dalla commissione di indagine, il 28 ottobre 2011, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri, il consiglio comunale di Bova Marina è stato sciolto, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lett.b), n.3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con d.P.R. del 13 dicembre 2011 ed è stato nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Al termine delle indagini effettuate la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, le cui risultanze sono state esaminate nella riunione di coordinamento delle forze di polizia svoltasi alla presenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, nel corso della quale è stato espresso l'avviso concorde circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di rigore prevista dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il prefetto di Reggio Calabria, con l'allegata nota in data 29 febbraio 2011, che costituisce parte integrante della presente relazione, ha pertanto formulato la relativa proposta per aver riscontrato concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori dell'ente con la criminalità organizzata locale e su forme di condizionamenti degli stessi.

E' un dato storico la presenza della criminalità organizzata nei territori calabresi che, attraverso una fitta trama di relazioni parentali e frequentazioni di alcuni amministratori e dipendenti con soggetti che risultano gravemente pregiudicati, si inserisce nelle amministrazioni locali, aggravandone le condizioni già precarie.

Il fenomeno non solo reca pregiudizio per gli interessi della collettività, ma costituisce un ostacolo allo sviluppo sociale in quanto la criminalità organizzata assume il controllo di importanti fasce di attività economica ed imprenditoriale.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo al profilo non solo dei soggetti che hanno riportato, come si è detto, condanne per reati associativi, ma anche di altri amministratori e dipendenti comunali che annoverano pregiudizi di polizia e sono legati da rapporti di parentela o frequentazioni con soggetti contigui ad ambienti malavitosi.

Situazioni analoghe sono emerse dalla verifica effettuata nei confronti di alcuni sottoscrittori della lista civica collegata al sindaco, risultato eletto alle consultazioni del 2008, con grave compromissione del contesto elettorale dovuta alla capacità pervasiva della criminalità organizzata che ne ha influenzato gli esiti.

Quanto sopra trova conferma nella posizione del consigliere condannato per i reati associativi sopradescritti, che rappresenta l'espressione tipica del potere mafioso locale in quanto tesse rapporti tra le diverse consorterie mafiose della costa ionica e tirrenica e gli esponenti politici locali. Tali rapporti gli hanno assicurato il favorevole esito conseguito nelle consultazioni amministrative del 2008 ed in quelle svoltesi presso un altro ente locale.

Relativamente all'assetto burocratico si è già detto dei tre dipendenti condannati per il reato associativo a delinquere di stampo mafioso; rileva, inoltre, la posizione di un dipendente, che ha ricoperto l'incarico di responsabile del settore urbanistica ed ambiente, il quale risulta personaggio chiave all'interno del comune di Bova Marina in quanto referente di soggetti controindicati, ed affine di un personaggio di spicco della consorteria criminale condannato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, ai sensi dell'articolo 416 bis c.p.

Risulta che il citato dipendente abbia favorito un soggetto controindicato nell'assegnazione dei lavori appaltati dall'amministrazione e che il medesimo dipendente sia indagato, in qualità di responsabile del settore ambiente, in particolare del reato di cui all'articolo 734 c.p. concernente distruzione o deturpamento di bellezze naturali e per violazione dell'articolo 181, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

E' pure significativa di anomale cointeressenze la vicenda della realizzazione di un muro, disposta dal predetto responsabile, i cui lavori sono stati affidati ad una ditta, vicina alle cosche locali, per fronteggiare una situazione di urgenza per il cedimento di una strada di collegamento tra i comuni di Bova Marina e Bova.

In merito a tale opera il citato dipendente ha anche emesso il certificato di regolare esecuzione, nonostante le difformità dal progetto e le irregolarità nell'esecuzione, tali da determinare ulteriori danni alla stabilità del territorio, come è emerso dalla relazione geologica all'uopo redatta.

La vita dell'ente è stata caratterizzata da fasi di instabilità connesse alla variazione nella composizione delle compagini contrapposte, ai frequenti rimpasti della giunta, nonché al susseguirsi di provvedimenti sindacali di preposizione dei responsabili nei vari settori.

Indizi sintomatici della permeabilità della disciolta amministrazione comunale agli interessi della criminalità organizzata emergono dalle numerose irregolarità e violazioni di legge riscontrate dalla commissione di indagine relativamente all'affidamento di lavori.

Alcuni affidamenti sono stati disposti dall'organo politico in violazione del principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione propri degli organi politici da quelli gestionali, attribuiti all'apparato dirigente.

E' emerso, altresì, che alcune gare di appalto per l'aggiudicazione dei lavori sono state vinte dall'unica ditta partecipante e che in esito ad altre procedure i lavori sono stati dati in subappalto sempre alle stesse imprese del luogo.

Nel settore esaminato ha ricoperto una posizione strategica uno dei tre dipendenti condannati per reati associativi, in quanto informava preventivamente alcune ditte delle indizioni delle gare di appalto, consentendo che le medesime potessero presentare la migliore offerta ed aggiudicarsi la gara.

Anche molte procedure relative ai lavori d'urgenza e di somma urgenza risultano artatamente adottate al solo fine di affidare i lavori a ditte predeterminate.

L'ingiustificato ricorso alla somma urgenza, sintomatico di una volontà dell'amministrazione di eludere le procedure ad evidenza pubblica o comunque concorsuali previste dalla vigente normativa a tutela dei principi di trasparenza ed imparzialità, costituisce un elemento significativo di un'illegittima gestione della cosa pubblica, finalizzata a favorire gli interessi delle locali consorterie.

In tale modus operandi rientra l'affidamento di lavori sempre alla stessa ditta, il cui titolare è ritenuto vicino ad una cosca locale, in ordine ai quali sono state riscontrate violazione del regolamento per l'esecuzione dei lavori e forniture in economia, relativamente ai limiti di spesa.

Concorre a delineare il sistema affaristico la vicenda relativa al servizio pulizia spiaggia disposto, in mancanza dei preventivi prescritti pareri, direttamente dalla giunta municipale, e non dal responsabile del settore, in favore di una cooperativa che è risultata destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia, emesso pochi giorni dopo l'affidamento stesso.

La funzionalità dell'ente risulta compromessa nell'ambito del settore della polizia municipale, laddove il sindaco ha revocato la nomina del comandante avocando a sé la responsabilità del servizio; ne è conseguita una carente attività di controllo sull'edilizia, sull'urbanistica e sulla circolazione stradale.

Indicativa della compromissione del regolare funzionamento dei servizi è la vicenda relativa alla concessione di un'area del demanio marittimo rilasciata ad una ditta, in una zona sottoposta a vincolo archeologico indiretto, disposta, previa variante al Piano di Utilizzo Arenile, dall'amministrazione al tempo in carica, e non revocata dall'amministrazione eletta nel 2008. In tale procedura il già citato responsabile del settore urbanistica ed ambiente ha prima comunicato alla regione che sul progetto non esistevano vincoli inibitori, omettendo di rilevare l'esistenza del vincolo archeologico; poi ha rilasciato un'autorizzazione edilizia, nonostante l'esistenza del vincolo stesso, con l'ulteriore conseguenza che il comune è stato commissariato dalla Regione Calabria per la redazione del Piano comunale spiaggia, con un aggravio di oneri per l'ente che presenta già una situazione finanziaria compromessa.

Le modalità di gestione del settore dei lavori pubblici hanno altresì determinato un danno economico per l'ente, come si rileva nella vicenda dei numerosi lavori in via d'urgenza eseguiti sull'impianto di depurazione del comune, nonostante lo stesso fosse al centro di una inchiesta giudiziaria nella quale risulta indagato il citato responsabile del settore urbanistica ed ambiente.

Profili di sviamento dell'attività amministrativa dai principi di buon andamento sono rinvenibili relativamente alle concessioni dei permessi a costruire, rilasciati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ed in violazione di normative urbanistiche senza l'acquisizione del prescritto nulla osta da parte degli enti preposti.

Occorre rilevare che la carente azione di governo del territorio, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, denota una amministrazione locale timida, debole, soggetta al sistema mafioso che condiziona lo sviluppo sociale ed economico del territorio. La mancata repressione dell'abusivismo costituisce l'ambito in cui meglio si può apprezzare il pericolo oggettivo di commistione tra i poteri pubblici e gli interessi mafiosi.

Particolarmente critica appare la situazione economica dell'ente che, oltre ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del triennio 2008-2009, presenta una grave situazione deficitaria, connessa anche ai ritardi nella riscossione dei canoni idrici, dell'imposta comunale sugli immobili e della tassa rifiuti solidi urbani.

Tale ritardo nella riscossione è stato, altresì, messo in evidenza dalla Corte dei Conti nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n.266, nel corso della quale sono stati chiesti chiarimenti su alcuni dati mai forniti dall'ente.
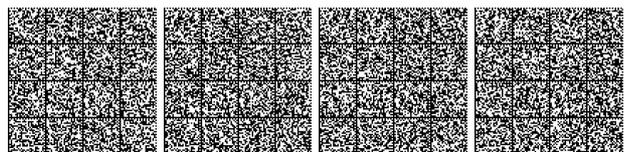
L'insieme dei suesposti elementi è idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, essendo questo inciso da collegamenti indizianti la compromissione del buon andamento e dell'imparzialità di quella amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.

Sebbene il processo di recupero del comune ai canoni di legalità sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per garantire il completo affrancamento dell'ente dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui al successivo articolo 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva dell'organizzazione criminale possa esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Bova Marina (Reggio Calabria) con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 22 MAR. 2012

IL MINISTRO
Annamaria Cancellieri

Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo
– Organo Esecutivo di Sicurezza –

Prot. nr. 574/2012/Segr.Sic. 29 Febbraio 2012
Allegato 1

Al Sig. Ministro dell'Interno
R O M A

OGGETTO **Amministrazione comunale di BOVA MARINA – Proposta di applicazione dell'art. 143 del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267**

Con decreto nr. 17102/128/69(38)/Ris Uff. V – Affari Territoriali del 13 luglio 2011, lo scrivente è stato delegato ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del D. L. nr. 629/1982, convertito dalla legge nr. 726/1982 ed integrato dalla legge nr. 486/1988, nei confronti del Comune di BOVA MARINA, al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento di quella Amministrazione.

Pertanto, con d. p. nr. 2445/2011/Segr.Sic. del 10 agosto 2011, prorogato con d. p. nr. 3367/2011/Segr.Sic. del 16 novembre 2011, è stata nominata una Commissione d'indagine.

Successivamente il 28 ottobre 2011 nove consiglieri, oltre la metà dei membri del Consiglio comunale di BOVA MARINA, hanno presentato le loro dimissioni dalla carica, venendosi così a determinare la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1 lettera b), numero 3 del D. Legislativo n. 267/2000, con conseguente nomina del Commissario da parte dello scrivente per la gestione temporanea dell'Ente con d. p. nr. 62352/W/Area II del 09 novembre 2011, seguito dal D.P.R. del 13 dicembre 2011.

In data 10 febbraio decorso la Commissione, insediatasi prima dello scioglimento, ha rassegnato la propria dettagliata relazione.

Il Comune di BOVA MARINA è situato sul versante jonico della provincia di Reggio Calabria ed ha una popolazione anagrafica di circa 3.800 abitanti; appartiene alla "Bovesia", zona di elevato valore artistico e culturale, ed è un'area d'interes-

se turistico notevole, specie nel periodo estivo, anche se, negli ultimi anni, si è manifestato un significativo fenomeno erosivo della spiaggia.

Il Consiglio comunale di BOVA MARINA è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, che hanno determinato l'elezione a Sindaco ...O M I S S I S ... con 1.647 voti di preferenza, esponente della lista civica denominata "Nuovi Orizzonti", ...O M I S S I S ..., prevalsa sulla lista denominata "Unità Democratica", ...O M I S S I S ....

Nel Comune di BOVA MARINA, territorio posto a cerniera tra due "Mandamenti" (del Centro e Jonico), sono attive ...O M I S S I S ....

Il panorama criminale, in particolare nei territori di BOVA MARINA e BOVA, è stato dettagliatamente tratteggiato con l'indagine ...O M I S S I S ..., condotta dai Carabinieri, che ha interessato, tra gli altri, ...O M I S S I S ..., condannati in I e II grado per il reato previsto dall'art. 416 bis c. p., perché ritenuti fare "...parte della struttura organizzativa dell'associazione di tipo mafioso ... ed in particolare delle sue articolazioni territoriali denominate "cosca MORABITO–BRUZZANITI–PALAMARA", "cosca MAISANO", "cosca VADALÀ", "cosca TALIA".

A tal riguardo, lo scrivente ha avviato, nell'ottica dell'art. 143 del TUEL, un attento monitoraggio dell'attività del Comune, da parte delle Forze di Polizia, in esito al quale sono emerse alcune criticità, che, successivamente, sono state poste a fondamento della richiesta di delega del 6 giugno 2011.

Gli esiti degli accertamenti esperiti dalla Commissione d'indagine, contenuti nella relazione allegata (all. 1), rafforzano le valutazioni poste a fondamento della predetta richiesta di delega ed i timori che ...O M I S S I S ....

L'Organo ispettivo ha *in primis* valutato le risultanze dell'operazione giudiziaria "Bellu lavuru", dalla quale emergono gli interessi delle famiglie mafiose che, mediante una pervasiva infiltrazione, realizzano forme di condizionamento della ...O M I S S I S ....

...O M I S S I S ..., hanno riportato pesanti condanne per reati associati-

vi. Ancora, ...O M I S S I S ...; analoghe situazioni sono emerse dalla verifica effettuata nei confronti di alcuni ...O M I S S I S ....

Al riguardo, la Commissione d'indagine ha, in particolare, evidenziato la posizione ...O M I S S I S ... che, dal contenuto delle intercettazioni dell'operazione c. d. "Bellu lavuru", ...O M I S S I S ....

Questo quadro di per sé critico si aggrava ulteriormente se si tiene conto che la vita politica della compagine elettiva, fino alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, è stata molto travagliata e caratterizzata dallo ...O M I S S I S ....

...O M I S S I S ... sono state segnalate con riferimento all'attività amministrativa, caratterizzata, peraltro, dal susseguirsi di provvedimenti ...O M I S S I S ...; ciò dà la misura di una situazione "effervescente", che non ha risparmiato neppure ...O M I S S I S ....

Le verifiche svolte hanno fatto emergere profili di illegittimità su diversi fronti; per quanto riguarda ...O M I S S I S ... all'inizio del suo mandato. La nomina è stata ...O M I S S I S ... con conseguente avocazione della responsabilità del Servizio da parte ...O M I S S I S .... Nel periodo di osservazione, non è stato effettuato alcun tipo di controllo in materia edilizia, urbanistica, circolazione stradale; i rapporti tra ...O M I S S I S .... Al riguardo, l'organo di giustizia amministrativa ha, appunto, stigmatizzato l'irrazionale depotenziamento della Polizia Municipale.

Un intero capitolo della relazione è dedicato ai lavori svolti ...O M I S S I S ..., con riferimento alle quali, nella più volte citata operazione giudiziaria "Bellu lavuru", si legge: "...O M I S S I S ... all'interno dell'Amministrazione comunale. L'egemonia dell'organizzazione stessa trova applicazione mediante una sorta di filtro di pulizia dei guadagni attraverso una rotazione di imprese e ditte, che fanno capo alla carismatica figura del "locale".

La scrupolosa disamina degli atti posta in essere dall'Organo ispettivo ha fatto emergere, con riferimento alle varie procedure, ...O M I S S I S ....

Analoghe considerazioni sono state formulate per le procedure relative ai
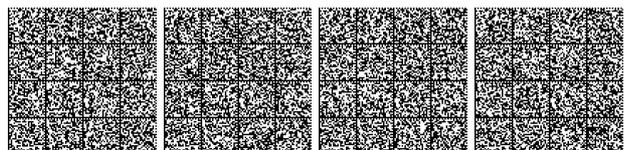
lavori d'urgenza e somma urgenza, che sembrano essere utilizzati per ...O M I S S I S ...; tra tutte è apparsa di particolare gravità la vicenda relativa alla realizzazione di un muro, ...O M I S S I S ..., per fronteggiare una situazione di assoluta eccezionalità a causa del cedimento della strada di collegamento ...O M I S S I S ...ha pure emesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera, senza che in ...O M I S S I S ....

Altro aspetto spinoso è quello riguardante il Demanio Marittimo, la cui competenza, per le finalità turistico ricreative, in base a normativa più recente, è affidata ai Comuni; in detto settore i controlli alle concessioni già assentite ed alle modalità di esercizio delle stesse, sono stati del tutto ...O M I S S I S .... In particolare, è stato evidenziato che ...O M I S S I S ..., per il cui rilascio è stato necessario deliberare, da parte della Amministrazione precedente, una variante al Piano Utilizzo Arenile, in quanto ricadente in zona sottoposta a vincolo archeologico indiretto, ...O M I S S I S .... Per tale causa il Comune è stato commissariato dalla Regione Calabria con oneri aggiuntivi per un Ente nel quale le risorse finanziarie scarseggiano.

Ancora, situazione delicata è quella che riguarda l'impianto di depurazione del Comune, che è al centro di un'inchiesta giudiziaria ...O M I S S I S ...; ciò nondimeno numerosi sono stati i lavori avviati in via di urgenza nell'anno 2010 sull'impianto in argomento, con consistenti spese per l'Ente.

L'esame dei permessi a costruire riferiti al periodo d'interesse, ha consentito di verificare che sono ...O M I S S I S ... zone con vincolo paesaggistico ed in violazione di norme urbanistiche.

Preoccupante è apparsa la situazione ...O M I S S I S ... del Comune di BOVA MARINA che, oltre ad avere riconosciuto ...O M I S S I S ..., si trova in un grave deficit. Scarsa è la percentuale di riscossione dei tributi per i quali risultano ...O M I S S I S ....

Dal raffronto dei dati iscritti come accertamenti nei bilanci di previsione dei vari anni ...O M I S S I S ..., risulta una notevole differenza tra accertamenti e riscossioni; questa circostanza è stata stigmatizzata dalla ...O M I S S I S ....

Anche un'opera destinata ad un fine nobile a BOVA MARINA è ...O M I S S I S ..., per la cui realizzazione sono stati spesi circa 3 milioni di euro e per la quale sono in corso indagini nell'ambito delle quali sono stati emessi tre avvisi di garanzia ...O M I S S I S ....

Quanto emerso dall'attività condotta dalla Commissione d'indagine, qui sinteticamente riferito, ed il contesto criminale di riferimento, sembrano delineare un quadro per niente rassicurante, con l'ovvia conclusione, cui è giunta la stessa Commissione, che sussistono i presupposti per l'applicazione della misura di rigore, prevista dall'art. 143 T.U.E.L..

La tematica è stata trattata nella riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, tenutasi – il 21 febbraio scorso – alla presenza del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, nel corso della quale è maturato il convincimento che, con riferimento alla passata amministrazione, sono emersi elementi obiettivi, concreti e rilevanti di esistenza di collegamenti diretti ed indiretti con la criminalità organizzata.

D'altra parte, sebbene fin dall'ottobre dello scorso anno l'Ente è gestito da un Commissario Straordinario e sono venuti meno parte delle criticità rilevate dalla Commissione d'indagine, il consesso ha considerato che ...O M I S S I S ....

A questa compromissione ...O M I S S I S ..., è stata attribuita una significativa rilevanza, nell'ottica dello scioglimento ex art. 143 TUEL, al fine di recidere i legami con le cosche locali e ripristinare il buon andamento e l'imparzialità della attività amministrativa; in questa direzione il Commissario Straordinario ha già posto in essere significative iniziative volte a ristabilire le regole, anche ...O M I S S I S ....

Per quanto sopra riferito si ritiene di dover proporre che lo scioglimento del Consiglio comunale di BOVA MARINA, già disposto a mente dell'art. 141 del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267, sia ricondotto alla fattispecie prevista dall'art. 143 TUEL, in quanto conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Si indica, altresì, in diciotto mesi la durata del commissariamento stante il grave deterioramento delle istituzioni democratiche e la cogente necessità di instaurare nuovi rapporti tra popolazione ed istituzioni stesse, attraverso un lungo periodo di "risanamento".

IL PREFETTO
(Varratta)

12A04234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2012.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Pagani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 1° settembre 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Pagani (Salerno) è stato sciolto a causa della decadenza del sindaco per una sopravvenuta causa di incompatibilità;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Considerato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per gli interessi della collettività e determina lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Pagani, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Pagani (Salerno) il cui consiglio comunale è stato sciolto con il citato decreto è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Michele Mazza - prefetto;

dott.ssa Laura Cassio - viceprefetto;

dott. Francesco Scigliuzzo - dirigente di II fascia, Area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012
Interno, registro n. 3, foglio n. 28

ALLEGATO
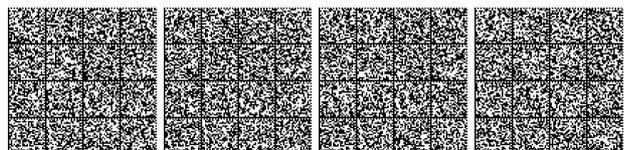
Al Presidente della Repubblica

Il comune di Pagani (Salerno), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 - 28 maggio 2007, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In relazione ad un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Salerno e sulla base dei contenuti di un'ordinanza di custodia in carcere emessa il 14 luglio 2011 nei confronti del sindaco e di altre sei persone, tra le quali un consigliere comunale ed il responsabile dell'ufficio tecnico, per una serie di reati compreso quello di associazione di tipo mafioso, con l'aggravante dello scambio elettorale politico, il Prefetto di Salerno, con decreto del 26 luglio 2011, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 59, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli accertamenti di rito. Il successivo 27 luglio, è stata emessa una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere sempre nei confronti del sindaco, già al secondo mandato, oltreché dell'assessore con delega ai lavori pubblici e del direttore generale del comune.

A seguito della decadenza del sindaco per una sopravvenuta causa d'incompatibilità, il consiglio comunale è stato sciolto, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con d.P.R. del 1 settembre 2011, mentre con decreto in data 18 novembre 2011 presso l'ente comunale è stato inviato un commissario prefettizio al quale sono stati attribuiti i poteri del sindaco e della giunta avendo il vice sindaco rassegnato le proprie dimissioni.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sui cui contenuti il Prefetto di Salerno, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Salerno, ha redatto l'allegata relazione in data 10 febbraio 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

Tali aspetti sono stati confermati dai contenuti della decisione del Tribunale del riesame di Salerno, emessa il 13 gennaio 2012, nella quale è messa in rilievo l'esistenza di associazioni camorristiche a Pagani e, in particolare, di una ben individuata associazione malavitosa che, infiltrandosi nella pubblica amministrazione, da un lato mira a beneficiare di illeciti vantaggi di natura economica e dall'altro ha consentito a soggetti contigui di sfruttare la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo per la consumazione di reati.

La relazione redatta dalla commissione d'indagine, avvalendosi anche delle risultanze dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria, ha messo in rilievo un diffuso quadro di illegalità, in diversi settori dell'ente locale, funzionali al mantenimento di determinati assetti e cointeressenze con gli interessi diretti di soggetti organici o contigui all'organizzazione comorristica egemone.

Gli aspetti del condizionamento dell'attività amministrativa risultano evidenti in una serie di scelte operate dall'ente locale, quali la realizzazione di parcheggi collegati ad un locale centro commerciale; l'occupazione abusiva di un immobile di proprietà comunale; la gestione dei beni confiscati; gli affidamenti effettuati da una società in house; la gestione dei servizi cimiteriali e del verde pubblico.

E' pacifico che il mancato rispetto delle procedure previste dall'ordinamento vigente, anche se non riferibile esclusivamente all'infiltrazione della criminalità organizzata, pur riscontrata, è però la condizione necessaria per favorire il condizionamento mafioso. E' infatti evidente che di fronte ad un sistema rigoroso e rispettoso delle norme, la penetrazione mafiosa non può che essere assicurata dal ricorso alla forza. Ben più agevole è il sistema di penetrazione laddove ci si trova di fronte al disordine organizzativo, allo sviamento dell'attività di gestione, alla generalizzata illegittimità delle procedure amministrative. Così l'illegalità fa da schermo all'infiltrazione delle cosche locali.

Aspetti emblematici in tal senso sono stati messi in rilievo in relazione alla complessa procedura concernente la realizzazione di parcheggi collegati ad un locale centro commerciale. Tale progetto, fortemente voluto dal sindaco, prevedeva, in violazione della normativa in materia urbanistica ed in deroga ai vigenti strumenti pianificatori, la costruzione da parte del titolare del centro commerciale di un parcheggio che, una volta realizzato, doveva poi essere ceduto in forma gratuita al comune per essere affidato, in concessione, ad una cooperativa i cui vertici erano riconducibili alla locale criminalità organizzata.

Successivamente però, con istanza a propria firma ma, come le indagini hanno consentito di accertare, su pressanti suggerimenti del primo cittadino, il titolare del citato centro commerciale chiedeva al comune di poter monetizzare le suddette aree anziché cederle come già precedentemente concordato ed il consiglio deliberava favorevolmente su tale richiesta.

Gli atti giudiziari e la relazione della commissione d'indagine hanno rivelato come il complessivo progetto consistesse, in palese elusione delle procedure pubbliche di gara, nella realizzazione in forma privata del

parcheggio, in modo tale che il vertice politico e la locale organizzazione criminale potessero imporne l'affidamento della gestione ad una cooperativa vicina alla menzionata organizzazione criminale.

E' stato posto in rilievo come i reciproci rapporti tra il proprietario del suddetto centro commerciale ed il sindaco, inizialmente ottimi soprattutto perchè il citato imprenditore, attraverso la struttura commerciale, era in grado di garantire un enorme bacino di voti, si incrinarono successivamente a seguito di richieste sempre più pressanti del vertice politico.

La relazione del prefetto mette in evidenza come la volontà del titolare del centro commerciale sia stata coartata da parte dello stesso sindaco e degli ambienti controindicati a lui collegati, attraverso una sempre più pressante e pervicace attività di controllo amministrativo - commerciale nei confronti dei negozi insistenti nella struttura commerciale. Le indagini svolte hanno messo in rilievo che, sebbene le ispezioni effettuate dall'ufficio di polizia municipale non avessero fatto emergere violazioni, il sindaco e gli assessori competenti si erano spinti, con pressioni indebite, a minacciare la chiusura del centro commerciale, peraltro nell'approssimarsi di festività, provocando in tal modo un sensibile danno alle aziende ivi operanti.

Elementi sintomatici di un insieme di cointeressenze tra apparato politico e criminalità organizzata e del conseguente sviamento dell'attività amministrativa sono rinvenibili nella vicenda concernente l'occupazione abusiva di un immobile di proprietà comunale da parte del gruppo camorrista egemone.

Tale bene, donato al comune per essere utilizzato con finalità di carattere sociale, è stato invece per lungo tempo concesso in locazione al locale capo clan ed è oggi occupato, sine titulo, dai suoi familiari i quali hanno anche realizzato opere di costruzione e ristrutturazione precludendone, di fatto, l'utilizzo comune.

Come si evince dai contenuti della menzionata ordinanza dell'autorità giudiziaria, nel momento in cui il competente settore comunale si accingeva a procedere alla riscossione di annualità pregresse, è intervenuto lo stesso sindaco impartendo precise disposizioni affinchè non si procedesse per i canoni maturati, precisando altresì che vi avrebbe provveduto personalmente.

Nel contesto di una totale disapplicazione dei principi di buon andamento e del perseguimento delle finalità pubbliche cui l'attività dell'ente è istituzionalmente deputata si inserisce la vicenda concernente le modalità di gestione di tre beni confiscati alla mafia.

Tali beni, al momento della loro acquisizione al patrimonio comunale, erano occupati sine titulo; successivamente, nell'anno 2003, e solo a seguito di favorevoli sentenze di rilascio, detti immobili sono stati destinati a comunità residenziale per minori in difficoltà, casa per anziani, centro polifunzionale per anziani, centro di servizi e segretariato per portatori di handicap.

Tuttavia solamente uno dei suddetti beni è stato concretamente adibito a scopi sociali mentre per gli altri due, nonostante un intervento nell'anno 2005 della Corte dei Conti volto a verificare il loro effettivo utilizzo sociale, l'amministrazione comunale, né allora, quando lo stesso sindaco era al suo primo mandato, né successivamente, ha mai posto in essere concrete attività per consentire un loro uso in linea con le finalità programmate.

Un'ulteriore anomalia è rappresentata dalla circostanza che i competenti uffici fossero assolutamente all'oscuro dell'attuale stato degli immobili, come è risultato dalle dichiarazioni rese da alcuni addetti del settore amministrativo e della polizia municipale.

Lo sviamento delle finalità pubbliche si riscontra altresì nell'attività svolta da una società a totale partecipazione comunale, costituita ai sensi dell'art. 113 e 113 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e deputata alla gestione dei servizi pubblici locali.

Le due ordinanze di custodia cautelare in carcere hanno messo in rilievo come, sebbene il pacchetto societario sia di esclusiva proprietà comunale, la stessa è amministrata da soggetti appartenenti ad ambienti controindicati.

Più in particolare le indagini svolte dall'autorità giudiziaria hanno messo in rilievo che colui che gestisce tale società, esponente della locale criminalità organizzata, frequenta abitualmente gli uffici comunali per promuoverne gli interessi nei diversi settori in cui la stessa opera oltreché per sollecitare e risolvere le eventuali problematiche amministrative.

La relazione della commissione d'indagine ha evidenziato dettagliatamente come i caratteri sintomatici del condizionamento dell'attività amministrativa siano evidenti in due distinte procedure disposte dalla menzionata società in house per l'affidamento, in relazione ad un parcheggio comunale, del servizio vigilanza ed ausiliari del traffico. Entrambe le procedure sono caratterizzate da ripetute illegittimità e irregolarità nella tipologia di gara a cui è stato fatto ricorso, nei contenuti dei bandi di gara nonché nelle forme di pubblicità delle stesse. E' significativo in tal senso che alla prima delle due gare veniva invitata a partecipare una società, che risulterà poi aggiudicataria, la cui compagine amministrativa era costituita da persone che si erano precedentemente rese responsabili, nei confronti del comune, di inadempimento contrattuale per tale servizio.

La seconda gara, espletata per lo stesso servizio, sarà invece aggiudicata ad altra società cooperativa anche questa tuttavia riconducibile agli stessi soggetti responsabili di inadempimento contrattuale.

L'organo ispettivo ha altresì messo in evidenza come la menzionata società in house abbia successivamente disposto, d'intesa con l'amministrazione comunale ed in violazione dei principi di trasparenza, di assumere i dipendenti della società cooperativa che si era aggiudicata la seconda gara, alcuni dei quali contigui o strettamente legati alla locale criminalità organizzata.

Ulteriori elementi che evidenziano una gestione dell'ente comunale disinvolta e finalizzata a favorire ambienti controindicati sono rinvenibili nella complessiva procedura concernente la gestione dei servizi cimiteriali, caratterizzata da una serie di anomalie inerenti la scelta del tipo di gara, i contenuti restrittivi del bando di gara, le relative forme di pubblicità che, in effetti, si è risolta a favore di soggetti vicini o contigui ad ambienti controindicati

A seguito della risoluzione del rapporto tra il comune e la società che gestiva il servizio muratura loculi, il responsabile del settore qualità urbana del comune, anch'egli, come evidenziato, destinatario della menzionata ordinanza cautelare, comunicava al presidente della citata società in house che quest'ultima diveniva assegnataria del suddetto servizio.

Il consiglio di amministrazione della società comunale, assumendo di non disporre delle risorse umane necessarie, dopo una serie di anomalie procedurali affidava nuovamente il servizio alla medesima cooperativa che lo aveva gestito fino a quel momento, il cui presidente annovera precedenti penali per gravi reati ed è inoltre considerato personaggio di spicco della locale criminalità organizzata. Successivamente, a seguito della messa in liquidazione della suddetta cooperativa, il servizio veniva affidato ad un'altra cooperativa sociale con lo stesso presidente e gli stessi soci dipendenti della precedente cooperativa messa in liquidazione.

Altrettanti profili di criticità, in parte analoghi, sono emersi dall'esame delle procedure concernenti la gestione del verde pubblico.

Tale servizio è stato affidato fin dal 2003, sulla base di una semplice istanza ed in assenza di qualsiasi procedura ad evidenza pubblica, alla stessa più volte sopra citata cooperativa contigua alla locale criminalità organizzata. Detta società ha continuato a svolgere l'incarico, sulla base di una ripetuta, illegittima serie di proroghe, disposte anche con strumentali frazionamenti su brevi periodi, senza che fossero state avviate le relative prescritte procedure di gara. A seguito della messa in liquidazione di tale società cooperativa, come già accaduto per il servizio cimiteriale, il servizio per il verde pubblico è stato svolto da un'altra cooperativa sociale con lo stesso presidente e gli stessi soci dipendenti di quella messa in liquidazione.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Pagani che, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, sono stati finalizzati a perseguire gli interessi di ambienti controindicati.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Pagani (Salerno) con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

Roma, 22 MAR. 2012

IL MINISTRO
Annamaria Cancellieri

Prot. 54/E.L./2012/R

Salerno, 10 febbraio 2012

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

R O M A

OGGETTO: **Comune di PAGANI (SA)- Relazione ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n.94-**

Il Comune di PAGANI, i cui organi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, è stato sottoposto, negli scorsi mesi, ad approfonditi accertamenti volti a verificare se la sua vita amministrativa abbia subito interferenze e/o condizionamenti da parte della criminalità organizzata tali da comprometterne la libera determinazione e l'imparzialità o da pregiudicarne il buon andamento e la regolarità delle funzioni e dei servizi.

A seguito dell'avvio, da parte della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Salerno, del procedimento penale n.8318/2011 R.G., convenzionalmente denominato "Linea d'ombra", e dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in data 14.7 u.s., dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di – Omissis -, Sindaco del Comune di Pagani, e di altre 6 persone, fra le quali – Omissis -, Consigliere Comunale, - Omissis -, Assessore comunale, ed Omissis -, Direttore Generale presso il cennato Ente Locale, in ordine ai reati di cui agli articoli 110, 81 cpv, 317, 416 ter c.p. e 7 legge 203/1991, con decreto prefettizio prot. n. 337/R/"E.L."/S.d.S. del 26 luglio 2011 è stata nominata una Commissione d'accesso, per gli accertamenti di cui all'articolo 59, 7°comma, del D.P.R. 18 agosto 2000 n.267, Testo Unico degli Enti Locali

I lavori della predetta Commissione, a seguito di proroga disposta con decreto prefettizio n. 337/R/"E.L."/S.d.S. del 22 ottobre 2011, si sono conclusi, nei termini di legge, in data 9 gennaio 2012.

L'attività giudiziaria, nel frattempo, ha conosciuto importanti e significativi sviluppi che prendevano avvio dall'annullamento, da parte della Sezione del Riesame del Tribunale (cd. Tribunale della Libertà) di Salerno della predetta ordinanza del G.I.P in accoglimento sull'istanza presentata nell'interesse di – Omissis - e degli altri soggetti coinvolti . Questa decisione del Giudice del Riesame è stata impugnata dalla Procura della Repubblica – DDA – di Salerno dinanzi alla Corte di Cassazione che , con sentenza resa in data 30 novembre - 21 dicembre 2011, ha parzialmente annullato con rinvio, per nuovo esame, l'ordinanza del Tribunale della Libertà. La Suprema Corte, in particolare, respingeva tutti i ricorsi proposti dalle parti avverso la suddetta ordinanza del tribunale del riesame mentre accoglieva le doglianze sollevate dall'ufficio del pubblico ministero circa alcuni punti della decisione impugnata nella parte in cui l'ordinanza escludeva la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 152 del 1991 e nella parte in cui riqualificava il reato di cui all'art. 416 *ter* c.p. nel reato di corruzione elettorale previsto dall'art. 96 legge n. 361 del 1957. In data 13 gennaio 2012 la Sezione del Riesame del Tribunale di Salerno, ottemperando alla decisione della Cassazione, si esprimeva nuovamente rigettando l'istanza di riesame e, per l'effetto, confermava l'impugnata ordinanza del GIP ordinando il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del – Omissis - e degli altri ricorrenti, misura cautelare a tutt'oggi perdurante.

Per quanto specificamente attiene alle indagini amministrative condotte dalla Commissione di accesso, va rilevato che quest'ultima, esperite le proprie funzioni attraverso una vasta ed articolata disamina di atti e di documentazioni amministrative, nonché mediante approfondite verifiche, effettuate anche con audizioni di un notevole numero di amministratori e funzionari comunali, ha prodotto un'articolata relazione conclusiva, che si allega alla presente ed alla quale si fa rinvio per la specificazione di dettaglio degli aspetti tecnico amministrativi posti alla base della presente.

In cinque mesi di lavoro, la Commissione ha esaminato presso il Comune di Pagani un'imponente mole di atti, richiesti di volta in volta con distinti verbali di acquisizione, al fine di sottoporre a verifica tutti i settori in cui si articola l'attività del Comune, con particolare attenzione per quelli che più di altri era necessario approfondire per accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti del condizionamento da parte di clan camorristici nella gestione della amministrazione comunale, alla luce dei provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria. Tale impostazione ha consentito di svolgere le funzioni di accesso in stretta, sia pur autonoma, correlazione con quelle dell'A.G. alla stregua delle prescrizioni normative di cui all'articolo 59, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali.

Sulla base dei rilievi svolti dalla Commissione, sono state riscontrate, in quasi tutti i procedimenti amministrativi esaminati, numerose situazioni di violazioni della legge, e, per alcuni di essi, sono stati riscontrati elementi chiaramente riconducibili a legami e sodalizi con la criminalità organizzata, e in particolar modo con il clan egemone

in PAGANI dei – Omissis -.

Come infatti emerge dalle indagini investigative della Tenenza dei Carabinieri di Pagani, ma soprattutto dagli atti giudiziari che hanno condotto alla conferma, da parte della Sezione del Riesame del Tribunale di Salerno, con ordinanza del 13 gennaio 2012 della custodia in carcere del Sindaco – Omissis -, il territorio del Comune di PAGANI e dei comuni viciniori è dominato dal cartello criminale costituito da elementi di spicco del clan camorristico – Omissis -, spregiudicati imprenditori economici e politici locali, i quali ultimi, legandosi a tale gruppo criminale, avvalendosi della condizione di assoggettamento ed omertà che deriva dalla forza intimidatrice del vincolo di questo sodalizio, hanno acquisito il dominio incontrastato nella gestione della cosa pubblica, riuscendo ad imporre il loro pieno controllo sulle principali attività imprenditoriali ed economiche di Pagani. Tale assunto trova puntuale e testuale riscontro in quanto recentemente ha affermato la richiamata Sezione Riesame del Tribunale di Salerno in alcuni passaggi molto importanti che appare necessario riprendere in questa sede. A tal fine, è molto significativo quanto segue: "...omissis... *le nuove emergenze processuali inducono a ritenere clamorosamente configurabile, ed a maggior ragione, l'aggravante, di cui all'art. 7 legge n. 152 del 1991, sotto il duplice profilo del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa, essendo emersi gravi indizi non soltanto dell' esistenza di associazioni camorristiche in Pagani (circostanza già ritenuta, a ben vedere, nel precedente giudizio sia in virtù della produzione documentale del pubblico ministero e sia in considerazione di alcuni sintomi di mafiosità le cui tracce pure erano state segnalate, esclusa essendo stata la sola sovrapponibilità del metodo mafioso ex art. 416 bis c.p rispetto a quello ex* art. 7 legge n. 152 del 1991), *bensì dell'esistenza di un' associazione camorristica denominata – omissis - in perdurante continuità di quella già accertata con provvedimenti giudiziari già definiti e diretta, per quanto è dato sapere nel presente procedimento, dai figli, - omissis - e – omissis -, di – omissis - (= « ... il bandito che sta in galera 000»), associazione che, da un lato, mirava, infiltrandosi nella pubblica amministrazione, a risultare beneficiaria di illeciti vantaggi in linea con la natura tipicamente parassitaria di siffatti sodalizi e, dall'altro, consentiva ad accoliti ed a soggetti ad essa a vario titolo contigui di sfruttare la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo per la consumazione di reati..omissis..*".

Ciò posto, occorre immediatamente rilevare che nell'azione amministrativa posta in essere dalla macchina comunale sotto la gestione - omissis -, avuta inizio nel 2002 e proseguita con la rielezione nel 2007, vengono denotate diffuse illegittimità chiaramente contigue con interessi di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di Pagani.

1. Realizzazione di parcheggi, da cedere quali aree standard in relazione alla realizzazione del Centro Commerciale "omissis"

Le risultanze processuali in materia hanno trovato puntuale riscontro nelle
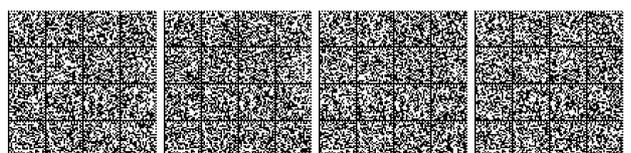
attività d'accesso, con particolare riferimento alla questione della realizzazione e della gestione di parcheggi collegati al Centro Commerciale "omissis". Tale vicenda, che ha assunto rilevanza centrale nel quadro dell'operazione giudiziaria "Linea d'ombra", è emblematica per la definizione dei rapporti di contiguità fra l'Amministrazione Comunale di Pagani e la consorteria camorristica dominante sul territorio. In estrema sintesi, si rileva che, violando la normativa in materia urbanistica e derogando a quanto stabilito dagli strumenti pianificatori vigenti, il titolare del predetto Centro Commerciale, tale – omissis - , veniva indotto alla realizzazione di un parcheggio che, sulla base di apposito accordo, sarebbe dovuto essere trasferito al Comune che, a sua volta, lo avrebbe affidato in concessione ad una Cooperativa facente sostanzialmente capo ai fratelli – omissis - . Gli atti giudiziari e le verifiche amministrative svolte presso il Comune in sede di accesso hanno consentito di accertare che, al fine di ottenere dal – omissis - quanto ideato, il Sindaco ed i soggetti a lui collegati esercitavano una pervicace e artatamente forzosa attività di controllo amministrativo-commerciale nei confronti del Centro Commerciale "omissis", connotata da una conclamata "volontà punitiva" da parte dell'Amministrazione, nei confronti del titolare che non si era mostrato disponibile a soddisfare le richieste dei vertici comunali. Dagli accertamenti di polizia è emerso infatti che, anche se tali controlli, svolti dalla polizia municipale e dall'ufficio commercio del Comune avevano dato esito negativo nel senso che non erano state riscontrate violazioni, il Sindaco, anche a mezzo di assessori preposti, con pressioni indebitamente esercitate nei confronti dei funzionari addetti intendevano pervenire alla definitiva chiusura del centro commerciale.

In merito ai rapporti esistenti tra gli imprenditori gravitanti nel Centro Commerciale –omissis -, in particolare – omissis - e l'Amministrazione Comunale, la cui figura egemone è il – omissis -, assume particolare interesse quanto emerso nel corso di audizioni svolte con funzionari comunali, in merito ai rapporti fra il titolare del Centro Commerciale, il Comune e la consorteria criminale. Costoro hanno riferito dire che, mentre all'inizio i rapporti erano ottimi, atteso che i – omissis - garantivano un enorme bacino di voti attraverso le assunzioni al Centro Commerciale, in cambio di agevolazioni nella tempistica per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni legali e dovute, il prezzo da pagare si fece sempre più pesante e consisteva nella totale accondiscendenza ai voleri di - omissis -.

Da quanto sopra emerge in modo inconfutabile che l'operazione doveva servire per la realizzazione si del parcheggio, ma in forma privata in modo da imporre poi la gestione da parte della Cooperativa vicina al clan – omissis - .

2. Occupazione abusiva da parte dei - omissis - dell'immobile di proprietà del Comune di Pagani sito in Via Sant'Anna.

Dagli accertamenti esperiti , a seguito della richiesta di copia degli atti relativi al suddetto immobile, di proprietà comunale in affitto alla famiglia omissis -, si è avuto modo di riscontrare che si tratta di un lascito da parte della famiglia - omissis - a favore del Comune di Pagani, che avrebbe dovuto avere una finalità di carattere sociale. Risulta,
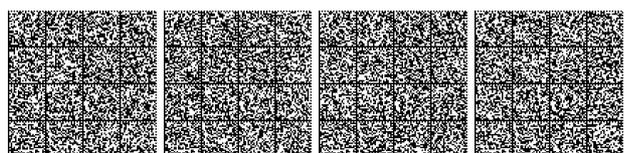
invero un atto denominato "Denunzia di contratto verbale di affitto di terreni" sottoscritto dal Presidente dell'E.C.A. -- omissis -, in rappresentanza dell'Ente Borsa di studio - "omissis"-, a favore del locatore – omissis -, in data 01.09.1976, per la durata di un anno fino al 31.08.1977, per un corrispettivo pattuito di £. 150.000 (centocinquantamila).

Dopo quest'atto di locazione a favore del patriarca – omissis -, null'altro è stato prodotto o rinvenuto come atto di successiva locazione a favore dello stesso oppure dei suoi figli – omissis - o – omissis -. Allo stato degli atti, quindi, si rileva che questi alloggiano *sine titulo* nel predetto fondo rustico, anche se poi l'ufficio comunale ha prodotto una serie di reversali per il fitto di fondo rustico a nome di – omissis - relative agli anni 2002 – 2008 pari a € 154,94 annuo, nonché una ricevuta postale relativa al pagamento di € 154,94, fatta da eredi di – omissis -, fu – omissis -, in data 18 luglio 2011.

La indeterminatezza della situazione, nonché le espresse dichiarazioni rese anche in corso di audizione di fronte alla commissione d'accesso dalla – omissis - di pressioni subite personalmente dal Sindaco – omissis -, fanno ritenere sussistenti fondati elementi di condizionamento della politica a favore di elementi di spicco della criminalità organizzata orbitante in Pagani.

3. Gestione dei beni confiscati a carico di – omissis -, affiliato al clan camorristico Nuova Famiglia, insistenti sul territorio di Pagani ed assegnati al patrimonio indisponibile del Comune di Pagani.

Con decreto del Ministero delle Finanze n. 13686 del 28 marzo 2000 venne stabilita l' assegnazione al patrimonio indisponibile del Comune di Pagani di tre appartamenti, confiscati a carico di – omissis -, affiliato al clan camorristico Nuova Famiglia.

Richiesti gli atti relativi, la Commissione d'accesso ha avuto modo di verificare che:

- Tutti e tre gli immobili al momento della acquisizione dei beni (anno 2000) erano occupati *sine titulo* da persone non appartenenti alla famiglia di – omissis -;
- Il Comune riuscì ad ottenere nel 2003 le sentenze favorevoli di rilascio degli immobili stessi;
- Dei tre appartamenti in questione, solo uno venne liberato e destinato ad ospitare una famiglia disagiata con minori, anno 2006, mentre per gli altri due continuò l'occupazione di fatto ed il Comune non ha tutt'oggi mai intentato concreta attività per sgomberarli.

Dalla documentazione presentata risulta comunque che il Comune ha dovuto far fronte alle spese condominiali, nonché a quelle di manutenzione straordinaria in qualità di proprietario degli immobili, con conseguente danno erariale, non avendone la disponibilità materiale a tutt'oggi.

Sulla destinazione ed utilizzazione di tali beni sono stati sentiti, nel corso dell'audizione tenutasi in Prefettura il 22 novembre u.s., - omissis -, Responsabile del Settore Avvocatura del Comune di Pagani, - omissis - dell'ufficio gestione patrimonio comunale, e - omissis -, Responsabile del Settore Finanziario, nonché acquisiti tutti gli atti
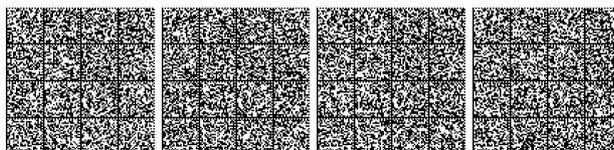
relativi in possesso dei suddetti.

Come si evince dalle dichiarazioni rese a verbale, i suddetti beni, dal momento in cui il Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 09.07.2001 ha previsto la loro destinazione a comunità residenziale per minori in difficoltà, casa per anziani, centro polifunzionale per anziani, centro di servizi e segretariato per portatori di handicap, hanno avuto diverse vicissitudini, soprattutto per riuscire a liberarli dagli occupanti presenti al momento della loro acquisizione al patrimonio.

Sconcertante è la quasi candida ammissione resa dall'- omissis - di aver trascurato a partire dal 2003 la cura degli interessi del Comune di Pagani, assumendosene comunque la colpa. E comunque sia – omissis - che – omissis - ammettono di non conoscere lo stato attuale degli immobili, ovvero se liberi e, quindi, nella piena disponibilità del Comune, oppure abusivamente occupati dagli originali possessori oppure da nuovi. Sentito in merito anche l'attuale Comandate della Polizia Locale di Pagani, il – omissis -, come risulta dal verbale n. 2 del 22 novembre 2011, anch'egli ammette di essere completamente ignaro dell'esistenza di beni confiscati ed assegnati al patrimonio indisponibile del Comune di Pagani e di conseguenza delle loro condizioni attuali.

4. Società – omissis - con particolare riguardo per la gestione dei parcheggi a raso e in struttura a pagamento per conto del Comune di Pagani.

Il Consiglio Comunale di Pagani con delibera n. 71 del 04.11.2002 stabiliva di costituire, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 448/2001 e degli artt. 113, 113-bis del D.Lgs. n. 267/2000, una società a responsabilità limitata, denominata – omissis -, deputata allo svolgimento di servizi pubblici locali, motivata da esigenze di economicità ed efficienza. Tra i diversi servizi da affidare alla gestione della – omissis - era compreso anche il servizio di organizzazione e gestione di aree e strutture adibite a parcheggio pubblico a pagamento. Tale affidamento non avvenne subito al momento della costituzione della società in house, bensì solo nel 2008 con l'adozione da parte del Consiglio Comunale della delibera n. 16 del 27.05.2008 che contiene diversi profili di illegittimità.

In primo luogo, il Comune di Pagani procedeva senza gara ad affidare il servizio, di importo rilevante e pari a oltre 7 milioni di euro alla società – omissis - srl, con la motivazione, del tutto non condivisibile, che *il ricorso a procedure di evidenza pubblica per affidare la gestione dei parcheggi a pagamento* avrebbe comportato *tempi lunghi di realizzazione atteso che bisogna ricorrere a procedure di rilevanza europea, in considerazione dell'importo di gara.* E' evidente che la motivazione addotta configura un'elusione della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 11 del D. Lgs. n.163/2006.

Nello stesso giorno di adozione della delibera n.16/2008, e cioè il 27.05.2008, l'organo consiliare adottava preliminarmente la delibera n. 12, recante "-*Omissis - srl A S.L. Modifica Statuto*" con la quale imponeva, tra l'altro, alla omissis - un formale
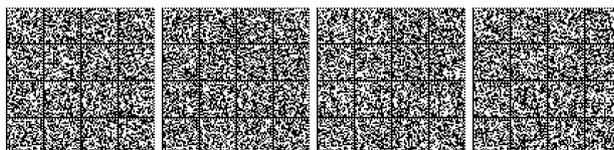
controllo da parte del Comune, analogo a quello esercitato sui propri servizi, e ciò al fine di adeguare tale Statuto all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e all'art. 13 della Legge n. 248/2006. La condizione dell'esercizio del *controllo analogo* da parte del Comune risultava essenziale al fine di poter affidare alla – omissis - un servizio senza l'avvio del procedimento ad evidenza pubblica, sulla base della normativa vigente e della giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 1514/2007).

E' evidente che la modifica dello Statuto, adottata lo stesso giorno della delibera n. 16/2008, concernente l'affidamento della gestione dei parcheggi pubblici, è strumentale a quest'ultima, e, quindi, alla possibilità di affidare il servizio in esame alla – omissis - srl.

Va, altresì, osservato che, in realtà, gli atti giudiziari, ovvero le due ordinanze di custodia cautelare in carcere n. 8318/2011 e n.7251/2011 R.G. GIP del 14 luglio 2011 emesse dal Gip del Tribunale di Salerno nei confronti di – omissis - più altri, dimostrano che la – omissis - srl era emanazione diretta, ancorchè in forme improprie, della compagine politica che gestiva il Comune di Pagani. A tal fine , basti il seguente passaggio tratto dalla dichiarazione resa in data 3.6.2011 dal Vice Sindaco – omissis - al Pubblico Ministero in data 03.06.2011: :"*...omissis... effettivamente, ho avuto la possibilità di apprendere e notare che tale azienda era di fatto gestita da – omissis - : invero, era quest'ultimo che veniva in Comune a patrocinare gli interessi di questa società nel campo dei parcheggi e/o intervenire, presso gli uffici comunali per risolvere eventuali questioni amministrative. Sempre nello stesso periodo, ho avuto la possibilità di apprendere che un distinto ruolo all'interno di questa azienda era svolta dalla moglie del – omissis -, la quale era presente all'interno della Società – omissis -, in un ufficio destinato alla società che gestiva i parcheggi...omissis...*". E' appena il caso di notare che – omissis -, figlio di – omissis - capo dell'omonima cosca attualmente detenuto, risulta essere affiliato a tale clan camorristico e gravato da pesanti precedenti penali per reati associativi.

5. Gestione dei servizi cimiteriali e del verde pubblico.

Dall' esame della documentazione acquisita in sede di accesso, si è avuto modo di riscontrare rilevanti profili di criticità nella procedura afferente la gestione dei servizi cimiteriali da parte del Comune di Pagani affidata alla – omissis - con nota datata 19.06.2008 prot. n. 19627, a firma del Dirigente del Settore Qualità Urbana, – omissis - anch'egli raggiunto dalla misura cautelare della detenzione in carcere nell'ambito dell'operazione "Linea d'Ombra". Il predetto Dirigente comunicava al Presidente della – omissis - che, a seguito della cessazione del rapporto tra il Comune e la Cooperativa – omissis -, questa diveniva assegnataria , tra l'altro, del servizio di muratura loculi e del servizio di pulizia dell'edificio funerario. Il C.d.A. della – omissis -, in riscontro a quanto comunicato, osservava che, non avendo al proprio organico idoneo personale disponibile, ravvisava la necessità di provvedere all'affidamento dei servizi sopra elencati ad apposita cooperativa e, quindi, il servizio veniva riaffidato alla medesima Cooperativa – omissis -
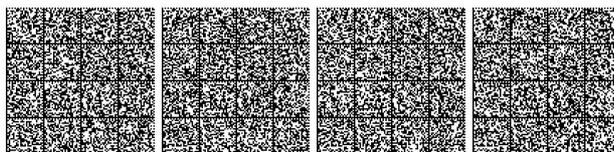
attraverso la – omissis -. Al di là delle molteplici anomalie procedimentali , culminate in veri e propri profili di illegittimità, gli accertamenti svolti in sede di accesso hanno evidenziato gli esiti delle risultanze di polizia da cui emerge che la suddetta Cooperativa – omissis - fa capo a tale – omissis -, nato a - omissis- il – omissis - , nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione. Dal controllo effettuato agli archivi informatici del Ministero dell'Interno, a carico del predetto si riscontrano numerosi precedenti per reati gravi contro la persona ed il patrimonio (omicidio, tentato omicidio, porto abusivo di armi) ed inoltre gli è attribuita l'appartenenza ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso ai sensi dell' art. 416 bis c.p.. – omissis - viene considerato personaggio di "spicco" nel quadro della malavita organizzata del territorio paganese soprattutto perché è fratello del più noto boss – omissis , detto "omissis", trovato impiccato nella sua cella del carcere di Ascoli Piceno, dove era detenuto, nel novembre del 1981.

Gli esiti dell' esame della documentazione acquisita in merito alla gestione del verde pubblico, hanno evidenziato altrettanti profili di criticità nella procedura afferente la gestione dei lavori di pulizia da parte del Comune di Pagani, ed in generale i rapporti tra il Comune di Pagani e la Cooperativa sociale – omissis - (fino alla messa in liquidazione di quest'ultima), e nei successivi rapporti tra il Comune e la Cooperativa – omissis -, subentrata e di fatto emanazione della Cooperativa omissis - .

In assenza di qualsiasi procedura ad evidenza pubblica, in data 04.08.2003, perveniva al Comune, protocollata al numero 026731, istanza della Cooperativa sociale – omissis - con sede in – omissis - , costituita ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della legge 08.11.1991, n. 381, finalizzata ad ottenere, fra l'altro, l'affidamento del servizio di cui sopra. Sulla base di tale istanza, ancora in assenza di procedura ad evidenza pubblica, il Responsabile pro tempore del Settore 5- Sviluppo ed Investimenti, ing. – omissis -, con determinazione n. 1539 del 20.08.2003, procedeva all'affidamento illegittimo alla Cooperativa – omissis - delle attività di cura, pulizia e custodia dei luoghi pubblici , indicati nella delibera di G.M. n. 248/2003, per il periodo temporale dal 20.08.2003 al 31.12.2003, e per un importo omnicomprensivo di IVA, pari a € 10.000,00. A partire da tale momento ed a seguito di tutta una lunga serie di proroghe illegittime, analiticamente esaminate nel corso dell'accesso, il Comune di Pagani ha, invece, mediante il già collaudato ed illegittimo sistema delle proroghe del servizio , ottenuto frazionando l'affidamento su brevi periodi senza avviare le necessarie procedure di gara. In tal modo si è inteso agevolare illegittimamente, con una serie di atti del tutto irregolari, la Cooperativa – omissis - che, in base agli accertamenti effettuati dalla commissione d'accesso, fa capo anch'essa al – omissis - di cui sopra.

Ciò che poi appare veramente singolare è che tali proroghe in favore della Cooperativa – omissis - sono intervenute nonostante che, con atto giuntale del 02.07.2010, n. 126, l'Amministrazione si era determinata nell'approvare gli atti propedeutici alla gara per l'affidamento del servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico, e redatti dall'Ufficio Tecnico del Settore Sviluppo ed Investimenti.
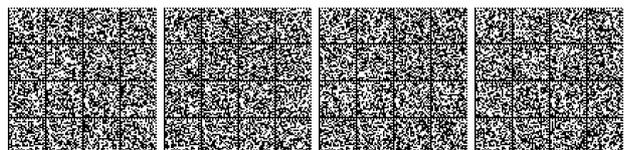
6. *Accertamenti sul personale addetto ai servizi pubblici.*

Oltre alle molteplici illegittimità dettagliatamente illustrate nella relazione della commissione d'accesso, le verifiche effettuate hanno consentito di accertare che diverse ditte affidatarie di servizi pubblici comunali annoverano fra i loro dipendenti un rilevantissimo numero di soggetti pregiudicati dei quali alcuni risultano, agli atti di polizia, affiliati alla locale consorteria camorristica fra i quali – omissis -, nato omissis il omissis , figlio di – omissis -, capo dell'omonimo clan camorristico, ed a questo affiliato.

Dagli archivi informatici del Ministero dell'Interno, in esito a tali accertamenti risulta, a titolo esemplificativo, che, fra i dipendenti della – omissis -, vi sono 14 persone che annoverano a loro carico precedenti di penali e/o di Polizia per reati di varia tipologia contro il patrimonio e la persona.

Con particolare riguardo a questi ultimi, positivi ai controlli C.E.D., è stato svolto ulteriore approfondimento su eventuali risultanze presenti agli atti di quest'Ufficio e da tali accertamenti è emerso che taluni soggetti risultano schedati come appartenenti a Clan Camorristici, o sono degni di attenzione da parte della Commissione perché a loro carico vi sono numerosi precedenti oltre a frequentazioni con esponenti della locale criminalità organizzato, come dettagliatamente riscontrato nella relazione che si acclude.

Premesso quanto sopra, occorre evidenziare come dall'accesso nel suo insieme sia emerso che, in un diffuso quadro di illegalità, l'Amministrazione, in più occasioni, ha assunto decisioni funzionali al mantenimento di determinati assetti di inefficienza della macchina burocratico-amministrativa, che si sono oggettivamente intrecciati con gli interessi diretti o indiretti di soggetti organici o contigui al clan camorristico operante nella città.

In effetti le irregolarità riscontrate in sede di accesso hanno riguardato settori imprenditoriali in cui, come evidenziato con l'operazione investigativa "Linea d'Ombra", si appuntano i sostanziali interessi del clan camorristico ed, in tal senso, gli esiti delle verifiche amministrative e quelli dell'indagine giudiziaria coincidono perfettamente.

Soprattutto in merito alla vicinanza dei fratelli omissis , omissis e omissis, ai vertici della politica paganese, ed in particolare al Sindaco – omissis - si ritiene utile richiamare, oltre alle vaste analisi svolte dall'Autorità Giudiziaria, anche le molteplici acquisizioni operate in sede di accesso fra le quali appare particolarmente significativo quanto dichiarato dal – omissis -, già Comandante della Polizia Municipale di Pagani, nel corso dell'audizione resa al Pubblico Ministero in data 09.06.2011:
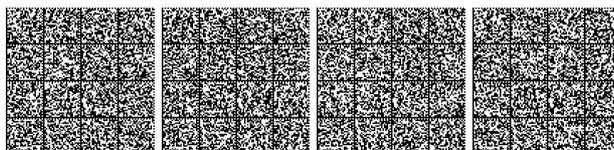
"...omissis...A.D.R. effettivamente, a domanda, rispondo che i fratelli – omissis - , in particolare – omissis - in prima persona, uppoggiava pesantemente – omissis - alle elezioni regionali del 2010, ricordo che – omissis - si interessava personalmente della campagna elettorale del Sindaco esponendosi in prima persona, contattando le persone e dicendogli di andare a votare e votare per – omissis -. A conferma della notorietà in Pagani degli stretti rapporti intercorrenti tra il – omissis - e i fratelli omissis - e – omissis -, sono stato personalmente spettatore, unitamente a tanti altri, di un plateale abbraccio pubblico tra il Sindaco – omissis - e il – omissis -, avvenuto al Palazzurro di Pagani, in occasione della ufficializzazione della candidatura del Sindaco alle elezioni regionali del 2010."

Occorre precisare che siffatta commistione è riscontrabile non solo al livello politico, bensì anche a livello dirigenziale e gestionale. Dagli accertamenti svolti in sede di accesso è, infatti, risultato che il Segretario Comunale ha contribuito nell'adozione di delibere discutibili sotto il profilo della legittimità (vedasi la delibera di consiglio n. 16 del 2008 in materia di parcheggi), senza sufficiente contrapposizione delle esigenze della legalità e lo stesso dicasi per il Direttore Generale , - omissis -. Per quanto concerne gli altri Dirigenti responsabili dei vari settori del Comune, si rileva per lo più uno stato di evidente timore ad esporsi e, quindi, la mancanza di volontà di contrapporre le esigenze della legalità nell'azione amministrativa. Tutto questo è indice rivelatore di un'Amministrazione ormai compromessa e condizionata nella propria attività, incapace di autodeterminarsi nelle scelte di governo della città.

Sentito, in data odierna, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Salerno competente per territorio, si sottopone quanto sopra alle attente valutazioni dell'On.le S.V. ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143 del D.P.R. 18 agosto 2000, n.267, – Testo Unico degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, restandosi a disposizione per ogni eventuale, ulteriore, elemento di valutazione o di conoscenza che sia ritenuto del caso.

IL PREFETTO
(Monaco)
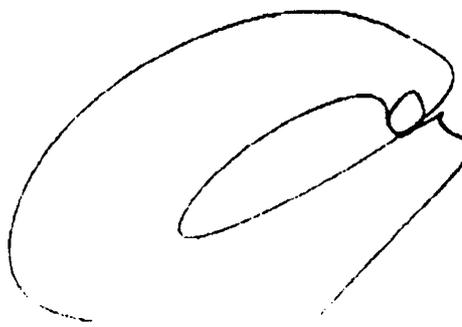
GC

12A04235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2012.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Leini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 14 febbraio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Leini (Torino) è stato sciolto a causa delle dimissioni contestualmente rassegnate da sedici consiglieri, per impossibilità di surroga;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Considerato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per gli interessi della collettività e determina lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Leini, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Leini (Torino), il cui consiglio comunale è stato sciolto con il citato decreto, è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott Francesco Provolo - viceprefetto;

dott. Giovanni Icardi - viceprefetto;

dott.ssa Flavia Pellegrino - dirigente II fascia-Area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012
Interno, registro n. 3, foglio n. 25

ALLEGATO
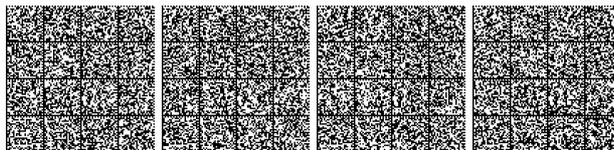
Al Presidente della Repubblica

Il comune di Leini (Torino), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 – 29 marzo 2010, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'ambito del procedimento penale n. 6191/07 RGNR della DDA di Torino, che ha portato, in data 8 giugno 2011, all'emanazione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico di 150 persone, tra cui un consigliere comunale del comune di Leini, sono emersi elementi circa possibili infiltrazioni della 'ndrangheta nell'ente, che hanno indotto il prefetto di Torino, con decreto del 16 agosto 2011, successivamente prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

Successivamente, a causa delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri e per l'espressa rinuncia di alcuni candidati aventi diritto a subentrare per surroga, con d.P.R. del 14 febbraio 2012 l'organo consiliare è stato sciolto, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato nominato un commissario straordinario, per la provvisoria gestione dell'amministrazione, con i poteri del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.

All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ha redatto l'allegata relazione in data 29 febbraio 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La relazione prefettizia ha messo in evidenza la peculiare presenza sul territorio comunale di soggetti legati alla criminalità organizzata che perseguono finalità ed agiscono con metodi tipici delle associazioni mafiose, con mire espansive della dimensione affaristica e con l'obiettivo di condizionare, a proprio vantaggio, l'amministrazione. La criminalità organizzata, radicata da anni nella periferia di Torino e nel canavese, si è saputa gradualmente insinuare tra le maglie della società civile e della pubblica amministrazione al fine di godere dei frutti derivanti dall'imponente sviluppo economico, in particolare edilizio, prediligendo rapporti pseudo amicali con gli esponenti politici locali mediante una trattativa pacifica e foriera di soddisfazioni economiche per tutte le parti in causa. Tale subdolo modus operandi, la cui forza intimidatrice non si connota con manifestazioni platealmente visibili nel contesto locale, apparentemente lontano dalle metodologie mafiose, risulta ancor più pericoloso in quanto non avvertito dalla società civile. In siffatto contesto, l'amministrazione comunale ha costituito il veicolo di affermazione di imprenditori e di uomini di affari che, anche attraverso costanti rapporti con i maggiori esponenti delle consorterie mafiose insistenti sul territorio, hanno occupato posizioni dominanti sul mercato economico locale.

Le indagini ispettive hanno posto in rilievo la sostanziale continuità nell'amministrazione dell'ente che, dal giugno 1994 ad oggi, è stato guidato, per tre mandati consecutivi, dal padre di colui che ha ricoperto la carica di sindaco nelle ultime due consiliature, elette nell'aprile 2005 e nel marzo 2010. Nel corso dei due ultimi mandati, peraltro, il padre del sindaco ha svolto le funzioni di consigliere comunale, fino al giorno del suo arresto.

Questi ha rappresentato, nel suddetto periodo, la figura centrale nel rapporto tra politica, economia e mafia, anche in qualità di imprenditore di rilevante calibro, al vertice di società operanti nel campo edile e finanziario, attraverso stretti congiunti, nonché di un gruppo industriale attivo nel settore della depurazione e del trattamento dell'aria, dell'acqua e del rumore, con sedi nel nord Italia ed all'estero.

La presenza dominante del predetto amministratore ha caratterizzato l'attività del comune di Leini, al punto da essere considerato, nel corso delle due ultime consiliature, il sindaco di fatto di quel comune, con l'assenso dell'intera compagine consiliare, che non ne ha contrastato la gestione personalistica della cosa pubblica. In particolare, sono state costantemente favorite, negli anni, le influenze esterne, con particolare riferimento ai costruttori edili vicini all'ex sindaco, che si sono rivelati determinanti nel condizionare la volontà del comune.

Emblematica è la circostanza che il sindaco in carica abbia assegnato al proprio congiunto una specifica delega a collaborare con lui, con l'assessore ai lavori pubblici e con l'assessore all'edilizia privata, per l'esame delle pratiche edilizie inerenti la costruzione di opere di urbanizzazione, nonché per la cura dei rapporti con una società in house, nella ricerca di risorse per realizzare il programma dell'amministrazione.

Attraverso l'anomalo ricorso all'istituto della delega, non conferibile secondo la vigente legislazione ad un consigliere comunale, l'ente ha cercato di eludere la causa di incompatibilità prevista dalla normativa in materia di enti locali, laddove si prevede che gli ascendenti del sindaco non possono far parte della giunta, né essere nominati

rappresentanti del comune; con tale modalità è stato formalizzato il ruolo primario del consigliere nella gestione degli appalti pubblici.

Secondo quanto emerge anche da prove tecniche, l'ex sindaco, sul cui conto risultano documentate ed ampiamente note frequentazioni con soggetti controindicati, ha esercitato un ruolo di *dominus* nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione comunale e dei rappresentanti dell'opposizione, tanto da creare all'interno dell'ente e tra i cittadini di Leini, un clima di omertà e di pressione psicologica.

E' sintomatico come, nell'ottica di una reciprocità di favori, il predetto consigliere abbia agevolato l'affidamento di lavori a ditte riconducibili ad ambienti controindicati, con la finalità di canalizzare preferenze elettorali in proprio favore o in favore di persone vicine sia a lui che alla n'drangheta ottenendo il sostegno delle cosche anche in occasione di una campagna elettorale del figlio presso un altro ente.

Dagli accertamenti esperiti, emergono episodi in cui è evidente la cointeressenza tra la 'ndrangheta e i due titolari delle cariche elettive del comune di Leini. Infatti, sempre in occasione delle elezioni del figlio del consigliere presso il predetto altro ente, un componente del comitato elettorale ha personalmente seguito lo spoglio delle schede di alcuni comuni, riferendone gli esiti ad un esponente della criminalità organizzata.

Il prefetto di Torino, nella citata relazione, evidenzia come nell'ente si sia delineato un preciso disegno generale, finalizzato a perseguire un insieme di interessi privati, utilizzando una società in house, riconducibile al predetto amministratore, quale strumento per veicolare sul mercato locale gli interessi oligarchici della malavita e per aggirare le procedure di legge, consentendo l'infiltrazione di imprese facenti capo agli ambienti controindicati, che hanno ottenuto appalti o, a seguito di frazionamenti, parti di lavori.

A detta società, costituita nel 1998, è stata demandata la fornitura, l'organizzazione e la gestione di servizi pubblici o comunque destinati a soddisfare le esigenze pubbliche, comprese le relative consulenze, anche locali, di rilevanza economica e sociale, nonché la realizzazione di infrastrutture e lavori, anche pubblici. Sulla struttura, l'amministratore in questione ha esercitato un ruolo decisivo, proponendo ai vertici societari e gestionali amministratori e dirigenti scelti tra persone ritenute di totale fiducia, a lui legati da debiti di riconoscenza.

Il controllo dell'attività sociale, a totale capitale pubblico, di cui il comune di Leini detiene le quote maggioritarie, si è sostanziato nel passaggio di personale dalle dipendenze del comune a quelle della società, incentivato da cospicui incrementi stipendiali. Il consigliere si rivolgeva a queste persone per ogni questione legata allo sviluppo aziendale e per la scelta delle ditte cui affidare i lavori.

A tal proposito, come rileva il prefetto, sebbene detta società debba essere considerata organismo di diritto pubblico con il conseguente assoggettamento alla disciplina del codice dei contratti pubblici per l'affidamento dei lavori, la stessa ha agito come soggetto privato nella gestione di un rilevante numero di appalti, concessioni, forniture e autorizzazioni, di cui sono risultate destinatarie ditte riconducibili alla criminalità organizzata.

La commissione d'indagine ha esaminato la documentazione relativa ai lavori realizzati attraverso la predetta società in house, anche risalenti nel tempo, nell'ottica dell'accertata continuità delle compagini elettive che si sono succedute nella gestione dell'ente, alla cui guida si sono avvicendati i predetti amministratori.

Sono state, soprattutto, approfondite le modalità di affidamento dei lavori per la realizzazione di un complesso residenziale in edilizia convenzionata da parte della società in house, le cui procedure elusive delle direttive comunitarie e del codice dei contratti hanno favorito un'impresa riconducibile a clan mafiosi.

Nello stesso contesto si inseriscono i lavori per la messa in opera di una struttura sportiva, affidati in via diretta a più ditte esecutrici, alcune delle quali legate alla criminalità organizzata, attraverso il frazionamento di parte del progetto, con l'elusione delle soglie di importo fissate dalla legge.

Dette operazioni, che si sono protratte nel tempo, hanno anche provocato un notevole esborso di denaro pubblico ed ingenti danni per l'amministrazione. Infatti, per l'acquisizione in via bonaria dei terreni su cui realizzare l'opera, il comune ha stipulato con i proprietari apposite convenzioni che prevedevano, in cambio della cessione gratuita dell'area, la possibilità di edificare altrove, in aree peraltro non identificate. In tal modo, con il trasferimento della capacità edificatoria, si è di fatto concretizzato uno stravolgimento del piano regolatore comunale, atteso che le aree edificabili ivi previste sono risultate incapienti rispetto a quelle per le quali è stata concessa l'autorizzazione a costruire.

Nella relazione conclusiva delle indagini è puntualmente analizzata anche la gestione contabile e finanziaria dell'ente, con particolare riferimento ai numerosi debiti fuori bilancio, effetto dei rapporti economici intercorsi tra la società in house e il comune che, nel tempo, con modalità affaristiche, hanno alterato da una parte l'equilibrio finanziario dell'ente e dall'altra hanno determinato nella società uno stato di indebitamento e di evidente sofferenza economica.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Leini, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio degli interessi della collettività.

Sebbene il processo di legalizzazione dell'attività del comune sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il ripristino della normalità nel comune.

L'azione della commissione straordinaria può, inoltre, costituire un deterrente nei confronti della criminalità organizzata che potrebbe nuovamente rivolgere l'attenzione all'ente in occasione del prossimo turno elettorale.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire financhè quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Leini (Torino) con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 22 MAR. 2012

IL MINISTRO

Annamaria Cancellieri

Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Torino, 29 febbraio 2012

Al Signor Ministro dell'Interno

R O M A

Prot. n. 382/3/OES

OGGETTO: Amministrazione Comunale di Leini (TO) – Accesso effettuato ai sensi dell'art. 143 TUEL.

Di seguito a precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, si comunica che la Commissione d'indagine nominata ai sensi dell'art. 143 TUEL ha concluso gli accertamenti e ha depositato l'unita relazione finale.

L'argomento è stato, altresì, trattato in una seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presente la competente Autorità giudiziaria.

Dagli approfonditi accertamenti svolti dalla Commissione, dal dettagliato rapporto prodotto dall'Arma dei Carabinieri, nonché dalla disamina svolta in sede di Comitato Provinciale per

l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, si ritengono sussistere, per le ragioni di seguito esposte, i presupposti per sottoporre alle valutazioni della Signoria Vostra la possibilità di proporre lo scioglimento dell'organo consiliare del Comune di Leini, ai sensi dell'art. 143, commi 1 e 2 del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Preliminarmente, si ritiene di fornire una sintetica descrizione della composizione degli organi di governo del Comune di Leini all'esito delle elezioni amministrative del marzo del 2010:

...*OMISSIS*...

Al momento dell'insediamento della Commissione d'indagine, la Giunta era così composta:

...*OMISSIS*...

Nel corso della consiliatura sono state deliberate le seguenti surroghe di Consiglieri:

...*OMISSIS*...

Nel luglio del 2011, tutti i Consiglieri di minoranza si sono dimessi dal loro incarico, pertanto, all'atto dell'insediamento della Commissione d'indagine, la composizione del consiglio comunale risultava la seguente:

OMISSIS...

In data 20 dicembre 2011, il Consiglio Comunale è stato sospeso per motivi ordinari a seguito delle dimissioni della maggior parte dei Consiglieri di maggioranza, con la nomina per la provvisoria
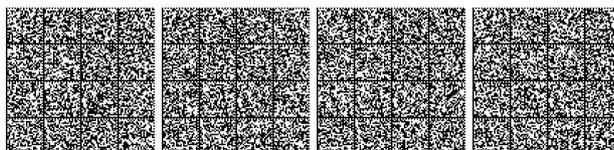
gestione dell'Ente di un Commissario Prefettizio nella persona ...*OMISSIS*.... Successivamente, a seguito dello scioglimento ordinario dell'organo deliberato con il Decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 2012, il suddetto ...*OMISSIS*... è stato nominato Commissario straordinario del Comune di Leini.

In base alla consolidata giurisprudenza formatasi sull'art. 143 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., l'asse portante della valutazione che presiede al ricorso ai provvedimenti previsti dalla norma medesima "*è costituito, da un lato, dalla accertata e notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata, dall'altro, dalla carente funzionalità dell'ente in uno o più settori, sensibili agli interessi della criminalità organizzata*" (cfr., tra l'altro, T.A.R. Lazio, Sezione I, 19 maggio 2011, n. 4370 e Consiglio di Stato Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3331).

Per quanto concerne, dunque, il primo presupposto ritenuto fondante dalla giurisprudenza, occorre qui sottolineare le risultanze del procedimento penale 6191/07 R.G.N.R. della D.D.A. di Torino - soprannominato operazione "MINOTAURO"- nel cui ambito sono stati tratti in arresto circa 150 soggetti, tra cui ..*OMISSIS*.., che hanno consentito di delineare l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso operante nella provincia di Torino articolata su nove "locali" di 'ndrangheta, quattro dei quali nel territorio contiguo al comune di Leini, e i cui susseguenti provvedimenti cautelari hanno già superato il vaglio di diversi Giudici del Riesame e hanno trovato ulteriore conferma nelle prime sentenze di condanna ai sensi dell'art. 416 bis C.P. (*associazione a delinquere di stampo mafioso*) emesse dal Tribunale di Torino nei confronti di appartenenti alle famiglie della 'ndrangheta presenti in Piemonte (sentenza n. 11936/2011 del 27 ottobre 2011 Procedimento penale a carico di *** e ***).

Ciò premesso, si ritiene, a questo punto, di dover soffermare l'attenzione in ordine alla previsione di cui al primo comma dell'art. 143 del T.U.E.L., che, come è noto, pone come condizione dello scioglimento di consigli comunali e provinciali, la presenza di "[...] *concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o*
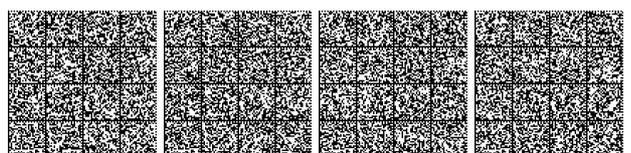
similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati[...]"

In presenza di un fenomeno di criminalità organizzata diffuso sul territorio in questione – ha precisato la giurisprudenza – "*gli elementi posti a conseguenza di collusioni, collegamenti e condizionamenti, vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ritenersi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per la misura di cui si tratta*" (TAR Lazio I, 1/2/2012 n.1119 e prima ancora: Cons.Stato IV, 1573/2005; IV, 562/2003; V 319/98; V, 585/2000).

A tale riguardo, va preliminarmente osservato come le vicende esaminate dalla Commissione d'indagine, che in molti casi sono state o sono, per i profili di specifico interesse, all'attenzione della competente Autorità Giudiziaria, e molte altre ancora che vedono coinvolti a vario titolo sia ...*OMISSIS*..., possano essere correttamente interpretate solo se ricondotte al quadro generale di riferimento, rivolgendo cioè l'attenzione al contesto sociale-politico-economico di sfondo, al fine di coglierne le complesse dinamiche ed i condizionamenti derivanti da fenomeni criminali presenti sul territorio, che eventualmente abbiano influito sul loro libero dispiegarsi, nonché alla rete di relazioni che legava figure istituzionali, soggetti economici e personaggi inseriti nell'ambito criminale. Tale tentativo di contestualizzare gli elementi acquisiti nel corso dell'attività ispettiva, si è altresì sostanziato nell'analisi retrospettiva dei gravi accadimenti criminali che hanno caratterizzato la storia di Leini e dei paesi confinanti nell'ultimo ventennio, con l'obiettivo di individuare eventuali linee sotterranee di collegamento con la situazione attuale.

Proprio per siffatta impostazione, la Commissione ha ritenuto di individuare una serie di elementi oggettivi che farebbero ritenere fondati i paventati pericoli di infiltrazioni mafiose nell'amministrazione comunale di Leini.

La stessa, infatti, riferisce che svariati imprenditori, beneficiari, apparentemente in modo non del tutto trasparente, di vantaggi direttamente o indirettamente procurati dall'amministrazione comunale presa in esame, avrebbero intrattenuto nel tempo, come minimo, relazioni d'affari con i maggiori esponenti delle consorterie mafiose insistenti sul territorio, quando non sarebbero risultati essere essi stessi membri di spicco della criminalità organizzata. Ciò beneficiando della forza d'intimidazione derivante da tale vincolo, al fine di occupare posizioni di monopolio-oligopolio sul mercato locale, verosimilmente con il favore anche delle amministrazioni locali succedutesi negli anni, che non hanno esitato a concedere loro agevolazioni concretizzatesi in particolare nell'affidamento di lavori pubblici, ovvero a tenere comportamenti omissivi a fronte di gravi situazioni che avrebbero richiesto l'adozione di provvedimenti negativi nei confronti delle medesime aziende.

La presunta penetrazione dell'istituzione locale da parte del descritto cartello mafioso-imprenditoriale è stata ulteriormente attestata dagli elementi acquisiti nel corso di specifiche attività d'indagine ed in particolare dalle rilevate relazioni di frequentazione (queste documentate da attività di polizia) in dettaglio riferite nella relazione finale della Commissione d'indagine.

Dunque, a Leini, non solo la 'ndrangheta avrebbe condizionato le decisioni dei pubblici amministratori, ma sarebbe arrivata ad infiltrarsi tra le maglie dell'Ente comunale (e non solo) trattando alla pari con essi e realizzando non un semplice comportamento connivente, bensì un fattivo concorso nella gestione deviata della cosa pubblica, costantemente finalizzata all'ottenimento di interessi illeciti.

In concreto, avvalendosi di quanto emerso nell'ambito dell'inchiesta "MINOTAURO" e al fine di ricostruire l'effettiva capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ente in argomento, la Commissione ha preliminarmente accertato la presenza di sodalizi criminali operanti nell'area contigua al territorio di Leini, così da pervenire ad una sorta di "mappatura" dei gruppi criminali che graviterebbero nell'area.
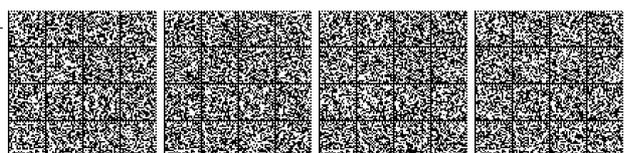
Nel rispetto del tipico *modus operandi* mafioso, le espressioni 'ndranghetistiche attive su tali territori appaiono gradualmente insinuate tra le maglie della società civile e della pubblica amministrazione al fine di godere dei frutti derivanti da connivenze e dal *pactum sceleris* che avrebbe legato alcuni esponenti del potere politico-economico a quello criminale, apparentemente prediligendo la tessitura di rapporti pseudo-amicali con personaggi influenti che consentissero di raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione.

La Commissione d'indagine analizza la figura centrale di questo rapporto tra politica, economia e mafia: il sopracitato ***, ...*OMISSIS*..., sino al suo arresto nell'ambito dell'operazione "MINOTAURO" con l'accusa *OMISSIS*..

Al riguardo, evidenziata la continuità tra le amministrazioni passate e quella in carica, ...*OMISSIS*..., la Commissione si sofferma su un elemento che fornisce un'immagine sintomatica delle modalità di gestione della cosa pubblica nel comune di Leini, ossia ...*OMISSIS*...[1].

...*OMISSIS*...

E altrettanto significative al riguardo sono le dichiarazioni rese nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione d'indagine, nonché quanto si riferisce su alcune intercettazioni ambientali nei confronti di esponenti della 'ndrangheta torinese, circa il probabile ruolo ...*OMISSIS*...che *** avrebbe mantenuto in seno alla ...*OMISSIS*....del Comune anche ...*OMISSIS*....

Al riguardo, si richiamano integralmente i contenuti delle predette audizioni ed intercettazioni rinvenibili nell'unita relazione finale della Commissione d'indagine, e si evidenzia che dalla loro lettura emerge una situazione ambientale connotata da forti suggestioni *OMISSIS*.. ...***
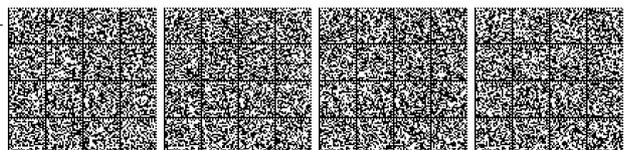
...*OMISSIS*..., circostanze che avrebbero addirittura determinato un clima di omertà, finanche fra i cittadini leinicensi, che sarebbero arrivati a manifestare una vera e propria ...*OMISSIS*...[2] .
Oltre a quanto sopra riferito, a *** la Commissione attribuisce ...*OMISSIS*... – soprattutto mediante ...*OMISSIS*..., *** di cui si dirà dettagliatamente in seguito – l'aver favorito il dispiegarsi di significative influenze esterne,

...*OMISSIS*...[3]

che avrebbero finito col condizionare la libera formazione della volontà dell'Ente, nonchè una complessiva gestione delle risorse pubbliche *OMISSIS* non confacente al soddisfacimento dell'interesse pubblico generale.
Per quanto concerne in particolare l'evidenziarsi di cointeressenze fra *** ed esponenti dei sodalizi criminali di origine calabrese operanti in quel territorio, oltre a quanto emerso nel corso delle indagini di polizia giudiziaria *OMISSIS*....nell'ambito dell'operazione "MINOTAURO" per *OMISSIS*...., la tessitura di rapporti quantomeno ambigui, pare alla Commissione potersi evincere anche dalle audizioni di alcuni esponenti politico-amministrativi del comune di Leini, i quali, non hanno fatto mistero di essere a conoscenza delle frequentazioni del *** e di percepirle come una sorta di zona grigia della pubblica amministrazione e della società civile in generale.
Dalle stesse, che si richiamano integralmente, emergono rapporti con soggetti quali ...*OMISSIS*...

..*OMISSIS*...[4]

[2] Cfr. verbale di audizione del *OMISSIS* di ***, già *OMISSIS*
[3] Cfr. verbale di audizione del *OMISSIS* del già *OMISSIS* che al riguardo ha altresì aggiunto *OMISSIS*
[4] Cfr. verbale di audizione *OMISSIS* di ***

Proprio a tale riguardo, ancora nell'ambito dell'operazione "MINOTAURO", era altresì emerso come *** – individuato come esponente del "locale" di *** e fulcro del sistema di infiltrazione della criminalità organizzata nella società civile, grazie ai suoi collegamenti con amministratori locali, politici ed imprenditori - e *** fossero, di fatto, soci nella *** e nella ***, società appartenenti anche a ***, a sua volta, secondo le indagini, esponente del "locale" di 'ndrangheta di ***.

L'inchiesta – ricorda la Commissione d'indagine - aveva anche fatto emergere la probabile esistenza di un accordo tra *** e ...*OMISSIS*...,***, *OMISSIS* finalizzato al *OMISSIS*... durante le consultazioni elettorali previste nel mese di ...*OMISSIS*. Più in particolare, mentre la "squadra" che si occupava di procacciare i voti in favore di ***, composta da ***, ...*OMISSIS*..., anch'egli tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "MINOTAURO", *** e ***, *OMISSIS*... sottoposto a misura cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 416 *ter* del Codice Penale, si sarebbe dovuta altresì interessare del sostegno ad ***, ...*OMISSIS*... e candidato alle elezioni per il Consiglio Provinciale, *** ...*OMISSIS*... avrebbe, a sua volta, garantito il proprio appoggio a ***, rivolgendosi al gruppo di ***, tramite il suo rappresentante *** – entrambi appunto individuati nell'ambito dell'inchiesta quali esponenti della struttura 'ndranghetistica denominata "CRIMINE" - proprio per la loro supposta capacità d'infiltrazione e d'intimidazione nelle aree di rispettiva competenza (...*OMISSIS*...), al fine di ottenere la promessa di voti, in cambio di erogazione di denaro.

Inoltre, *** e ***, *OMISSIS*, avrebbero contattato, durante la campagna elettorale persone di origine ...*OMISSIS*...definite "...*OMISSIS*...", per poi criticare il comportamento di ***, che non avrebbe invece onorato l'impegno precedentemente assunto, di raccogliere voti in favore del ...*OMISSIS*

A quanto detto, si aggiunga che dall'indagine è altresì emerso il nome di un attivo componente del comitato elettorale di ***, identificato in ***, il quale, durante le consultazioni elettorali del ...*OMISSIS*..., avrebbe seguito personalmente lo spoglio delle schede delle città di ...*OMISSIS*..., mantenendo-a aggiornato sulle preferenze raccolte proprio da ***, *** e ***, circostanza che

assume rilevanza ove si consideri che gli esiti elettorali di volta in volta raccolti sarebbero poi stati comunicati dal *** direttamente al più volte citato ***.

Emerge, quindi, che numerosi personaggi che, secondo l'indagine giudiziaria richiamata, avrebbero rivestito ruoli apicali e di importanza strategica nei rispettivi "locali" 'ndranghetistici, (***, ***, ***, ***, ***), imprenditori apparentemente contigui al sistema mafioso (***), funzionari pubblici (***) sarebbero, nel tempo, divenuti protagonisti di rapporti e, in alcuni casi, di affari con ***.

Ma attingendo ancora una volta dagli atti processuali dell'inchiesta "MINOTAURO", ed in particolare dagli stralci di intercettazioni telefoniche riportate nella relazione finale della Commissione d'indagine, parrebbero emergere ulteriori significative cointeressenze con altri pregiudicati per mafia: ***, indicato come capo del "locale di ...*OMISSIS*...", ***, indicato come capo del "locale di ...*OMISSIS*...", *** (deceduto nell'anno ...*OMISSIS*...), indicato come già capo del "locale di ...*OMISSIS*... ", *** e ***, indicati come esponenti del medesimo sodalizio, ancora una volta ...*OMISSIS*.. finalizzate allo scambio elettorale politico mafioso, ma anche alla spartizione di subappalti relativi a lavori pubblici comunali e alla definizione di operazioni di partecipazione all'assetto societario di imprese a vario titolo risultate essere in odor di 'ndrangheta.

Peraltro, proprio la riferita articolata struttura di tale consorteria, organizzata in maniera chiusa e verticistica, distribuita in zone di competenza, per mantenere un costante e completo controllo del territorio, votata al guadagno spregiudicato in ogni settore e, soprattutto, capace di scegliere accuratamente sia vittime che complici con cui intessere rapporti d'affari, porta a dubitare della possibilità che ...*OMISSIS*... stringere relazioni così strette con essa per semplice imprudenza, incoscienza ovvero per esserne rimasto vittima. Invero, come argomenta la Commissione d'indagine nella sua relazione finale sull'accesso, è piuttosto probabile, che il rapporto sia stato cercato, studiato, coltivato e mantenuto con grande impegno al fine di realizzare un sistema illecito.

Proprio con riferimento ai meccanismi appositamente attivati, la Commissione d'indagine si è doviziosamente soffermata sull'analisi documentale di alcuni atti del Comune di Leini rilevanti ai fini che qui interessano.

Prendendo spunto da alcune vicende sintomatiche, già oggetto di indagini da parte degli organi inquirenti, l'analisi degli atti amministrativi acquisiti ha fornito un positivo riscontro in ordine alla sussistenza di anomalie e irregolarità che influivano sul corso dei singoli procedimenti, determinando *OMISSIS* esiti quantomeno singolari rispetto al raggiungimento dell'interesse generale che avrebbe dovuto invece orientare l'azione amministrativa dell'ente.

A tale riguardo va evidenziato come, proprio in considerazione della sistematicità e notevole frequenza del fenomeno, non paia possibile giustificare tali comportamenti invocando la mera casualità, la generale disorganizzazione degli uffici comunali, ovvero la scarsa professionalità dei responsabili dei procedimenti stessi.

Dall'esame comparato dei predetti atti, è emerso, al contrario, quello che la Commissione ritiene essere un disegno generale sotteso ad una visione complessiva avente come probabile riferimento prospettico un insieme di interessi privati ritenuti preminenti, che ...*OMISSIS*... cercato con ogni mezzo di realizzare.

Estremamente indicativo in tale ottica appare quanto emerso a proposito della ...*OMISSIS*... *** circa le modalità di aggiudicazione di lavori pubblici.

Nel corso delle attività esperite, è stato a più riprese evidenziato come imprese facenti capo ad affiliati alla 'ndrangheta paressero avvantaggiarsi della gestione della ***, in base a quanto emerso in contrasto con la normativa vigente, aggiudicandosi lavori pubblici o parti di appalti pubblici sembrati artificiosamente frazionati, *OMISSIS* per evitare le procedure concorsuali previste.

***, ...*OMISSIS*..., costituirebbe, infatti, il principale strumento...*OMISSIS*... per aggirare le procedure previste dalla legge e, conseguentemente, per ...*OMISSIS*... l'infiltrazione delle imprese facenti capo agli uomini della 'ndrangheta.

OMISSIS...
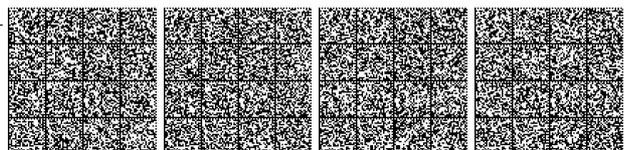
Infatti, in base a quanto emerso, *, ...*OMISSIS*... esercitato *OMISSIS*... in tutte le fasi della vita della ...*OMISSIS*..., ...amministratori e dirigenti, *OMISSIS*... persone ritenute di totale fiducia, ...*OMISSIS*..., aveva ricevuto ...*OMISSIS*...**

A tale riguardo, si può citare l'estratto del verbale di audizione del 16 novembre 2011 di *, già ...*OMISSIS*..., poi ...*OMISSIS*... e, infine, socio di *** e *** nella ***, riportato nella relazione finale della Commissione d'indagine, nel quale viene delineato il meccanismo che sarebbe stato approntato dal ***, *OMISSIS* per garantirsi il mantenimento di un controllo pressoché totalizzante sulla gestione della ...*OMISSIS*..., meccanismo che si sarebbe sostanziato nel passaggio di ...*OMISSIS*...**

Per rappresentare appieno le modalità concrete con le quali * ...*OMISSIS*....l'infiltrazione delle imprese facenti capo agli uomini della 'ndrangheta, la Commissione ha ritenuto di approfondirne origini, configurazione giuridica e struttura societaria.**

Nello specifico, *** nasce nel ...*OMISSIS*..., per iniziativa ...*OMISSIS*..., ***, e di ...*OMISSIS*..., ***, che ...*OMISSIS*...deciso la costituzione al fine di gestire ...*OMISSIS*...,.

La *** è ...*OMISSIS*.... Ad essa è demandata la ...*OMISSIS*....

Si configura come ...*OMISSIS*...

L'istituto ...*OMISSIS*..., pertanto la predetta *** deve essere considerata un organismo di diritto pubblico ai sensi degli artt. 2, n. 1, lett. a), secondo comma, della Direttiva n. 2004/17/CE e 1, n. 9, secondo comma, della Direttiva n. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forni e di servizi (cfr. Corte giustizia comunità Europee Sez. IV Sent., 10-04-2008, n. 393/06), elemento di non poco conto ai fini che qui interessano, in quanto impone l'assoggettamento della stessa alla disciplina del codice dei contratti pubblici e, quindi, al rispetto dell'evidenza pubblica (Cfr. Cons. Stato Sez. VI, 07-03-2008, n. 1008).

Dall'esame della documentazione acquisita dalla Commissione d'indagine, pare invece emergere un quadro difforme da quello sopra auspicato, in cui la stessa ...*OMISSIS*..., che ...*OMISSIS*...

inserisce anche nel mercato dell'edilizia, avrebbe operato come soggetto privato, non rispettando le procedure previste per la realizzazione dei lavori pubblici.

Infatti, nell'ambito delle attività finalizzate all'accertamento dell'eventuale condizionamento della criminalità organizzata sulle decisioni dell'Amministrazione comunale, la Commissione d'indagine ha individuato e analizzato una serie di appalti, concessioni, forniture ed autorizzazioni che, tramite la ***, hanno avuto come destinatarie ditte a vario titolo riconducibili, secondo l'indagine giudiziaria, a personaggi di spicco della criminalità organizzata[5].

Tale esame analitico ha permesso di rilevare la sussistenza di comportamenti procedimentali e atti amministrativi sostanzialmente finalizzati al raggiungimento di scopi diversi da quelli istituzionali ed al soddisfacimento di interessi privati cui si sarebbe accordata prevalenza rispetto all'interesse pubblico.

Più specificamente, si rimanda agli approfondimenti esperiti dalla Commissione d'indagine in ordine all'affidamento dei lavori per la realizzazione del complesso residenziale *OMISSIS*... denominato "***", dai quali sono emerse irregolarità connesse al mancato ricorso alle procedure proprie dell'evidenza pubblica, che avrebbero favorito *** e alla complessa vicenda afferente la realizzazione della cosiddetta "***", che oltre a far affiorare perplessità sull'effettiva opportunità e remuneratività dell'opera, ha evidenziato un ricorso anomalo allo strumento del trasferimento della capacità edificatoria, soprattutto ove si consideri che le aree edificabili individuate dal piano regolatore generale sarebbero risultate ormai incapienti rispetto al complesso della capacità edificatoria derivante da tale operazione, nonchè l'utilizzo di procedure apparentemente costituenti un artificioso frazionamento probabilmente finalizzato alla relativa elusione delle soglie di importo fissate dalla normativa vigente, non ammesse in ambito pubblico se non in casi specifici e limitati o comunque giustificati da situazioni di estrema urgenza.

---

[5] *OMISSIS*

A ulteriore riprova della centralità ...*OMISSIS*...*** nella vicenda in argomento, sono altresì state evidenziate nella relazione cointeressenze economiche tra ...*OMISSIS*.. e soggetti indicati come esponenti della criminalità organizzata.

Si ritiene inoltre di richiamare un'ulteriore interessante esito dell'attività della Commissione d'indagine, riferibile alla *OMISSIS* "disinvolta" gestione dei "debiti extra – bilancio", più volte indicata da ...*OMISSIS*..., quale esempio di cattiva gestione dei rapporti finanziari intercorrenti tra il Comune e ***.

Nell'approfondita analisi dedicata alle delibere che hanno riconosciuto debiti extra bilancio nei confronti della ***, per la quale si rimanda alla relazione della Commissione d'indagine, *OMISSIS*.... Tutto ciò parrebbe denotare, ancora una volta, una gestione della cosa pubblica disinvolta e al limite del rispetto delle procedure imposte in ambito amministrativo, realizzata avvalendosi tra l'altro, della collaborazione ...*OMISSIS*....

La tempistica osservata nell'emissione delle fatture e le dichiarazioni rese in atti, inoltre, hanno denotato, anche nell'ambito della gestione contabile, l'influenza che avrebbe esercitato *OMISSIS*... nei confronti della *** e i suoi negativi effetti, atteso che *OMISSIS*... avrebbe imposto condizioni tali da stravolgere la normale gestione contabile della ...*OMISSIS*..., determinando ...*OMISSIS*....

Il *OMISSIS*... invece, proprio in virtù di tale condizionamento, avrebbe nel tempo potuto...*OMISSIS*...

In conclusione, è ragionevole ritenere che la 'ndrangheta si sia infiltrata nell'amministrazione del comune di Leini grazie agli stretti rapporti personali istauratisi tra suoi elementi di spicco e ***.

Lo strumento utilizzato per concludere affari con tali soggetti sarebbe stata la ...*OMISSIS*.. ***, per mezzo della quale ...*OMISSIS* pilotato una mole impressionante di denaro pubblico derivante sia dalle casse del municipio che da finanziamenti europei assegnati per il tramite . *OMISSIS*
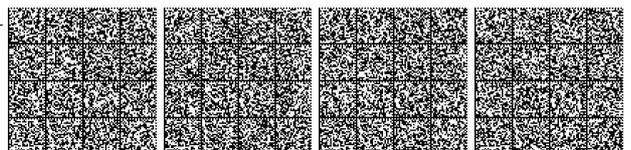
Inoltre, la ...*OMISSIS*... ***** avrebbe continuato ad essere determinante nelle decisioni del comune di Leini, anche a partire dal** ...*OMISSIS*...,

Infine, come si può evincere dalla conversazione sotto riportata intercettata il ...*OMISSIS*..., **nel corso di una "cena d'affari" presso il ristorante "***", alla base dell'azione *** non vi sarebbe stata una semplice connivenza temporanea con la criminalità, strumentale alla realizzazione di interessi contingenti, ma, al contrario, un progetto ben più ambizioso, finalizzato all'inserimento di soggetti di sua fiducia presso vari Enti per poter pilotare illecitamente la gestione della cosa pubblica**

...*OMISSIS*...

E' appena il caso di ricordare che con l'espressione "condizionamento" il legislatore ha inteso ricomprendere tra i presupposti del provvedimento di scioglimento, non solo l'ipotesi del coinvolgimento attivo e partecipe degli amministratori dell'ente nella criminalità organizzata (collegamenti diretti o indiretti), ma anche quella in cui gli amministratori subiscano l'iniziativa della criminalità restandone condizionati nel proprio operare (cfr., in tal senso, la circolare del Gabinetto del Ministro n.7102/M/6 in data 25 giugno 1991).

Ebbene, dall'analisi della realtà di Leini, oltre ...*OMISSIS*..., sembrano emergere altresì forme di condizionamento, nell'accezione soprarichiamata, di amministratori e dirigenti, che pur non essendo i "promotori" del sistema evidenziatosi, ben difficilmente potevano non sapere con quali modalità *** amministrava il Comune.

Peraltro, proprio con riferimento all'intenzionalità dei comportamenti degli amministratori, la giurisprudenza ha sancito *"l'identità a costituire presupposti per lo svolgimento anche di situazioni che di per sé non rivelino direttamente , né lascino presupporre, l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata"* (TAR Lazio I, 1/2/2012 n.1119 e in senso conforme: Cons.Stato VI, 24/4/2009 n.2615; IV, 21/5/2007 n.2583; IV 6/4/2005 n.[illegible]
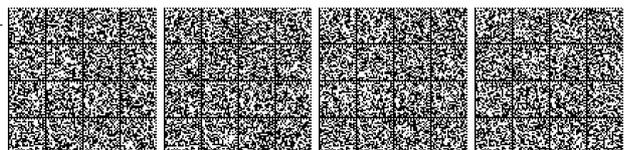
E ciò in quanto la norma di cui all'art.143 TUEL "*delinea un modello di valutazione prognostica in funzione di un deciso avanzamento del livello istituzionale di prevenzione con riguardo ad un evento di pericolo per l'ordine pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai "collegamenti" o dalle "forme di condizionamento*" (Cons.Stato IV, 28/5/2009, n.3331).

In base a quanto innanzi premesso, ai comportamenti evidenziati dall'amministrazione comunale di Leini ed agli altri elementi risultanti dall'istruttoria espletata, si ritiene dunque di poter affermare che il complesso dei collegamenti e dei condizionamenti riscontrati, hanno determinato un effetto di compromissione della libera determinazione degli organi comunali, cioè di alterazione del procedimento di formazione della volontà degli amministratori e dei dirigenti, tale da sviare l'attività del Comune dal perseguimento degli interessi della collettività.

Si ribadisce, pertanto, che lo scrivente ritiene sussistenti i presupposti per sottoporre alla valutazione della Signoria Vostra la possibilità di proporre lo scioglimento del Consiglio Comunale di Leini – peraltro, già allo stato retto da un Commissario Straordinario, nella persona ...*OMISSIS*.... per effetto dello scioglimento ordinario deliberato con il DPR in data 14 febbraio 2012 – ai sensi dell'art. 143, commi 1 e 2, del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Si ritiene altresì, di sottoporre alla valutazione della Signoria Vostra anche la possibilità di proporre, in ragione di quanto emerso dall'istruttoria, i provvedimenti di incandidabilità, ai sensi dell'art. 143, commi 4-11, del vigente T.U.E.L., di ...*OMISSIS*....

...*OMISSIS*...

IL PREFETTO
(Di Pace)

12A04236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2012.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Platì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 18 aprile 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria) è stato sciolto a causa delle dimissioni del sindaco;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Considerato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per gli interessi della collettività e determina lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Platì, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Platì (Reggio Calabria) il cui consiglio comunale è stato sciolto con il citato decreto è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Anna Palombi - viceprefetto;

dott.ssa Antonietta D'Aquino - viceprefetto;

dott. Giuseppe Belpanno - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012
Interno, registro n. 3, foglio n. 26

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Platì (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'ente in parola il cui ambito territoriale rientra nella zona interna del c.d. mandamento della locride, un'area geografica nevralgica per le dinamiche della 'ndragheta, è già stato sciolto per condizionamenti da parte della criminalità organizzata con d.P.R. del 7 luglio 2006.

La presenza e l'attività della locale criminalità, su un territorio peraltro di ridotte dimensioni, sono emblematicamente dimostrate dai numerosi episodi delittuosi e atti intimidatori avvenuti dall'insediamento dell'amministrazione eletta nel 2009 a oggi in danno di amministratori e di dipendenti nonché di beni dello stesso ente.

Un'attività di osservazione avviata dalle forze di polizia sull'attività dell'amministrazione comunale metteva in luce che la lista civica vincitrice della competizione elettorale, riconducibile a una locale famiglia malavitosa, si era affermata proprio grazie agli interventi posti in essere da quest'ultima che, in grado di gestire un gran numero di voti, mirava a mantenere un controllo politico del territorio.

Veniva evidenziato altresì come l'amministrazione dell'ente, sin dal suo insediamento, era caratterizzata da frizioni e tensioni all'interno della maggioranza oltre che da una scarsissima attività d'impulso e di programmazione da parte degli organi politici. Tale condizione di precarietà culminava nelle dimissioni del sindaco dalla carica alle quali ha fatto seguito lo scioglimento del consiglio comunale con d.P.R. del 18 aprile 2011, con contestuale nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente locale.

I fatti summenzionati, unitamente ad altri segnali che evidenziavano condizioni di criticità nella gestione di settori dell'ente, hanno indotto il prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 18 ottobre 2011, poi prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, nella riunione di coordinamento delle forze di polizia, integrata con la partecipazione del Procuratore distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria, ha redatto l'allegata relazione in data 12 marzo 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La relazione del prefetto ha messo in evidenza come gran parte degli amministratori e dei dipendenti dell'amministrazione comunale siano gravati da precedenti di polizia e siano legati per stretti rapporti parentali o per frequentazione con soggetti in organico o contigui alla criminalità organizzata, confermando la sussistenza delle forme di condizionamento dell'attività amministrativa svolta dall'ente che hanno compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre al suddetto contesto ambientale, anche l'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, nel periodo di riferimento.

Gli aspetti di condizionamento e di illegalità dell'attività amministrativa risultano evidenti in una serie di condotte o procedimenti attuati dall'ente locale, quali le modalità di affidamento di lavori o servizi in economia, le modalità di conferimento e regolarizzazione degli incarichi di missione, la gestione dei beni confiscati, l'attribuzione di benefici economici.

Nelle procedure di acquisizione di beni e dell'affidamento di lavori o servizi in economia l'amministrazione comunale non ha attuato alcuna programmazione dell'attività e degli interventi disposti nel corso dell'anno. E' stato posto in essere un sistematico ricorso all'affidamento diretto, in violazione della vigente normativa, mentre per nessuna procedura sono state effettuate indagini di mercato o valutazioni di offerte né tantomeno è stato fatto ricorso all'utilizzo delle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni sulla base delle convenzioni CONSIP all'uopo previste.

Elementi sintomatici della sussistenza di condizionamenti dell'attività amministrativa sono testimoniati dalla circostanza che gran parte delle procedure esaminate si sono risolte in favore di società o soggetti che hanno collegamenti o sono riconducibili ad ambienti controindicati.

Risulta altresì significativo che, in un contesto ambientale caratterizzato dalla capillare diffusione della criminalità organizzata, l'amministrazione non si sia mai premurata di richiedere opportune informazioni antimafia, quantomeno necessarie atteso il contesto ambientale in cui l'amministrazione locale opera.
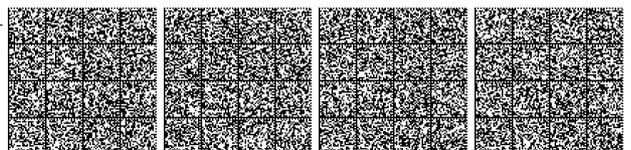
Altri aspetti emblematici di un generale contesto d'illegalità e di diffusa approssimazione nella gestione dell'attività amministrativa sono emersi dall'analisi della documentazione concernente gli incarichi di missione disposti per gli amministratori e il personale nel periodo di riferimento. In particolare è stato evidenziato come il competente ufficio abbia fatto un frequente, improprio, ricorso all'istituto della missione con irregolarità che si sono riverberate negativamente sulla determinazione delle liquidazioni e nei pagamenti effettuati.

L'elusione di ogni principio di buon andamento e legalità è manifestato altresì dalle concrete modalità di svolgimento di un'iniziativa al tempo avviata dalla commissione straordinaria e conclusa nel corso dell'amministrazione eletta nell'anno 2009.

Il progetto prevedeva la concessione di un contributo economico a favore di privati per il completamento dei lavori delle facciate di immobili, subordinato al requisito della regolarità contributiva da presentare al momento della domanda di accesso al beneficio.

Le verifiche effettuate a campione sulle domande di accesso al contributo, pervenute nel corso dell'amministrazione suddetta, hanno accertato che nessuna di esse era corredata, al momento della presentazione, del previsto attestato di regolarità, sebbene nell'istanza fosse indicato come presente, certificato che invece è stato rilasciato alcuni mesi dopo dall'ufficio comunale. In alcuni casi peraltro l'attestata regolarità contributiva da parte degli uffici comunali non rispondeva al vero, come verificato su impulso della commissione d'indagine.

Elementi sintomatici di un insieme di cointeressenze tra apparato politico e criminalità organizzata e del conseguente sviamento dell'attività amministrativa sono stati riscontrati nel settore edilizio – urbanistico che presenta gravi carenze sotto il profilo della regolamentazione e della vigilanza, che ha reso possibile il dilagare di abusi edilizi sia nel centro abitato che nelle zone agricole. È emblematico che nel periodo d'interesse il comando di polizia municipale non ha presentato alcuna denuncia per tale fenomeno alla competente autorità giudiziaria mentre, nello stesso periodo, l'Arma dei Carabinieri ha denunziato l'esistenza di veri e propri bunker all'interno di abitazioni private.

Significativo di uno sviamento dell'attività amministrativa si è altresì rivelato l'esame dei permessi a costruire, in gran parte rilasciati in favore di soggetti con pregiudizi di natura penale o riconducibili alla locale criminalità organizzata.

Elementi concordanti, che denotano la mancanza di una chiara e determinata attività d'indirizzo, sono rinvenibili nella complessiva gestione dei numerosi beni confiscati alla criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio per essere utilizzati con finalità di carattere sociale.

L'amministrazione comunale non ha attuato alcuna concreta iniziativa per un loro utilizzo tanto che gli stessi sono rimasti inutilizzati o sono ancora, in gran parte, nella disponibilità degli originari proprietari vanificando le finalità dell'istituto e privando altresì la collettività di beneficiare del loro utilizzo.

Aspetti che denotano, in modo univoco, come l'amministrazione comunale sia di fatto venuta meno ai propri doveri d'impulso, controllo e vigilanza sono anche rinvenibili dal resoconto dell'attività ispettiva svolta nel settore tributario – contabile. La relazione prefettizia ha messo in rilievo come il comune sia interessato da una forte evasione tributaria, attesa una riscontrata incapacità di riscossione, con una conseguente ripercussione negativa sull'assetto economico dell'ente che non dispone di altre significative entrate.

Sono risultati evasori, tra gli altri, anche l'ex sindaco e la maggior parte degli amministratori e dei dipendenti.

È posto in evidenza che la situazione finanziaria dell'ente, che aveva registrato una sensibile ripresa durante la gestione commissariale, con l'amministrazione eletta si è nuovamente deteriorata per una serie di motivi quali la gestione di cassa, con valori negativi anche elevati; l'utilizzo di somme a specifica destinazione in misura superiore al valore dell'anticipazione di tesoreria; il mantenimento in bilancio di residui attivi inesistenti.

A fronte di tali situazioni pregiudizievoli, sintomatiche d'inefficienze gestionali, non ha fatto riscontro l'adozione di adeguati provvedimenti correttivi per arginare i fenomeni di evasione e il recupero dei tributi dovuti, circostanza che evidenzia, significativamente, la mancanza di volontà dell'ente di operare secondo criteri di buona amministrazione. Le marcate criticità ambientali che connotano il territorio comunale, avrebbero richiesto, viceversa, un elevato livello dell'attività di vigilanza.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Platì, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio del regolare funzionamento dell'ente.

Sebbene il processo di legalizzazione dell'attività del comune sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il ripristino della normalità nel comune.

L'azione della commissione straordinaria può, inoltre, costituire un deterrente nei confronti della criminalità organizzata che potrebbe nuovamente rivolgere l'attenzione all'ente in occasione del prossimo turno elettorale.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire finanche quando sia stato già disposto

provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Platì (Reggio Calabria) con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 22 MAR. 2012

IL MINISTRO

Annamaria Cancellieri

– Organo Esecutivo di Sicurezza –

Prot. nr. 687/2012/Segr.Sic. 12 Marzo 2012
Allegato 1

Al Sig. Ministro dell'Interno
R O M A

OGGETTO. **Amministrazione comunale di PLATÌ – Proposta di applicazione dell'art. 143 del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267**

Con decreto nr. 17102/128/69(18)/Ris Uff. V – Affari Territoriali dell'8 settembre 2011, lo scrivente è stato delegato ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del D. L. nr. 629/1982, convertito dalla legge nr. 726/1982 ed integrato dalla legge nr. 486/1988, nei confronti del Comune di PLATÌ, al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento di quell'Amministrazione.

Con d. p. nr. 3080/2011/Segr.Sic. del 10 ottobre 2011, prorogato con d. p. nr. 156/2012/Segr.Sic. del 18 gennaio c. a., è stata nominata una Commissione d'indagine.

Il Comune di PLATÌ è situato sul versante jonico della provincia di Reggio Calabria, ha un'estensione di circa 50 kmq ed una popolazione anagrafica di 3.763 abitanti.

La cittadina, posta alle pendici dell'Aspromonte, sorge ad oltre 300 metri s.l.m. e confina con i Comuni di Varapodio, Ciminà, Oppido Mamertina, Santa Cristina d'Aspromonte, Benestare, Ardore e Careri; estremamente ...O M I S S I S ....
L'economia di PLATÌ è legata principalmente all'agricoltura ed all'allevamento, le attività commerciali sono limitate all'offerta di beni di prima necessità.

Il comprensorio del Comune di PLATÌ rientra nella zona interna del c. d. mandamento "jonico" o della "locride"; insiste, infatti, in un'area geografica che è considerata nevralgica per le dinamiche criminali dell'intera 'ndrangheta. Si tratta di un territorio in cui sono presenti gruppi criminali, riconducibili alle famiglie ...O M I S
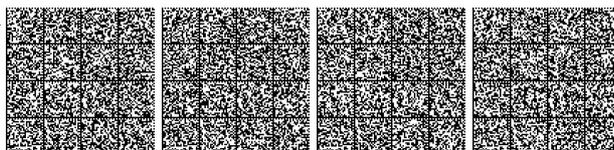
S I S ..., legate tra loro da vincoli di parentela, oltreché di cointeressenza nella gestione di numerosi fatti illeciti, essenzialmente consolidate in un unico raggruppamento criminale gestito dai componenti della famiglia ...O M I S S I S ....

Il sodalizio criminale in questione, dopo aver monopolizzato l'intero ambito territoriale di PLATÌ, attraverso l'impossessamento illecito di terreni privati e di aree demaniali, controllando di fatto tutte le attività economiche della zona, si è dedicato al traffico di stupefacenti in campo nazionale ed internazionale (Australia e Canada), reinvestendo negli anni '80 i proventi illeciti dei numerosi sequestri di persona.

L'ultimo Consiglio comunale è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, seguite allo scioglimento per infiltrazione mafiosa intervenuto con D. P. R. 7 luglio 2006; dette elezioni hanno determinato la vittoria del candidato ...O M I S S I S ..., con 949 voti di preferenza, esponente della lista civica, denominata "Plati per l'Europa", con orientamento ...O M I S S I S ..., che è prevalsa sulla lista denominata "Per ripartire insieme", con orientamento politico di ...O M I S S I S ..., già consigliere di minoranza.

La situazione di quell'Amministrazione comunale è stata seguita con particolare attenzione; lo scrivente, infatti, aveva, da tempo, avviato, nell'ottica dell'art. 143 del TUEL, un attento monitoraggio dell'attività del Comune, da parte delle Forze di Polizia, in esito al quale erano emerse alcune criticità, che sono state poste a fondamento della richiesta di delega all'accesso, datata 26 luglio 2011.

In particolare, il Comando Provinciale dei Carabinieri, all'epoca, ha riferito che la lista civica vincitrice della competizione elettorale, "...O M I S S I S ..., avrebbe vinto per imposizione delle famiglie orbitanti attorno alla 'ndrina ...O M I S S I S ... la maggioranza relativa, ma non a superare la soglia del 50% degli elettori, necessaria per legge a convalidare l'elezione in quanto era previsto un forte astensionismo, poi realmente verificatosi. Per tali motivazioni ed al fine di rendere valide le elezioni, è stata presentata anche la seconda lista civica denominata ...O M I S S I S ....

...O M I S S I S ....

L'Amministrazione comunale di PLATÌ, sin dal suo insediamento, ha vissuto frizioni e tensioni in seno alla maggioranza, per divergenze in ordine all'assegnazione di cariche ed agli equilibri di forza tra le realtà politiche rappresentate nella compagine amministrativa, ...O M I S S I S ..., cui è seguito, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente civico, l'avvio della procedura di sospensione dell'organo consiliare, con contestuale nomina di un Commissario Prefettizio, e successivamente lo scioglimento con D.P.R. 18 aprile 2011.

Nondimeno la situazione è apparsa talmente compromessa che è maturato, comunque, il convincimento che, nonostante l'intervenuta gestione commissariale, fosse necessario nominare una Commissione d'indagine.

Gli esiti degli accertamenti esperiti dalla Commissione, contenuti nella relazione allegata (all. 1), rafforzano le valutazioni poste a fondamento della predetta richiesta di delega ed i timori che i collegamenti con la criminalità organizzata della passata amministrazione, che ha concluso il proprio mandato nel marzo dello scorso anno, e di alcuni dipendenti abbiano compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

L'Organo ispettivo ha preliminarmente sottolineato ...O M I S S I S ..., evidenziando che il periodo di osservazione (dalle ultime elezioni alle dimissioni, circa un anno e mezzo) è compreso tra una gestione commissariale straordinaria e l'amministrazione dell'attuale Commissario Straordinario, in seguito alle dimissioni ...O M I S S I S ..., che ha ripreso l'opera di bonifica avviata dalla precedente Commissione.

...O M I S S I S ... è risultata ...O M I S S I S ..., in taluni casi, caratterizzata da una fitta trama di relazioni parentali e di frequentazione con ...O M I S S I S ...; da qui la logica deduzione ...O M I S S I S ....

...O M I S S I S ....

La Commissione ha verificato gran parte degli atti deliberativi e determinativi del Comune, la cui quantità è risultata modesta, probabilmente a causa ...O M I S S I S ..., che hanno caratterizzato i rapporti tra gli organi elettivi, il Sindaco ed i re-

sponsabili dei servizi, oltre che l'instabilità della compagine politica, che ha finito per determinare ...O M I S S I S ... dell'attività amministrativa; inoltre, è stato più volte sottolineato un diffuso ...O M I S S I S ....

L'azione politica sembra essere stata incentrata prettamente su aspetti di carattere socio-culturale; sono state espletate solo ...O M I S S I S ... dalla Commissione straordinaria; non risulta sia stata bandita alcuna ...O M I S S I S ....

Nel settore dell'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia è stato rilevato ...O M I S S I S ... senza curare ad inizio anno di indire gare, non effettuando ...O M I S S I S ... le procedure per la scelta del miglior contraente; tra le ditte prescelte, alcune risultano a vario titolo ...O M I S S I S ....

Dall'esame della documentazione riguardante gli amministratori ed il personale, negli anni 2009/2011, ...O M I S S I S ... all'istituto della missione, relativamente alla quale sono emerse anomalie procedurali, con conseguenze anche nella determinazione ...O M I S S I S ....

È stato sottolineato che, nel territorio di PLATÌ, è presente il fenomeno ...O M I S S I S ... edilizio sia nel centro abitato che nelle zone agricole; nel biennio d'interesse, il Comando di Polizia Municipale ...O M I S S I S ...; per contro, intensa è stata l'attività dell'Arma che, peraltro, nel periodo compreso tra novembre 2009 e giugno 2010, ha scoperto l'esistenza di 10 "bunker" all'interno di abitazioni private.

Dall'esame dei permessi a costruire assentiti dall'Ufficio Tecnico del Comune, durante l'Amministrazione ...O M I S S I S ..., è emerso che sono stati rilasciati nr. 15 permessi, prevalentemente a persone ...O M I S S I S .... Numerosi sono i permessi rilasciati a società a responsabilità limitata per la realizzazione di serre con copertura fotovoltaica, su particelle catastali intestate a ...O M I S S I S ....

Ancora, al Comune ...O M I S S I S ... sono stati assegnati numerosi beni confiscati alla criminalità organizzata e dallo stesso destinati a finalità sociali. Di fatto detti beni sono in gran parte rimasti ...O M I S S I S ... ha fatto l'Amministrazione Comunale per entrarne in possesso ed utilizzarli per il bene della collettività.

Per quanto concerne il settore tributario e contabile, l'operato dell'Amministrazione è stato ...O M I S S I S ..., specie nel campo dei tributi dove la percentuale di riscossione è pari ...O M I S S I S ... (sono risultati evasori ...O M I S S I S ... sull'andamento economico dell'Ente, che non dispone di altre significative entrate.

La gestione contabile negli esercizi finanziari di riferimento ...O M I S S I S ... per una serie di motivi: la gestione di cassa con valori ...O M I S S I S ... anche elevati, l'utilizzo delle somme a specifica destinazione in misura ...O M I S S I S ... al valore dell'anticipazione di tesoreria, l'esecuzione ed il mantenimento in bilancio di residui attivi ...O M I S S I S ... regolarizzazione di partite per pagamenti effettuati dal tesoriere, ...O M I S S I S ... delle entrate.

...O M I S S I S ..., la notoria diffusione sul territorio di fenomeni di criminalità organizzata e le precarie condizioni di funzionalità dell'ente territoriale. Da ciò l'organo ispettivo ha tratto la conclusione che, in questi termini, sembrano esistere i presupposti per lo scioglimento, riferito alla passata Amministrazione di PLATÌ.

Inoltre, è stato più volte sottolineato ...O M I S S I S ..., che ha caratterizzato l'Amministrazione ...O M I S S I S ..., che sembrerebbe fare il pari con il ...O M I S S I S ... nelle ultime elezioni, probabilmente collegato alla volontà ...O M I S S I S ..., tenuto conto che la gestione commissariale aveva ripristinato le regole della buona amministrazione.

La tematica è stata trattata, da ultimo, nella riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, tenutasi il 21 febbraio scorso, alla presenza del Procuratore Distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria, nel corso della quale si è giunti alla conclusione che, con riferimento alla passata amministrazione, sono emersi elementi obiettivi, concreti e rilevanti di esistenza di collegamenti diretti ed indiretti con la criminalità organizzata.

Anche se, fin dal marzo dello scorso anno, l'Ente è gestito da un Commissario Straordinario, ...O M I S S I S ... sono stati ritenuti di significativa rilevanza, nell'ottica dello scioglimento previsto dall'art. 143 TUEL, necessario per ripristinare il

buon andamento e l'imparzialità della attività amministrativa.

Per quanto sopra riferito, si ritiene di dover proporre che lo scioglimento del Consiglio comunale di PLATÌ, già disposto a mente dell'art. 141 del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267, sia ricondotto alla fattispecie prevista dall'art. 143 TUEL, in quanto conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Si indica, altresì, in diciotto mesi la durata del commissariamento, stante il grave deterioramento delle istituzioni democratiche e la cogente necessità di instaurare nuovi rapporti tra popolazione ed istituzioni stesse, attraverso un lungo periodo di "risanamento".

IL PREFETTO
(Varratta)
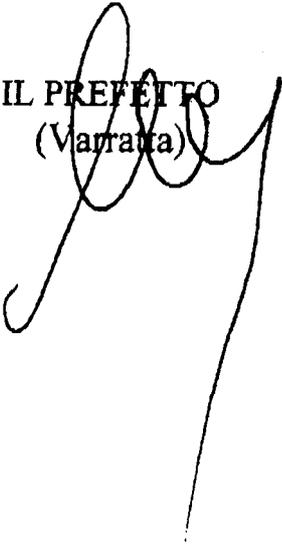
12A04237

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-069) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
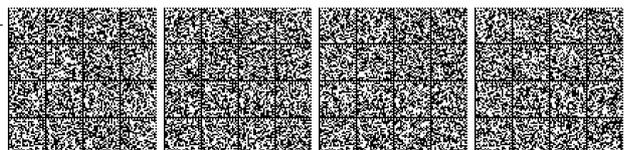
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
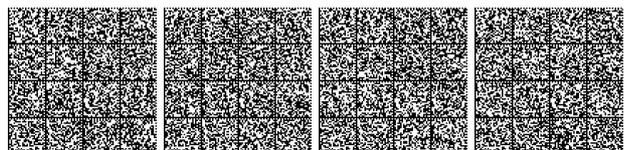
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 8,00